

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

616° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 24
2 ^a - Giustizia	» 55
3 ^a - Affari esteri.....	» 70
4 ^a - Difesa	» 79
5 ^a - Bilancio.....	» 84
6 ^a - Finanze e tesoro	» 85
7 ^a - Istruzione.....	» 93
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 99
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 103
10 ^a - Industria.....	» 112
11 ^a - Lavoro.....	» 116
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 124
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 126

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 5
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 16
5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	» 20

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 130
Mafia	» 142
Schengen.....	» 144
Riforma fiscale.....	» 145
Riforma amministrativa	» 146

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 154
3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	» 157
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 158
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 165
10 ^a - Industria - Pareri	» 166

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 167
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

261^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale n. 2035/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore De Corato ha presentato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, con riferimento al procedimento penale pendente nei suoi confronti per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, a seguito della querela proposta dal signor Walter Ganapini a seguito delle dichiarazioni dello stesso senatore De Corato riportate in un articolo sul quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997, dal titolo «Rifiuti, la Puglia dice no a De Corato». Tale articolo riferisce che il Presidente della Regione Puglia, Salvatore Di Staso, ha rifiutato al Vice Sindaco di Milano, Riccardo De Corato, l'autorizzazione all'importazione dei rifiuti umidi di Milano nell'impianto foggiano di Trinitapoli, rifiuto che sarebbe seguito, secondo l'articolista, alla scoperta da parte dei Verdi dei rifiuti umidi finiti in discarica anziché al riciclaggio. Si riportano quindi alcune affermazioni del senatore De Corato nei confronti dell'ex assessore all'ambiente della Giunta Formentini, Walter Ganapini, a proposito del quale il predetto parlamentare afferma: «Il conferimento dell'umido in discariche di mezza Italia è stata una prerogativa della Giunta Formentini-Ganapini. Tutto ciò è agli atti della Commissione di inchiesta del Comune. L'attuale *manage-*

ment dell'Amsa, poi, è lo stesso voluto dall'allora assessore all'ambiente Ganapini nel 1995. A conferma di tutto ciò vi è l'avviso di garanzia che la Procura di Lanciano, in provincia di Chieti, aveva emesso nei confronti di Ganapini, che violando le leggi della Regione Abruzzo aveva conferito nelle discariche di quel Comune tonnellate di rifiuti di Milano».

Il PRESIDENTE riassume il contenuto della querela dell'ex assessore Ganapini, trasmessa dal senatore De Corato unitamente alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, nella quale si sottolinea la portata offensiva delle accuse concernenti la gestione dei rifiuti risalente allo stesso Ganapini e delle affermazioni sull'avviso di garanzia dal quale quest'ultimo sarebbe stato raggiunto, affermazioni che secondo il querelante non sono veritiere.

Il senatore VALENTINO chiede alcuni chiarimenti sullo svolgimento delle indagini.

Il PRESIDENTE risponde fornendo le precisazioni sollecitate.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Riccardo DE CORATO, che consegna una memoria con allegata documentazione.

Gli rivolgono domande i senatori PELELLA e VALENTINO.

Congedato il senatore De Corato, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, GRECO, RUSSO, CALLEGARO, PELELLA e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Esame del disegno di legge n. 4663, Congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4661, 1, 263, 2380 e 4305 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4663 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso per quanto riguarda i disegni di legge nn. 4661, 1, 263, 2380 e 4305 nella seduta del 5 luglio 2000.

Il PRESIDENTE informa le Commissioni riunite che il disegno di legge n. 4663 recante norme per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000, già assegnato alla 1^a Commissione permanente è stato nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 1^a Affari Costituzionali, 11^a Lavoro, previdenza sociale, in sede referente. Data l'attinenza di tale disegno di legge con i disegni di legge già all'esame congiunto, ha ritenuto opportuno iscriverlo all'ordine del giorno, per consentire ai relatori di illustrarlo e di pronunciarsi sul possibile abbinamento.

Il senatore BATTAFARANO, relatore per la 11^a Commissione permanente riassume il contenuto del disegno di legge n. 4663, che prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'incremento della quota prevista per il 2000 del Fondo per le politiche sociali e la sua ripartizione alle regioni in unica soluzione, a integrazione dei fondi assegnati sulla base della normativa vigente, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Regioni dovrebbero poi provvedere alla successiva ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sulla base della programmazione regionale, assicurando la prosecuzione delle attività in atto. In pratica il disegno di legge n. 4663, prevedendo un lungo *iter* per l'approvazione definitiva della legge-quadro sulla assistenza, ne disciplina un aspetto particolare, per il quale propone una soluzione anticipata. Considerato che l'*iter* parlamentare dei disegni di legge di riforma dell'assistenza sociale è pervenuto a una fase piuttosto avanzata, il relatore propone l'abbinamento del disegno di legge n. 4663 ai disegni di legge in titolo, concernenti la riforma dell'assistenza sociale.

Il PRESIDENTE, preso atto delle argomentazioni del senatore Battafarano, alle quali si associa il relatore per la 1^a Commissione, Lino DIANA, propone quindi l'abbinamento del disegno di legge n. 4663, recante norme per la «Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000» ai disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840 e 4305.

Convengono le Commissioni riunite.

Intervenendo nella discussione generale, il senatore PASTORE ribadisce preliminarmente la richiesta, già avanzata da altri colleghi della sua parte politica, di procedere all'audizione dei soggetti interessati, al fine di dare un puntuale seguito alle molte richieste e garantire un adeguato approfondimento della materia in esame. Si tratta di un'iniziativa molto articolata che richiede una particolare attenzione del legislatore, che deve, in primo luogo, coordinare una normativa che si è venuta co-

struendo in modo spesso contraddittorio nel corso dell'ultimo secolo. Inoltre, occorre tenere presente che i principi cui l'intervento legislativo si deve ispirare sono radicalmente mutati rispetto a quelli vigenti allorché, per la prima volta, il legislatore intervenne. Quelle che prima erano considerate semplici aspettative di intervento sono invece oggi veri e propri diritti, fissati nella carta Costituzionale, che impongono ai pubblici poteri la erogazione di prestazioni.

A tali questioni il provvedimento in esame fornisce risposte apprezzabili mirando a costruire un sistema organico di interventi che garantisca un uso razionale delle risorse, dando un adeguato spazio e ruolo al cosiddetto terzo settore ed utilizzando strumenti adeguati e moderni come quello della carta dei servizi. Il provvedimento inoltre affida un ruolo fondamentale alla famiglia che viene riconosciuta come cellula fondamentale del tessuto sociale.

A fronte di questi aspetti positivi vi sono, però, elementi discutibili che devono essere oggetto di rilievi critici e quindi di correzioni nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento. In particolare, segnala l'astrattezza che caratterizza l'impianto proposto nel provvedimento in titolo. Si vuole creare un sistema razionale dimenticando il ruolo svolto dalla molteplicità di enti di assistenza e di beneficenza che da oltre cento anni operano sul territorio con caratteristiche difficilmente riconducibili ad un sistema piramidale e accentrato, quale quello proposto nel disegno di legge in esame, contraddicendo con l'ispirazione, che pure anima questo provvedimento, di un rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, ricorda la equivoca espressione utilizzata dal comma 3 dell'articolo 1, che, facendo riferimento all'unicità dell'amministrazione, si pone in contrasto con le competenze attribuite in materia dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale.

Si sofferma quindi criticamente sulla prevista delega per il riordino delle IPAB, istituzioni introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Crispi del 1890 che, per l'epoca, costituì un intervento di intelligente e avanzato riformismo. I principi ispiratori di questa delega pongono in questione l'identità stessa di questi istituti, ciò in funzione della astratta logica che ispira il provvedimento che cozza, tuttavia, con la storia centenaria di tale istituzione. Simili rilievi possono essere mossi con riferimento alla delega contenuta nell'articolo 24 che sembra trascurare, nel perseguire esigenze di riordino, situazioni da tempo consolidate e diritti acquisiti.

Nel complesso, pur mostrando di apprezzare l'ispirazione di questo provvedimento, ribadisce la preoccupazione della sua parte politica per l'impianto del medesimo, che, per il suo carattere centralista, finisce per trascurare le diversità e le peculiarità che connotano il settore.

Il senatore TIRELLI rileva preliminarmente un disagio di fondo derivante dalla conduzione dei lavori delle Commissioni riunite, poiché non ritiene che il percorso legislativo delineato, a suo parere troppo contratto, sia appropriato per esaminare disegni di legge di così importante rilievo. La Camera dei deputati ha infatti impiegato più di tre anni per approvare

il testo del disegno di legge n. 4641 e, pur prescindendo dall'opportunità o meno di effettuare audizioni e dalle possibili dissertazioni sul bicameralismo perfetto, appare del tutto incomprensibile la pretesa di risolvere l'esame in Senato nell'arco di poche sedute.

Nella discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, il suo Gruppo aveva presentato un testo alternativo a quello successivamente approvato, in cui si evidenziava, tra l'altro, l'indeterminatezza di fronte alla quale le nuove norme pongono i fruitori finali degli interventi assistenziali, i quali si trovano di fronte a generiche dichiarazioni di principio, come quelle contenute nell'articolo 1 del disegno di legge n. 4641, anziché al riconoscimento di diritti e alla garanzia degli stessi. Si dichiara d'accordo con le affermazioni del senatore Pastore sull'importanza della legge-quadro sulla assistenza, anche se, in molti casi, gli enti locali più dinamici ne hanno già applicato i principi di fondo, intervenendo incisivamente sulle situazioni di disagio con significativo impegno programmatico e finanziario. Il testo approvato dalla Camera dei deputati penalizza questi sforzi, che, pur necessitando di essere ricondotti nell'ambito di un quadro normativo più generale per superare l'episodicità degli interventi, vengono però sostanzialmente vanificati da una logica centralistica, che introduce nuovi compiti e da nuove incombenze a carico degli enti locali, senza riconoscere loro i conseguenti poteri.

In più passaggi, nel disegno di legge n. 4641, si afferma l'assenza di oneri per il bilancio statale, in contrasto con un principio elementare per cui, se si vuole intervenire con incisività, soprattutto nella materia assistenziale, è necessario lo stanziamento di adeguate risorse. Probabilmente l'inserimento di quella che appare come una vera e propria clausola di stile è dovuta alla necessità di evitare, se non altro formalmente, il contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, che subordina la prefigurazione normativa dei fini al reperimento dei mezzi necessari per conseguirli. La rilevanza delle risorse finanziarie necessarie per intervenire incisivamente nel settore dell'assistenza emerge con evidenza dai bilanci dei comuni, dei quali costituisce la principale fonte di spesa. Le entrate comunali sono insufficienti per fronteggiare i molteplici interventi necessari e i recenti provvedimenti sul decentramento di funzioni, non accompagnati dalle necessarie risorse, hanno accentuato questo squilibrio.

Il ministro TURCO ricorda che l'articolo 20 del disegno di legge n.4641 prevede l'incremento della dotazione del Fondo per le politiche sociali, proprio al fine di fronteggiare le spese recate dalle norme introdotte in altri articoli del testo.

Il senatore TIRELLI ritiene comunque insufficienti le risorse stanziate e ribadisce che, a suo parere, in molti articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati si indicano nuove funzioni a carico degli enti locali, senza individuare le relative risorse. Si sofferma poi sull'articolo 10 del disegno di legge n. 4641, relativo alle IPAB, criticando la scelta di conferire al Governo una delega legislativa su una materia così delicata

sulla quale sarebbe stato preferibile non circoscrivere il ruolo del Parlamento alla mera espressione di un parere delle Commissioni competenti sullo schema di decreto legislativo che verrà trasmesso dal Governo. Gli Istituti più efficienti, in particolare quelli che svolgono assistenza nel settore scolastico, sono fortemente penalizzati dal disegno di legge n.4641, e rischiano di vedere esaurita la loro operatività una volta che la delega sia stata esercitata.

Il senatore Tirelli annuncia la presentazione di uno specifico ordine del giorno per la salvaguardia delle IPAB assistenziali, anche se concorda con la necessità di riformare quelli trasformati in enti di gestione patrimoniale.

Esprime inoltre forte perplessità per il trattamento riservato agli stranieri, anche in attesa di regolarizzazione, che appare più favorevole di quello previsto per i cittadini italiani.

Il ministro TURCO sottolinea che nessuna disparità di trattamento, connessa alla cittadinanza, è contenuta nel disegno di legge n.4641 e che non è previsto alcun diritto sociale alla assistenza per gli extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno.

Il senatore TIRELLI, dopo essersi riservato di svolgere, sul punto, ulteriori approfondimenti, annuncia la presentazione di emendamenti, finalizzati non al perseguimento di finalità ostruzionistiche, ma a favorire le categorie più disagiate. Auspica la disponibilità della maggioranza a modificare il testo approvato dalla Camera accogliendo anche i suggerimenti dei Gruppi di opposizione, al fine di approvare una legge realmente a favore dei soggetti più deboli.

Il senatore LAURO ritiene condivisibili gran parte dei principi e delle finalità enunciati nel disegno di legge recentemente approvato dalla Camera dei deputati, ma dissente sulle modalità con cui si intendono realizzare gli obiettivi del riordino del sistema dell'assistenza sociale. In particolare, a suo parere, è mancato un adeguato coinvolgimento delle regioni e non risulta che la Conferenza unificata Stato-Regioni sia stata interpellata sui contenuti del disegno di legge n. 4641. Al ministro TURCO - che fa presente che tale consultazione è stata svolta e che anche gli assessori alle politiche sociali insediatosi dopo le recenti elezioni si sono espressi in maggioranza a favore di una rapida approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati - il senatore Lauro fa presente di ritenere comunque utile, in assenza di una espressione formale dell'avviso della Conferenza unificata Stato-Regioni, una specifica audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Infatti, a suo parere, il disegno di legge n. 4641 detta disposizioni che violano i principi sanciti dall'articolo 117 della Costituzione in materia di autonomia regionale e, a tale proposito, ritiene necessario in particolare rivedere il comma 7 dell'articolo 1, nella parte in cui si afferma che tutte le disposizioni della legge costituiscono principi

fondamentali ai quali le Regioni devono attenersi nell'esercizio della potestà legislativa.

Anche il principio di sussidiarietà, così come viene enunciato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, desta non poche perplessità e si discosta in modo rilevante anche dalla più convincente definizione recentemente fornita dal Presidente del Senato: in linea generale, infatti, la sua parte politica ritiene che l'azione dei soggetti pubblici debba essere sempre considerata sussidiaria rispetto alla libera iniziativa dei soggetti privati e, in particolare, nel campo dell'assistenza, all'iniziativa della famiglia, considerata nel testo in discussione non come una risorsa da attivare, ma relegata al ruolo di soggetto passivo degli interventi assistenziali. Nel disegno di legge all'esame, inoltre, le competenze dello Stato vanno bene al di là della definizione dei livelli minimi delle prestazioni, e, di conseguenza, prevale la tendenza a comprimere ed impoverire le competenze assegnate alle autonomie locali. In particolare, ai comuni sono conferiti solo compiti attuativi della normativa, con un drastico ridimensionamento della loro autonomia.

Occorre infine considerare la possibilità di pervenire ad uno stralcio dell'articolo 10, recante delega per il riordino delle istituzioni pubbliche dell'assistenza e beneficenza. In conclusione, il senatore Lauro si riserva di approfondire altri aspetti del disegno di legge n. 4641 in sede di illustrazione degli emendamenti che verranno presentati, e ribadisce l'esigenza di procedere ad un'audizione dei rappresentanti delle Regioni.

Il senatore MULAS, sottolineata la grande rilevanza della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, osserva che l'individuazione di norme in grado di coordinare e valorizzare l'insieme delle iniziative assistenziali pubbliche e private è un compito di primaria importanza e, proprio per questo motivo, sarebbe bene, nell'ambito della discussione parlamentare, valutare con attenzione e senza pregiudiziali, tutte le proposte intese a migliorare il testo trasmesso dalla Camera, provenienti sia dai Gruppi politici di maggioranza sia dai Gruppi dell'opposizione, considerato anche che i motivi di incertezza e di perplessità sono circoscritti e i problemi posti appaiono, per lo più, facilmente risolvibili. Anche il Ministro, nel suo intervento precedente all'inizio della discussione generale, ha sostenuto la necessità di evitare forzature ed ha parlato di rispetto per le diverse sensibilità politiche: sarebbe opportuno estendere tale condivisibile principio anche alle associazioni e agli enti che hanno chiesto di essere sentiti e che, a quanto sembra di comprendere dagli orientamenti espressi dalla maggioranza durante la discussione, non verranno ascoltati. Ciò appare tanto più contraddittorio, in quanto il testo trasmesso dalla Camera dei deputati nasce proprio dalla confluenza di varie iniziative legislative parlamentari e da un ampio confronto con le parti sociali e con tutti i soggetti interessati, e non si comprende per quale motivo si debba escludere, per il dibattito al Senato, il supporto di un'adeguata fase conoscitiva, a meno che non si intenda sancire nei fatti il principio per cui a questo ramo del Parlamento spetta soltanto un compito di registrazione passiva delle

decisioni adottate presso la Camera dei deputati dove, è bene ricordarlo, il provvedimento all'esame è stato fermo per anni. Ove tale deprecabile ipotesi dovesse rivelarsi fondata, la maggioranza dovrebbe assumersi le sue responsabilità, per aver attuato una vera e propria lesione dei principi del bicameralismo perfetto e delle prerogative dei Gruppi politici e dei singoli parlamentari. La sua parte politica – prosegue il senatore Mulas – auspica tempi rapidi per l'approvazione definitiva del provvedimento, ma è contraria a qualsiasi accelerazione ingiustificata e ritiene che la speditezza dell'*iter*, rivendicata per il disegno di legge n. 4641, dovrebbe essere perseguita con analoga convinzione anche per l'esame dei disegni di legge e per lo svolgimento delle interrogazioni di iniziativa dei parlamentari dell'opposizione.

Nel merito del provvedimento in titolo, il senatore Mulas osserva che nel contesto di una legge quadro recante principi intesi ad assicurare l'uniformità delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale, desta forte perplessità l'inserimento di alcune deleghe legislative, in particolare quella per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui all'articolo 10. Sui compiti assegnati alle provincie sono emersi, nel corso del dibattito, numerosi rilievi critici, anche da parte dei parlamentari della maggioranza. Una vistosa carenza del testo all'esame riguarda poi l'assenza della previsione di interventi mirati al sostegno dei soggetti che versano nelle condizioni più gravi di disagio sociale e di emarginazione e, a tale proposito, il senatore Mulas auspica che non si voglia colmare tale lacuna con un nuovo intervento legislativo.

In conclusione, il senatore Mulas, dopo aver ribadito l'esigenza di procedere ad un ciclo di audizioni, auspica che il confronto parlamentare si svolga in modo aperto, senza pregiudiziali e con i tempi necessari per produrre una legge adeguata alle esigenze della società italiana. Esprime infine il proprio rammarico per la circostanza, informalmente fattagli conoscere dal Presidente, per cui un parlamentare appartenente alla sua parte politica, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, non potrà più intervenire nella discussione generale.

A proposito di tale ultima osservazione, il PRESIDENTE precisa che nell'ultima seduta le Commissioni riunite, esaminando le sue proposte relative al programma dei lavori, hanno convenuto sull'opportunità di concludere entro la seduta odierna la discussione generale. Ciò non impedirà a chi lo voglia di intervenire in altre fasi del dibattito.

Il senatore GUBERT, richiamandosi al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si sofferma sul concetto di sussidiarietà che, a suo parere, risulta notevolmente distorto nel disegno di legge n. 4641. Nel rapporto tra i vari livelli di governo il potere decisionale viene concentrato infatti nella regione, mentre è il comune, da solo o in associazione con altri se di dimensioni ridotte, che costituisce il principale centro di realizzazione degli interventi di assistenza sociale. Il potere regionale può trovare giustificazione nella assegnazione a questo ente

della competenza in tema di assistenza e beneficenza operata dall'articolo 117 della Costituzione, ma, se si pone attenzione alla sostanza del problema, non emergono motivi validi per cui al comune debba spettare solo una competenza esecutiva.

Si rilevano inoltre, in diversi passaggi del testo approvato dalla Camera dei deputati, alcune ambiguità terminologiche, soprattutto in relazione alla definizione dei compiti dello Stato, rispetto ai quali non si comprende se l'accento sia posto sull'individuazione di *standard* minimi delle prestazioni ovvero sulla uniformità delle stesse. In relazione a questo problema va interpretata la condizione posta nel richiamato parere della Commissione per le questioni regionali sul disegno di legge n. 4641, che chiede di specificare i principi fondamentali richiamati nell'articolo 1, comma 7, distinguendoli dalle disposizioni di altra natura.

Il concetto di sussidiarietà rileva anche con riferimento al rapporto tra iniziativa sociale e ruolo del soggetto pubblico. In numerosi passaggi del testo approvato dalla Camera, che esprime la mediazione, non sempre riuscita, di diverse culture politiche, si riconosce infatti ai soggetti pubblici, come nel caso delle IPAB, la regia delle attività e non una attività di integrazione dell'azione degli operatori sociali. Lo Stato, nelle sue varie articolazioni, tende poi ad assumere il monopolio della pubblicità, che in molti casi però precede la statualità, come è riconosciuto dalla Costituzione. Alcuni articoli del disegno di legge n. 4641, in particolare il 15 ed il 16, sono pienamente condivisibili, in quanto individuano la famiglia come soggetto primario dell'assistenza, differentemente da altre norme del disegno di legge in cui tale primato è riconosciuto all'ente pubblico.

Il senatore Gubert conclude auspicando la possibilità di risolvere positivamente queste ambiguità, ferme restando le questioni di principio sulle quali la mediazione tra diverse istanze risulta più difficile.

Il senatore PINGGERA ritiene giusto concentrare i tempi della discussione e soffermarsi sugli aspetti essenziali del testo approvato dalla Camera, che giudica molto positivamente. Annuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 1, comma 7, per la parte relativa agli statuti delle regioni a statuto speciale che, a suo parere, risulta impropriamente formulata.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, verificato il numero legale, pone in votazione, secondo quanto disposto dalle Commissioni riunite nella seduta del 5 luglio, la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni informali, avanzata, nella predetta seduta, dal senatore Zanolletti.

La richiesta non è accolta.

Replica quindi agli intervenuti il relatore Lino DIANA, il quale osserva preliminarmente che, relativamente alle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, i rappresentanti di tutti

i Gruppi politici hanno convenuto sull'esigenza di procedere in modo rapido e senza limitare artificiosamente i tempi dell'esame stesso, nell'osservanza dei principi costituzionali e regolamentari che regolano il sistema bicamerale. Posta in questi termini, la questione sollevata in numerosi interventi trova soluzione di per se stessa, poiché dalla convergenza sull'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva della normativa di riordino del sistema dell'assistenza deriva conseguentemente l'assenso sulla speditezza dell'*iter* parlamentare, anche perché da una tale scelta non risultano in alcun modo lesi i diritti e le prerogative dei singoli e dei Gruppi.

Molte delle critiche rivolte al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, sugli obiettivi del quale si registra peraltro un consenso che va oltre lo schieramento politico di maggioranza, si sono appuntate sul modo in cui è stato definito il principio di sussidiarietà e, in particolare, sul rapporto che viene stabilito con il mondo del cosiddetto privato sociale. In tale contesto è stato discusso e criticato il comma 7 dell'articolo 1, e, a tale proposito, occorre precisare che su tale formulazione non sembra possano essere avanzate censure di carattere ordinamentale, dato che la discussione verte essenzialmente sulla scelta politica di considerare o meno tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4641 alla stregua di principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Approvando tale disposizione, la Camera dei deputati sembra avere voluto sottolineare la pregnanza della normativa di riforma dell'assistenza sociale e non certo determinare un *vulnus* nelle prerogative delle Regioni delineate nell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto, anche la condizione espressa nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali si può considerare assolta poiché, proprio affermando che tutte le disposizioni del disegno di legge costituiscono principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa regionale, si assicura la specificità della formulazione normativa richiesta dalla Commissione parlamentare medesima.

Sempre con riferimento al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, relativamente all'osservazione riguardante l'introduzione di una clausola atta a consentire alle Regioni a statuto ordinario di adeguare entro un congruo termine la propria legislazione, il relatore rileva che, considerate le sollecitazioni provenienti da numerosi soggetti istituzionali e la non eccessiva stringatezza dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 4641 presso il Senato, destinato, presumibilmente, a non esaurirsi prima dell'autunno, è ragionevole ritenere che le Regioni stesse dispongano del tempo necessario a predisporre sin da ora gli strumenti legislativi di attuazione della nuova normativa, e non sembra quindi opportuno introdurre un termine specifico.

Per quanto concerne il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il relatore Lino Diana osserva, anche sulla base di contatti informali avuti con alcune rappresentanze delle IPAB, che una lettura più attenta dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa conferita all'articolo 10 consente di escludere la possibilità che in sede

di riordino vi sia confusione tra gli IPAB che operano in ambito socio-assistenziale e IPAB che operano in ambito scolastico.

Nel corso della discussione, da parte di alcuni parlamentari, è stato posto il problema di tramutare l'esigibilità dei diritti nella garanzia degli stessi: ad avviso del relatore, l'esigibilità del diritto, in quanto presuppone l'azione processuale, si tramuta in garanzia del diritto medesimo solo a condizione che l'istanza giurisdizionale adita dichiari la fondatezza della domanda.

È stato posto, in particolare da parte del senatore Tirelli, il problema dell'adeguatezza della normativa trasmessa dalla Camera dei deputati al dettato dell'articolo 81 della Costituzione e, in particolare, è stato ritenuto in contrasto sostanziale con lo stesso articolo 81 la ricorrente affermazione per cui l'attribuzione di compiti assistenziali alle Regioni ed alle autonomie locali deve essere realizzata senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. A tale proposito, non si devono ignorare le parti del disegno di legge in titolo in cui sono specificamente individuate le risorse del Fondo per le politiche sociali rese disponibili per l'attuazione delle finalità indicate nella nuova normativa. Certamente, occorrerà valutare con attenzione la congruità dei finanziamenti previsti, soprattutto in relazione all'attuazione della parte programmatica della legge quadro, e, ove ve ne fosse la necessità, non mancheranno iniziative parlamentari finalizzate ad adeguare ulteriormente le risorse pubbliche destinate all'assistenza.

Nel corso del dibattito è stata segnalata una persistente impostazione centralistica del disegno di legge trasmesso dalla Camera, che si tradurrebbe, secondo alcuni interventi, in una violazione dei principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione: in realtà, con la definizione da parte della legge statale di un nucleo di principi intesi a garantire l'universalità e l'uniformità degli interventi – soprattutto in un contesto nazionale caratterizzato dalla persistenza di forti squilibri territoriali che richiamano l'urgenza di adeguati interventi perequativi – non si viene in alcun modo a ledere l'autonomia delle Regioni, poiché l'indicazione di *standard* minimi delle prestazioni è funzionale al perseguimento del principio di eguaglianza sostanziale enunciato all'articolo 3 della Costituzione. Il relatore pertanto non ravvisa nel testo all'esame quei rigurgiti di centralismo al quale ha fatto riferimento nel suo intervento il senatore Gubert, con il quale peraltro concorda circa la necessità di delineare un ruolo sempre più incisivo e visibile delle autonomie locali e di attribuire alla persona e alla famiglia il ruolo centrale che la Costituzione riconosce.

Per questo specifico aspetto, soprattutto in relazione al ruolo della famiglia, non si può peraltro non ricordare come il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati rappresenti il superamento di marcate differenze che, in passato, sin dalle discussioni dell'Assemblea Costituente, hanno contrassegnato da un lato la visione politica dei cattolici democratici e dall'altro quella delle forze politiche di sinistra e del centro democratico di ispirazione laica. La riforma dell'assistenza, per questo aspetto, valorizza la cultura politica del cattolicesimo democratico e sancisce una significativa convergenza con le altre forze di diversa ispira-

zione politica e culturale che si trovano a condividere l'attuale esperienza di governo. Anche se la famiglia non è coinvolta direttamente nella programmazione e nella gestione degli interventi assistenziali, è innegabile che il disegno di legge n. 4641 ha avviato un processo che non esclude aprioristicamente il perseguimento di un tale risultato. Analogamente, per quanto attiene all'esigenza di una più puntuale formulazione del principio di sussidiarietà, non si possono negare i passi in avanti già compiuti con il provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Battafarano ha chiesto di svolgere la sua replica nella prossima seduta che, come concordato con il presidente Villone, ove le Commissioni riunite convengano, si terrà martedì 17 luglio alle ore 11,30, per lo svolgimento delle repliche del senatore Battafarano e del Ministro e per l'inizio dell'illustrazione degli emendamenti.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,50.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

(3910) BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente CAPONI ricorda che era in corso la discussione generale.

La senatrice BETTONI BRANDANI rammenta come nel corso della discussione alcuni colleghi abbiano sollevato perplessità sul ruolo dei trattamenti termali nel sistema sanitario rilevando l'assenza di evidenze scientifiche che ne dimostrassero l'utilità terapeutica alla luce di parametri obiettivi di appropriatezza ed efficacia. A tale proposito, premesso che si tratta di una valutazione che non tutto il mondo scientifico condivide e ferma restando la necessità di apprestare una adeguata tutela giuridica ad un settore che ha comunque grande rilievo anche dal punto di vista industriale e occupazionale, ella invita i colleghi a non limitarsi ad un approccio troppo tecnicistico alla questione del ruolo delle cure termali.

Infatti va rilevato che rientra nella promozione della salute collettiva anche lo sviluppo di attività dirette a favorire il benessere generale e a migliorare la qualità della vita; è certamente vero che non devono essere accolte al Servizio sanitario nazionale le spese relative a trattamenti che non hanno un valore terapeutico specifico, ma appunto le cure termali non incidono ormai che in misura del tutto marginale sulla spesa sanitaria pubblica, in quanto vengono rimborsate per un numero molto limitato di patologie per le quali la loro efficacia terapeutica è riconosciuta, per un onere complessivo di circa 100 miliardi annui.

Il senatore MASCIONI nel condividere le relazioni svolte dai senatori Di Orio e Gambini sottolinea l'opportunità di impegnare il Governo, mediante un apposito ordine del giorno, a fornire un'interpretazione della norma di cui al comma 2 dell'articolo 8 che non contrasti con le previsioni del decreto legislativo n. 229 del 1999 in materia incompatibilità.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5. Il rinvio all'articolo 22 della legge n. 59 del 1997 necessita, a suo avviso, di uno specifico approfondimento, tenendo conto del fatto che gli stabilimenti termali *ex Eagat* erano di proprietà del Tesoro, mentre nel caso in esame si tratta di strutture di proprietà dell'Inps. Va chiarito, quindi, quali procedure si intendano seguire e se è stata valutata l'esigenza di non penalizzare il patrimonio dell'Inps. Precisa, comunque, di essere favorevole al trasferimento dei suddetti stabilimenti alle regioni e ai comuni.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO si sofferma in primo luogo sulle critiche formulate in relazione al ruolo terapeutico delle cure termali.

In proposito egli ricorda che nel 1994 il Ministero della sanità istituì un'apposita commissione che valutò le cure prestate da 291 stabilimenti termali a circa 50.000 pazienti, una delle più vaste platee cioè sulle quali si sia mai esercitato uno studio epidemiologico in Italia. Le conclusioni della commissione, avallate anche dal Consiglio superiore di sanità, non solo confermavano l'importanza delle cure termali come strumento di promozione del benessere generale, ma ne riconoscevano anche l'utilità terapeutica per alcune patologie.

Quanto alle perplessità da più parti sollevate in ordine all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina termale, egli condivide senz'altro la valutazione di carattere generale circa la deleteria proliferazione delle scuole specialistiche che sicuramente non è conforme alla realtà del sistema formativo medico europeo.

Tuttavia egli ritiene che l'anomalia italiana debba essere affrontata in maniera globale, sopprimendo quei corsi di specializzazione che appaiono realmente inutili o che replicano altri corsi già esistenti, e non certo evi-

tando di istituire scuole che possono presentare una loro utilità e autonomia scientifica.

Anche la critica relativa alla mancata quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione della scuola di specializzazione si deve, a suo parere, ritenere infondata dal momento che la normativa relativa alle borse di studio per le scuole di specializzazione prevede che queste siano annualmente ripartite tra le scuole esistenti. L'istituzione della scuola di medicina termale, pertanto, non determinerebbe nuovi oneri ma una rimodulazione delle risorse già impegnate.

Il relatore Di Orio si sofferma infine sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 8, auspicando l'approvazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a fornirne un'interpretazione coerente con le norme sulle incompatibilità previste per i medici del Servizio sanitario nazionale.

Il relatore per la 10^a Commissione GAMBINI fa presente che appare prevalente l'esigenza di operare in modo da giungere all'approvazione del disegno di legge di riordino del sistema termale in tempi rapidi e comunque prima della fine della legislatura. Per tale ragione, egli ha sostenuto l'opportunità di presentare specifici ordini del giorno su talune disposizioni del testo approvato dalla Camera che meritano un particolare approfondimento, senza però dar luogo a modifiche.

Ribadisce quanto già affermato nella relazione introduttiva in ordine alla capacità del sistema termale italiano di superare la crisi che si era manifestata nei primi anni '90 in seguito alla opportuna conclusione della fase del cosiddetto «termalismo assistito». I soggetti operanti nel settore hanno dimostrato di saper intraprendere strade nuove, rilanciando le aziende e attuando investimenti. Anche in base a tali considerazioni, non condivide i rilievi formulati in qualche intervento relativamente all'assenza di risorse finanziarie a sostegno delle norme proposte. Nel settore termale, a suo avviso, non si avverte una richiesta di finanziamenti, quanto piuttosto di un quadro legislativo certo all'interno del quale realizzare una efficace azione di sviluppo.

Ritiene che tra le disposizioni su cui è necessario operare un approfondimento vi è quella, richiamata dal senatore Mungari, che si riferisce agli stabilimenti termali di proprietà dell'Inps. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un ordine del giorno che indichi la necessità di tener conto, all'interno dei piani di rilancio previsti dall'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, della diversa situazione rispetto agli stabilimenti *ex Eagat* e quindi della tutela del patrimonio dell'Inps.

Il sottosegretario FUMAGALLI, dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto delle relazioni e per i contributi offerti dal dibattito, dichiara che il Governo condivide gli obiettivi perseguiti dai disegni di legge in esame, rinviando alle valutazioni formulate dal senatore Di Orio sulla efficacia delle cure termali.

Considera complessivamente soddisfacente l'impianto normativo proposto dal testo proveniente dalla Camera e prioritaria l'esigenza di approvarlo in via definitiva in tempi rapidi, pur in presenza di talune formulazioni che dovrebbero essere precisate in modo più efficace.

È dell'avviso che sia fortemente avvertita tra gli operatori del settore l'esigenza di disporre di un quadro di certezze normative e che si possano superare, nella fase attuativa, talune perplessità concernenti l'entità delle risorse finanziarie per le borse di studio e le modalità di trasferimento degli stabilimenti di proprietà dell'Inps.

Il relatore GAMBINI propone di richiedere che l'esame dei disegni di legge in titolo sia trasferito in sede deliberante.

Il senatore TRAVAGLIA si esprime in senso contrario. Ritiene che l'esame possa comunque svolgersi in tempi rapidi.

Si associa il senatore WILDE.

Il senatore MICELE avanza l'ipotesi di richiedere il trasferimento dell'esame in sede redigente.

Il senatore DEMASI esprime perplessità su tale proposta.

Il senatore TOMASSINI si riserva di formulare il proprio orientamento in una fase successiva.

Il senatore MONTELEONE ritiene che occorrerebbe preliminarmente chiarire come si intendono risolvere alcuni dei problemi ancora aperti, come ad esempio quelli degli stabilimenti di proprietà dell'Inps.

Il presidente CAPONI, preso atto degli orientamenti emersi, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 4651 (già assunto quale testo base) alle ore 18 di lunedì 17 luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

con la

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

50^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della V Commissione

Augusto FANTOZZI

indi del vicepresidente della V Commissione

Pietro ARMANI

La seduta inizia alle ore 9,45.

(Doc. LVII, n. 5) Attività conoscitiva preliminare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

Audizione di rappresentanti dell'UPI e dell'UNCCEM

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Gino NUNES, *componente dell'ufficio di presidenza dell'UPI*, il dottor Alberto CAVALLI, *componente dell'ufficio di presidenza dell'UPI*, e il dottor Valerio PRIGNACHI, *vicepresidente dell'UNCCEM*.

Intervengono successivamente, ponendo domande e formulando osservazioni, Augusto FANTOZZI, *presidente*, ed i senatori Giuseppe VEGAS (FI), Antonio PIZZINATO (DS-U), Nicolò SELLA DI MONTELUCE (FI) e Giovanni FERRANTE (DS-U).

Replicano quindi il dottor Gino NUNES, *componente dell'ufficio di presidenza dell'UPI*, e il dottor Alberto CAVALLI, *componente dell'ufficio di presidenza dell'UPI*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ISAE

(Ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato).

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione la professoressa Fiorella PADOA SCHIOPPA KOSTORIS, *presidente dell'ISAE*.

Intervengono successivamente, ponendo domande e formulando osservazioni, Augusto FANTOZZI, *presidente*, i deputati Guido POSSA (FI), Maria CARAZZI (comunista) e Livio PROIETTI (AN) e i senatori Nicolò SELLA DI MONTELUCE (FI) e Luigi VIVIANI (DS-U), ai quali replica la professoressa Fiorella PADOA SCHIOPPA KOSTORIS.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT

(Ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato).

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione il professor Alberto ZULIANI, *presidente dell'ISTAT*.

Intervengono, ponendo domande e formulando osservazioni, il deputato Giuseppe NIEDDA e il deputato Teresio DELFINO ed i senatori Nicolò SELLA DI MONTELUCE (FI) e Antonio PIZZINATO (DS-U).

Replicano quindi il professor ZULIANI, *presidente dell'ISTAT*, e la dottoressa Luisa PICOZZI, *capo del dipartimento contabilità erariale ed analisi economica dell'ISTAT*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'UGL e della CISAL

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Nazzareno MOLLICONE, *responsabile dell'ufficio studi dell'UGL*, ed il dottor Ulderico CANCELLA, *segretario confederale della CISAL*.

Intervengono, ponendo domande e formulando osservazioni, i deputati Livio PROIETTI e Teresio DELFINO (Misto CDU) ed il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U).

Replicano quindi il dottor Nazzareno MOLLICONE, *responsabile dell'ufficio studi dell'UGL*, ed il dottor Ulderico CANCELLA, *segretario confederale della CISAL*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Confindustria

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Antonio D'AMATO, *presidente della Confindustria*, e il dottor Giampaolo GALLI, *direttore del centro studi della Confindustria*.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Pietro ARMANI (AN), Nicola BONO (AN), Salvatore CHERCHI (DS-U), Teresio DELFINO (Misto-CDU) e i senatori Giuseppe VEGAS (FI), Nicolò SELLA DI MONTELUCE (FI), Giovanni FERRANTE (DS-U) e Antonio Enrico MORANDO (DS-U), ai quali replica il dottor Antonio D'AMATO, *presidente della Confindustria*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti della Confcommercio, della Confartigianato, della Confe-
sercenti, della CONFAPI e della CNA**

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Marco VENTURI, *presidente della Confesercenti*, il dottor Carlo MOCHI, *vice segretario generale della Confcommercio*, il dottor Sandro NACCARELLI, *direttore della CONFAPI*, il dottor Ivano SPALANZANI, *presidente della Confartigianato*, e il dottor Gonario NIEDDU, *presidente della CNA*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Confcooperative, della Lega delle cooperative, della Confagricoltura, della Coldiretti e della CIA

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione il dottor Vincenzo MANNINO, *segretario generale della Confcooperative*, il dottor Elio GRASSUCCI, *vicepresidente della Lega delle cooperative*, il dottor Franco PASQUALI, *segretario generale della Coldiretti*, il dottor Carmine MASONI, *componente della direzione generale della CIA*, ed il dottor Filippo TRIFILETTI, *responsabile dell'area ambiente e struttura della Confagricoltura*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

556^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PASQUALI propone che venga inserito all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 4691 recante norme in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, che è stato già assegnato in sede deliberante.

Il senatore PELLEGRINO, nel dichiararsi favorevole a questa proposta, ricorda l'*iter* di questo provvedimento, che, alla sua origine, era una disposizione inserita nel disegno di legge sulla giustizia amministrativa (atto Senato n. 2934), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto che anche quest'ultimo disegno di legge, anch'esso recentemente approvato, in sede deliberante, dalla competente Commissione della Camera dei deputati, venga iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente VILLONE, nel condividere la proposta avanzata dalla senatrice Pasquali, propone che anche il disegno di legge n. 2934-B, da ultimo citato, nonché il disegno di legge n. 3312-B (recante norme per il potenziamento degli organici dei vigili del fuoco), vengano iscritti all'ordine del giorno non appena assegnati alla Commissione.

La Commissione conviene con questa proposta.

Il presidente VILLONE ricorda infine che è stato assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 4^a il disegno di legge n. 4699 recante disposizioni riguardanti le Forze armate e le Forze di polizia. Questo provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati e dovrà essere, a suo avviso, quanto prima iscritto all'ordine del giorno delle due Commissioni riunite.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio, con la votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori il subemendamento 1.100/1, con il parere favorevole del sottosegretario CANANZI, è approvato dalla Commissione.

Il subemendamento 1.000/2 è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 1.100 (nuovo testo), come modificato dall'approvazione del subemendamento, è approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.12 a 1.5.

Il RELATORE, il rappresentante del Governo e il presidente VILLONE osservano la estraneità al contenuto proprio del provvedimento dell'emendamento 1.3, che, conseguentemente, viene ritirato dal senatore PINGGERA.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono approvati, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.100 (nuovo testo)/2 e 2.100 (nuovo testo)/3, mentre, con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, il subemendamento 2.100 (nuovo testo)/1 risulta respinto. Con distinta votazione viene quindi approvato l'emendamento 2.100 (nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 2. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 3.100 (nuovo testo)/1 e 3.100 (nuovo testo)/2, di identico contenuto, sono approvati dalla Commissione.

Posto ai voti il subemendamento 3.100 (nuovo testo)/4, per la parte in cui prevede la soppressione del comma 3 dell'emendamento 3.100 (nuovo testo), è respinto dalla Commissione.

Il subemendamento 3.100 (nuovo testo)/3 viene invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 3.100 (nuovo testo), come modificato dall'approvazione dei subemendamenti, posto ai voti è quindi approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PINGGERA, a quest'ultimo proposito, ricorda il contenuto dell'emendamento 3.12, che si riserva di riproporre in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Il relatore PELLEGRINO ribadisce il proprio avviso contrario sulla formulazione dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), sollecitando invece l'approvazione dell'emendamento 3.0.101 a sua firma.

Il sottosegretario CANANZI ricorda le diverse interpretazioni che sono state fornite della motivazione della sentenza n. 971 del 1988, riprese dal parere formulato dalla Commissione giustizia, e ribadisce le ragioni che spingono il Governo a prevedere effetti automatici delle pronunce di condanna, per alcuni gravi reati, nel procedimento disciplinare. Si dichiara peraltro disponibile a rivedere la formulazione del primo comma dell'emendamento 3.0.100 per restringere l'ambito di applicazione di questa previsione e venire quindi incontro ai rilievi mossi dalla Commissione giustizia e fatti propri dal relatore. Si potrebbe, ad esempio, precisare che il rapporto di lavoro è risolto solo qualora la pena comminata non sia inferiore a tre anni di reclusione.

Il relatore PELLEGRINO, preso atto della disponibilità del rappresentante del Governo, propone che la formulazione del primo comma del citato emendamento venga integrata chiarendo che il rapporto di lavoro è risolto in tutti i casi in cui il giudice penale non abbia disposto la sospensione condizionale della pena. Quanto al secondo comma, ritiene

preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento 3.0.101 a sua firma.

Il senatore PINGGERA, con riferimento alla proposta avanzata dal relatore, osservato che la sospensione condizionale della pena può essere negata nel caso il condannato abbia precedenti penali, chiede se anche in questa ipotesi debba procedersi all'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

Il relatore PELLEGRINO dà una risposta affermativa a tale quesito, osservando che l'onorabilità del dipendente è pregiudicata in modo significativo dall'esistenza di precedenti penali.

Il senatore BESOSTRI, pur concordando con la proposta avanzata dal relatore ritiene che debba comunque farsi riferimento alla durata della pena; vi sono infatti, nel caso di alcuni reati, mancate sospensioni condizionali della pena per periodi assai brevi.

Il presidente VILLONE osserva che la disciplina in esame concerne i soli reati indicati nell'articolo 2, comma 1, nel testo modificato dall'approvazione dell'emendamento 2.100 (nuovo testo).

La senatrice DENTAMARO dichiara di concordare con la proposta avanzata dal relatore, osservando che i reati cui fa riferimento la disposizione da ultimo citata dal Presidente, sono reati per i quali si prevede la pena di almeno un anno di reclusione.

Quanto alla formulazione del secondo comma dell'emendamento 3.0.100, osserva che, far decorrere il termine di 90 giorni, previsto dal secondo periodo di tale disposizione, dalla comunicazione della sentenza di condanna all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, potrebbe comportare l'eventualità di un inutile decorso di tale termine qualora il lavoratore presti servizio in un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (ad esempio in posizione di comando), essendo solo quest'ultima amministrazione competente in materia disciplinare. Propone pertanto una riformulazione di questo inciso, facendo riferimento non «all'ente presso cui il dipendente presta servizio», ma all'ente di appartenenza.

Il sottosegretario CANANZI dichiara di condividere questo rilievo, mentre il senatore BESOSTRI propone che la sentenza venga comunicata all'amministrazione competente per il procedimento disciplinare.

Il presidente VILLONE osserva invece che si potrebbe prevedere la comunicazione della sentenza sia all'amministrazione di appartenenza, sia all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

A quest'ultimo proposito, il senatore BESOSTRI osserva che si potrebbe prevedere che venga data una semplice notizia all'ente presso cui il lavoratore presta servizio.

Ritirato dal RELATORE l'emendamento 3.0.101 e dichiarato decaduto il subemendamento 3.0.100 (nuovo testo)/1 per assenza del proponente, il relatore PELLEGRINO propone che il primo comma dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo) venga riformulato precisando che si fa riferimento alla sola condanna a pena detentiva non sospesa.

Il senatore PASTORE chiede le ragioni di questa integrazione.

Il relatore PELLEGRINO osserva che il riferimento alla sola pena detentiva non sospesa soddisfa al contempo l'esigenza, che motiva la proposta del Governo, di garantire un automatico effetto della sentenza penale di condanna nel procedimento amministrativo, tenendo peraltro conto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale.

Il sottosegretario CANANZI, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, riformula l'emendamento 3.0.100 (nuovo testo).

Su proposta del relatore, l'emendamento 3.0.100 (nuova formulazione) viene posto ai voti per parti separate.

La Commissione approva il primo comma dell'emendamento 3.0.100 (nuova formulazione), quindi, dopo un breve dibattito in cui prendono la parola il relatore PELLEGRINO ed il senatore BESOSTRI, il secondo comma del medesimo emendamento.

L'emendamento 3.0.200, con il parere favorevole del relatore, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1, l'emendamento 4.100 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente VILLONE ed il senatore BESOSTRI osservano che le motivazioni che sorreggono gli emendamenti sono nel senso di garantire la prevalenza delle disposizioni contenute nell disegno di legge in esame sulle norme di carattere contrattuale.

Concorda con questa interpretazione il sottosegretario CANANZI.

Dopo un breve dibattito in cui prendono la parola il presidente VILLONE ed i senatori BESOSTRI e PASTORE, il presidente VILLONE propone che, per rendere più chiaro l'intento della disposizione, venga eliminato l'inciso: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Conseguentemente, le senatrici PASQUALI e DENTAMARO, nonché il senatore PASTORE riformulano in un nuovo testo gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Gli emendamenti 5.1 (nuovo testo), 5.2 (nuovo testo) e 5.3 (nuovo testo), posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'emendamento 5.R.100.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.100, soppressivo dell'articolo, risultando conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con distinte votazioni, la Commissione approva infine l'emendamento 7.R.100 e conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI che, dato conto del contenuto del provvedimento in titolo, osserva che la sua emanazione si è resa necessaria e urgente per differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla prossima seduta, con la discussione del disegno di legge n. 4691 (nomina del Presidente della Corte dei conti),

nonché, se assegnati in tempo utile, con l'esame dei disegni di legge nn. 2934-B (giustizia amministrativa) e 3312-B (potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

All'emendamento 1.100 (nuovo testo), dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Nel primo comma, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", inserire le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"».

1.100 (Nuovo testo)/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.100 (nuovo testo), alla lettera b) capoverso 1-bis) dopo le parole: «di condanna» aggiungere le seguenti: «anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

1.100 (Nuovo testo)/2

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

- a) nella rubrica, le parole "di assoluzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

1-ter. La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia nel medesimo giudizio con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica"».

1.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

- a) nella rubrica, le parole "di assoluzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

1.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o di enti a prevalente partecipazione statale».

1.12

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione statale» con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

1.2

PASTORE

1.9 (Identico all'em. 1.2)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministrazione», con le seguenti: «i cui elementi trovano valutazione in tale sede sotto il profilo deontologico».

1.11

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «, o comunque commessi con abuso delle funzioni di ufficio,».

1.13

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

1.15

BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

1.1

DIANA Lino

Sopprimere il comma 2.

1.10

PASQUALI, MAGNALBÒ

1.14 (Identico all'em. 1.10) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 2, dopo le parole: «delle parti»: inserire le seguenti: «emessa dopo l'entrata in vigore della presente legge».

1.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

1.8 (Identico all'em. 1.6)

DENTAMARO

1.16 (Identico all'em. 1.6)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «ha efficacia», fino alla fine, con le seguenti: «non ha efficacia».

1.7

DENTAMARO

Al comma 2, sostituire le parole da: «all'accertamento», fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla qualificazione giuridica del reato addebitato ed al fatto che, non sussistendo prove evidenti di non colpevolezza, una sanzione disciplinare va comunque applicata.».

1.4

DIANA LINO

Al comma 2, dopo la parola: «fatto», inserire la seguente: «illecito».

1.5

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320 del codice penale non sono applicabili gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale.».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva».

2.100/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può

procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso un'altra pubblica amministrazione ovvero posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3 il rientro nell'ufficio può essere disposto anche in soprannumero. In presenza di obiettivi motivi per i quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383"».

2.100

IL GOVERNO

All'emendamento 2.100 nuovo testo, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.»

2.100 (Nuovo testo)/2

IL RELATORE

All'emendamento 2.100 nuovo testo, comma 2, dopo le parole: «aspettativa o disponibilità» aggiungere le seguenti: «con diritto al tratta-

mento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio».

2.100 (Nuovo testo)/3

IL RELATORE

All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva».

2.100 (nuovo testo)/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383"».

2.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di enti a prevalente partecipazione statale».

2.15

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione statale», con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

2.3

PASTORE

2.13 (Identico all'em. 2.3)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministrazione», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1».

2.14

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego.».

2.1

DIANA Lino

2.16 (Identico all'em. 2.1) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

2.23 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale».

2.6 ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le altre: «può trasferirlo, se possibile e se non contrario a norme di legge»

2.4 PASTORE

2.18 (Identico all'em. 2.4) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le seguenti: «si pronuncia sull'eventuale trasferimento, a seguito di indagine disciplinare, con provvedimento motivato».

2.17 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «lo trasferisce», inserire le seguenti: «, ove possibile,».

2.12 DENTAMARO

2.24 (Identico all'em. 2.12)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «ove possibile».

2.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non sia possibile tale trasferimento, l'amministrazione provvede ad una diversa utilizzazione del dipendente senza pregiudizio per il suo inquadramento e per il relativo trattamento economico».

2.8

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di trasferimento può essere adottato solo in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio».

2.19

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è pronunciata sentenza di proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

2.20

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di condanna».

2.11

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il trasferimento», fino a: «perde», con le altre: «Il trasferimento o il provvedimento che dispone una diversa utilizzazione, salvo che il dipendente chieda di rimanere

presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, perdono».

2.9

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «decorsi 5 anni», fino alla fine del periodo con le seguenti: «decorsi 3 anni dalla sua adozione senza che sia intervenuta sentenza di primo grado e comunque decorsi 5 anni senza che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna».

2.22

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di sentenza di proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

2.21

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici, anche economici,» inserire le seguenti: «o con partecipazione pubblica».

2.5

PASTORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e 323»; conseguentemente sopprimere le medesime parole al comma 2 dell'articolo 3.

2.7

DIANA LINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

2.2

DIANA LINO

Art. 3.

All'emendamento 3.100, comma 3 sopprimere le parole: «e, in ogni caso, decorsi cinque giorni dalla sua adozione».

3.100/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319 e 319-ter del codice penale i dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1, sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione.»

3.100

IL GOVERNO

All'emendamento 3.100 nuovo testo, sopprimere il comma 2.

3.100 (nuovo testo)/1

IL RELATORE

3.100 (nuovo testo)/2 (identico all'em. 3.100 n.t./1)

LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 3.100 nuovo testo sopprimere i commi 2 e 3.

3.100 (nuovo testo)/4

MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 3.100 nuovo testo, al comma 3, dopo la parola: «sentenza» inserire la seguente: «definitiva», e, dopo la parola: «proscioglimento», inserire le seguenti: «, ovvero quando il reato è dichiarato estinto con sentenza irrevocabile».

3.100 (nuovo testo)/3

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.»

3.100 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione i dipendenti, di cui all'articolo 1, a seguito di indagine disciplinare, possono essere sospesi dalle funzioni con provvedimento motivato, fino alla sentenza definitiva. La sospensione, se intervenuta, è revocata di diritto in caso di assoluzione in secondo grado».

3.28

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire la parola: «primo» con l'altra: «secondo».

3.36

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

3.38

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministrazione», con le altre: «di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.25

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «, o comunque commessi con abuso delle funzioni di ufficio,».

3.29 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego,».

3.1 DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

3.35 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale».

3.9 ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono sospesi», con le altre: «possono essere sospesi», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.»

3.20 DENTAMARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado».

3.19 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ovvero a quella di proscioglimento, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni».

3.39 IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine massimo della sospensione è di 5 anni».

3.18

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è disposto o confermato il sequestro dei beni che furono il profitto del reato o comunque il sequestro dei beni di proprietà dell'imputato fino all'ammontare del valore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, di cui l'imputato si è arricchito».

3.12

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Sopprimere il comma 2.

3.26

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo le parole: «della sentenza di condanna», inserire le seguenti: «a pena detentiva superiore a...».

3.40

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la cifra: «318», inserire le seguenti parole: «primo comma».

3.11

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 2, sostituire le parole: «320 e 323», con i seguenti: «320, 323, 325 e 326».

3.30

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2 sostituire le parole: «, 320 e 323» con le altre: «e 320».

3.10

ANDREOLLI

3.37 (Identico all'em. 3.10)

BUCCIERO

Al comma 2, dopo le parole: «, 320 e 323 del codice penale», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

3.2

DIANA LINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il rapporto di lavoro è risolto», con le altre: «deve essere iniziato il procedimento disciplinare, all'esito del quale il rapporto di lavoro può essere risolto».

3.21

DENTAMARO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito di procedimento disciplinare, salvo che si accerti la particolare tenuità del fatto».

3.31

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale disposizione si applica anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale».

3.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sospende il dipendente in attesa del procedimento disciplinare».

3.17

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è sospeso in attesa», con le altre: «può essere sospeso, se è iniziato il procedimento disciplinare, in attesa della definizione dello stesso.»

3.22

DENTAMARO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è sospeso», con le altre: «può essere sospeso».

3.32

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al termine del quale la massima sanzione comminabile è quella della sospensione dal servizio, senza stipendio, per un periodo pari all'entità della pena patteggiata, con contestuale attivazione della mobilità come previsto all'articolo 2, comma 1. Quest'ultima disposizione si applica anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro non definiti e ancora pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i collegi arbitrali o presso il giudice amministrativo o il giudice del lavoro, in qualunque grado di giudizio si trovino».

3.13

DIANA LINO

Al comma 3, sostituire le parole: «In tutti gli altri casi», *con le seguenti:* «In tutti i casi».

3.27

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere il primo periodo e premettere al secondo periodo le seguenti parole: «Nei casi di cui al primo periodo del comma 2,»

3.23

DENTAMARO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere pronunciata», *inserire le seguenti:* «con adeguata motivazione».

3.14

DIANA LINO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «instaurato a seguito di ampia istruttoria dell'ufficio competente come previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

3.15

DIANA LINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», *con l'altra:* «sessanta», *e al terzo periodo, sostituire la parola:* «centottanta», *con l'altra:* «centoventi».

3.33

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non trovano pertanto applicazione le norme di cui all'articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte in cui è prevista la facoltà dell'amministrazione di rinnovare, in tutto o in parte, il procedimento disciplinare».

3.4

DIANA LINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una volta intervenuta la decisione dei collegi arbitrali o del giudice amministrativo o del giudice del lavoro, i procedimenti disciplinari non possono essere rinnovati, fatta salva la possibilità per le parti di appellarsi ai successivi gradi di giudizio.»

3.16

DIANA LINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'omesso inizio del procedimento disciplinare comporta responsabilità disciplinare e obbliga al risarcimento del danno, anche morale, cagionato all'amministrazione».

3.24

DENTAMARO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», *inserire le seguenti:* «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

3.3

DIANA LINO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «la sentenza è trasmessa» *fino a:* «patrimoniali» *con le altre:* «si procede nei modi previsti dalla normativa vigente ad un accertamento patrimoniale».

3.41

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dispone», *con le altre:* «può disporre».

3.34

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, essa viene trasmessa dalla segreteria del giudice alla conservatoria dei registri immobiliari che provvederà d'ufficio alla trascrizione in favore del Comune, dandone comunicazione al Sindaco».

3.6

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. In tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, il procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti indicati nel medesimo articolo 2, comma 1.

2. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio, e deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

3.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

In tutti i casi di condanne con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, di un dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.0.101

IL RELATORE

All'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), al comma 2, dopo la parola: «irrevocabile», inserire le seguenti: «, anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,».

3.0.100 (nuovo testo)/1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.

2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.0.100 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.

2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di la-

voro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.0.100 (nuova formulazione)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.»

3.0.200

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coor-

dinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»

4.100

IL GOVERNO

All'emendamento 4.100 (nuovo testo), dopo le parole: «di condanna», inserire le seguenti: «, anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,».

4.100 (nuovo testo)/1

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»

4.100 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis», con le altre: «comma 2,».

5.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

5.2 (identico all'em. 5.1)

DENTAMARO

5.3 (identico all'em. 5.1) SCOPELLITI, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, PERA,
GRECO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

5.1 (nuovo testo) PASQUALI, MAGNALBÒ

5.2 (nuovo testo) (identico all'em. 5.1 nuovo testo) DENTAMARO

5.3 (nuovo testo) (identico all'em. 5.1 nuovo testo) SCOPELLITI, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
PERA, GRECO

Introdurre la seguente rubrica: «Prevalenza sulle disposizioni contrattuali».

5.R.100 IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.100 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

6.3 MAGNALBÒ, PASQUALI

6.9 (Identico all'em. 6.3) BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire la seguente: «non».

6.7

DENTAMARO

6.8 (identico all'em. 6.7)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai procedimenti penali» fino a: «in corso alla» con le seguenti: «se la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è intervenuta dopo la».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «penali, disciplinari ed amministrativi» con le seguenti: «penali e disciplinari».

6.5

DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso», con le seguenti: «instaurati successivamente».

6.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.1

SCOPELLITI

6.11 (identico all'em. 6.1)

BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se più favorevoli al dipendente, salvo quelle di natura procedurale».

6.4

PASTORE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.2

SCOPELLITI

6.12 (identico all'em. 6.2)

BATTAGLIA

Art. 7.

Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

7.R.100

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

610^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto

(4638) RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile

(4654) MILIO. – Concessione di indulto

(4658) SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(4674) CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI che si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 4654 che prevede esclusivamente la concessione di indulto in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a lire venti milioni per le pene pecuniarie. Il disegno di legge prevede altresì la concessione di indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'indulto. L'indulto si applicherebbe ai reati commessi fino al 1° giugno 2000 e verrebbe revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di clemenza, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Il disegno di legge n. 4598 prevede all'articolo 1 la concessione di amnistia per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena

detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Lo stesso articolo 1 prevede poi una serie di reati per i quali si stabilisce l'applicabilità dell'amnistia nonostante essi siano puniti con pena detentiva superiore nel massimo alla soglia dei quattro anni. L'articolo 2 disciplina le ipotesi di esclusione oggettiva dall'amnistia, individuando una serie di fattispecie, sia nell'ambito del codice penale sia nell'ambito della legislazione speciale, che per le loro caratteristiche si ritiene opportuno sottrarre all'ambito di operatività del provvedimento di clemenza. L'articolo 3 regola le modalità di computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, stabilendo tra l'altro che, a questi fini, si debba tener conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale, nonché dalla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui al numero 7 dell'articolo 61 del codice penale, ed escludendo invece che agli stessi fini si debba tener conto delle altre circostanze aggravanti. L'articolo 4 disciplina quindi la rinunciabilità dell'amnistia il cui termine di efficacia è fissato dal successivo articolo 5 con riferimento ai reati commessi fino al giorno 30 aprile 2000. Gli articoli da 6 a 10 hanno ad oggetto la concessione di indulto in misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire trenta milioni per le pene pecuniarie. L'articolo 8 definisce le esclusioni oggettive dall'indulto, mentre l'articolo 9 prevede la revoca dell'indulto in termini sostanzialmente analoghi all'articolo 3 del disegno di legge n. 4654.

Il disegno di legge n. 4638 prevede, all'articolo 1, la concessione di amnistia per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena. È altresì prevista la concessione di amnistia per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1, del codice penale, ovvero il colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del danno nonché, ove possibile, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'amnistia è infine prevista per i reati indicati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 1 del disegno di legge n. 4638. La previsione più innovativa del disegno di legge testé citato è però quella contenuta nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 che condizionano la concessione dell'amnistia al fatto che l'interessato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale per un periodo di tempo pari a cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. L'articolo 4 del disegno di legge in questione prevede poi la concessione di indulto in misura non superiore a tre anni per le pene detentive. L'articolo 5 prevede infine che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino al 1° gennaio 2000.

Il disegno di legge n. 4658 prevede la concessione di amnistia per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o una pena pecuniaria sola o congiunta alla pre-

detta pena, nonché per tutti i reati specificamente indicati nelle lettere da b) ad e) dello stesso articolo 1, mentre l'articolo 2 individua le esclusioni oggettive dall'amnistia. Apprezzabile apporre poi l'articolo 3 che ripropone con una diversa formulazione, la novità, cui si è già fatto cenno con riferimento al disegno di legge n. 4638, della concessione dell'amnistia a condizione che gli interessati diano prove effettive e costanti di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza. La disposizione in questione contiene poi una previsione specifica per quanto riguarda i delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio stabilendo che in questi casi l'amnistia è concessa a condizione che il beneficiario si dimetta dalla pubblica funzione o del pubblico servizio ovvero provveda al risarcimento del danno, nonché, ove possibile, alle restituzioni o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Un'altra previsione specifica è riferita a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore a quattro anni, nei confronti dei quali l'amnistia è concessa qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1, del codice penale, ovvero il colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del danno nonché ove possibile alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato. Per i cittadini stranieri immigrati clandestinamente, nei confronti dei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, l'amnistia è concessa a condizione che il beneficiario abbandoni il territorio dello Stato entro quindici giorni. L'articolo 6 del disegno di legge prevede infine la concessione di indulto in misura non superiore a tre anni per le pene detentive.

Il disegno di legge n. 4674 prevede la concessione di amnistia per ogni reato non finanziario per il quale sia stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché nelle altre ipotesi indicate dalle lettere da b) a k) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, fra le quali di particolare rilievo è la disposizione che include fra i reati per i quali è concessa amnistia anche il reato di falso in bilancio. L'articolo 2 disciplina le esclusioni oggettive dall'amnistia. Gli articoli 3 e 4 regolano rispettivamente modalità di computo della pena per l'applicazione dell'amnistia e la rinunciabilità dell'amnistia. Gli articoli da 6 a 10 prevedono la concessione di indulto in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e in misura non superiore ad anni cinque per coloro che risultino affetti da patologia da HIV al secondo stadio dello *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità e per coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o di altre gravi malattie assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria. L'articolo 11 istituisce infine una Commissione consultiva per l'umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale.

Su proposta del relatore FOLLIERI la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 4598, 4638, 4654, 4658 e 4674.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(4531-B) Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore SENESE, mettendo in evidenza le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo che era stato approvato dalla Commissione il 16 marzo scorso. In merito a tali modifiche il relatore osserva che il testo ha subito effetti di sensibile alterazione, sia rispetto alla filosofia cui si ispiravano le norme licenziate dal Senato, sia quanto all'efficacia ed agli effetti che tali alterazioni determineranno inevitabilmente in ordine all'incisività e all'efficacia della tutela apprestata all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 nella legge n. 675 del 1996.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 1, interamente sostituito dall'altro ramo del Parlamento consente in sostanza – in sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge in questione – lo slittamento al 31 dicembre 2000 della data limite entro la quale le misure in questione possono essere adottate dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della legge sulla protezione del trattamento dei dati personali. Inoltre, la mancanza di una sanzione che garantisca il corretto adempimento della nuova prescrizione rischia di renderla una mera norma di principio e di renderne, altresì, problematici gli effetti. Illustra, conseguentemente, l'emendamento 1.100 con il quale si intende ovviare ai problemi da lui messi in rilievo.

Il presidente PINTO prende atto che la Commissione non si oppone alla presentazione dell'emendamento e constata che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Il senatore Antonino CARUSO condivide le motivazioni sottese all'emendamento 1.100, mettendo, a sua volta, in evidenza gli effetti peggiorativi, conseguenti alla lunga permanenza del provvedimento in discussione presso la Camera dei deputati – permanenza che ha vanificato gli sforzi cui si era sottoposta la Commissione per varare in tempo utile la normativa in questione – per quanto riguarda i contenuti del provvedi-

mento stesso che appare, ormai, piuttosto avviato proprio nella direzione che il testo licenziato dalla Commissione in prima lettura intendeva escludere, e cioè quella di effettuare ciclici interventi di semplice rinvio dell'applicazione delle normative sulle misure minime di sicurezza, cosa che sembra, purtroppo, stare a cuore a un largo settore del mondo imprenditoriale. Ritiene che in una prospettiva realistica, e anche per evitare alle imprese un'incertezza legislativa che certamente non giova, non si può che prendere atto della diversa volontà espressa dalla Camera dei deputati anche se, in questo caso, egli non ritiene in nessuno modo di poterla condividere, non senza aver comunque messo in evidenza che la soppressione dei commi 4, 5 e 6 del testo approvato in prima lettura dal Senato, sostanzia un'operazione normativa che produce effetti veramente indesiderabili. Al fine di rimediare, almeno in parte, a tali conseguenze è pertanto necessario approvare l'emendamento presentato dal relatore.

Il senatore GRECO si pronunzia a favore della proposta di modifica del relatore, pur nella consapevolezza dei problemi che potrebbero derivare dalla sua approvazione per il successivo *iter* del disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.100.

Il presidente PINTO accerta, quindi, la sussistenza del numero legale.

Messo in votazione, l'emendamento 1.100 è quindi approvato.

L'articolo 1 è poi approvato come modificato.

Non essendo stato modificato l'articolo 2, si passa alla votazione finale.

Messo in votazione, il disegno di legge nel suo complesso è quindi approvato con le modificazioni apportate.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per questa settimana, è integrato, in sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 4701 in materia di indulto e, in sede deliberante, con la discussione del disegno di legge n. 4693 recante disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili, già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

611^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(205) SALVATO. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) GERMANÀ. – *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) MANCONI ed altri. – *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1430) MANCONI. – *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(2855) SALVATO ed altri. – *Modifica dell'articolo 176 del codice penale in tema di concessione della liberazione condizionale per decorso di tempo dal fatto di reato*

(3764) PETTINATO ed altri. – *Norme sull'autorizzazione a recarsi all'estero per i soggetti sottoposti a misure alternative*

(918) Luigi CARUSO. – *Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(4656) MARITATI ed altri. – *Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(4664) SENESE ed altri. – *Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(4673) MILIO. – *Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata*

(4704) GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari

(Esame e rinvio dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1430, 2855 e 3764. Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 918, 1210, 1529, 4656, 4664, 4673 e 4704)

Riferisce il senatore FASSONE, il quale ritiene che i tredici disegni di legge in oggetto possano essere distinti con riferimento alle diverse linee di intervento che li ispirano. Un primo gruppo di disegni di legge – e precisamente gli Atti Senato nn. 205, di iniziativa della senatrice Salvato, 1064 e 1430, entrambi di iniziativa del senatore Manconi – incide sulla materia dell'esecuzione delle pene detentive, ed in particolare sull'articolo 656 del codice di procedura penale e su diverse norme dell'ordinamento penitenziario. Si può ritenere che tali disegni di legge, in relazione alla materia affrontata, abbiano già avuto un esito parlamentare nella legge 27 maggio 1998, n. 165 (cosiddetta «legge Simeone») e risultino, di conseguenza, da considerarsi in essa assorbiti. In questo contesto, l'unica eccezione è rappresentata dalla disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1064, che propone l'inserimento nell'ordinamento penitenziario dell'istituto della semireclusione, che si estende a tutti i delitti per i quali è stabilita la pena edittale massima di quattro anni e comporta l'espiazione per almeno 10 ore al giorno negli istituti di pena situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in considerazione alle esigenze di lavoro e di studio del condannato.

Un secondo gruppo di disegni di legge incide sulla materia delle misure alternative, prevedendone un sostanziale ampliamento. Il disegno di legge n. 472, di iniziativa del senatore Germanà, propone una espansione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto prevede che lo stesso possa essere disposto se la pena detentiva inflitta non superi i cinque anni, in luogo dei tre anni previsti dal vigente articolo 47 dell'ordinamento penitenziario. Il disegno di legge n. 3764, di iniziativa del senatore Pettinato ed altri, prevede poi la possibilità per coloro che sono sottoposti in Italia alla misura alternativa dell'affidamento in prova, e che abbiano in precedenza intrapreso in un Paese estero un'attività lavorativa, di essere autorizzati a recarsi per periodi limitati nel Paese in cui tale attività ha sede o si svolge, per un periodo complessivo non superiore a novanta giorni l'anno. L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza quando si è dimostrato che l'attività all'estero, oltre ad essere stabile e proficua, rappresenta l'unica fonte di reddito. Infine il disegno di legge n. 4673, di iniziativa del senatore Milio, modifica, tra l'altro, la disciplina della liberazione anticipata, prevedendo una detrazione di sessanta giorni – in luogo degli attuali quarantacinque – per ogni singolo semestre di pena scontata.

Fra i disegni di legge all'esame, assumono particolare interesse il n. 1210, di iniziativa dei senatori Manconi e Peruzzotti ed il n. 1259, di iniziativa della senatrice Bonfietti, di identico contenuto sostanziale. I disegni di legge introducono la misura alternativa dell'inserimento nel pro-

gramma di reintegrazione sociale, applicabile se la pena detentiva inflitta non supera i cinque anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena. La partecipazione al programma di reintegrazione sociale – i cui contenuti sono determinati dal tribunale di sorveglianza – implica per il soggetto che ne fruisce l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti di pena e quello di prestare attività lavorativa di pubblica utilità non retribuita, secondo quanto determinato nello stesso programma di reintegrazione sociale. È garantita la tutela assicurativa e previdenziale e gli oneri sono a carico dell'ente locale beneficiario della prestazione lavorativa. Alle spese di mantenimento del condannato ammesso al programma di reintegrazione sociale contribuisce la Regione competente territorialmente. Ogni semestre di attività prestata nell'ambito del programma di reintegrazione sociale determina una detrazione equivalente di pena.

Un altro gruppo di disegni di legge ha riguardo al trattamento dei detenuti extracomunitari. In particolare, il disegno di legge n.4704, di iniziativa del senatore Greco, propone la sostituzione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni nei casi in cui il giudice ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di quattro anni e non, come si prevede nell'attuale disciplina, entro il limite di due anni. L'articolo 2 del disegno di legge prevede, inoltre, che la misura dell'espulsione dal territorio nazionale possa essere inflitta, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche ai cittadini extracomunitari detenuti in istituti di pena già condannati e che abbiano da scontare una pena, anche residua, non inferiore a cinque anni. A tal riguardo, il relatore ritiene che, con riferimento all'indicazione del limite di pena, sarebbe opportuno fare riferimento ai cinque anni non come limite inferiore, bensì come limite massimo per irrogare il provvedimento di espulsione. In caso contrario, potrebbe verificarsi la iniqua conseguenza che il provvedimento di espulsione sia irrogabile a coloro che abbiano commesso delitti particolarmente gravi e non a quanti abbiano da scontare una pena per delitti di minore gravità.

Anche il disegno di legge n. 4656, di iniziativa dei senatori Maritati ed altri, prevede la possibilità di adottare un provvedimento di espulsione per i cittadini extracomunitari che abbiano da scontare una pena, anche residua, non inferiore a cinque anni. Si dispone altresì che il relativo provvedimento sia adottato sentito il condannato e che lo stesso sia ricorribile in Cassazione qualora il medesimo, nel corso dell'audizione, abbia manifestato opposizione. Inoltre, il provvedimento di espulsione non si applica quando lo straniero corre pericolo di subire nello Stato di provenienza, trattamenti inumani o degradanti. Il disegno di legge prevede, infine, che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, perché occorre procedere ad accertamenti supplementari o all'acquisizione di strumenti di viaggio, il detenuto permane negli istituti pena il tempo necessario per il perfezionamento delle procedure di espulsione.

Un quarto gruppo di disegni di legge propone l'introduzione di modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di stupefacenti ed alla loro esecuzione. Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Luigi Caruso, modifica il minimo edittale dei reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, abbassandolo, nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 73, da 8 a 4 anni. L'articolo 1 del già citato disegno di legge n. 4704, di iniziativa del senatore Greco, incide inoltre sulla disposizione in materia di esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente di cui all'articolo 95 del predetto testo unico, tra l'altro estendendola anche ai soggetti detenuti in quanto in stato di custodia cautelare.

Più ampio ed organico è l'intervento proposto, in materia di disciplina degli stupefacenti, dal disegno di legge n.4664, di iniziativa dei senatori Senese ed altri. Il disegno di legge modifica, infatti, il sistema sanzionatorio in questione, proponendo, tra l'altro, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del testo unico n. 309 del 1990, la pena della reclusione da tre a otto anni e la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni in luogo della reclusione da otto a venti anni e della multa da lire 50 a lire 100 milioni, previste dall'attuale disciplina. In relazione al medesimo reato, il disegno di legge prevede, inoltre, un'attenuante speciale ed un'aggravante speciale, nonché l'ipotesi di ravvedimento operoso che trova collocazione nel nuovo articolo 74-*bis* del testo unico in parola. Ulteriori disposizioni riguardano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 75 del testo unico, con particolare riferimento alla competenza per l'applicazione delle stesse ed al relativo procedimento, all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ed all'utilizzazione degli atti delle procedure amministrative. Si prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle regioni e degli enti locali di centri di formazione e di consulenza nell'ambito delle attività di formazione e di prevenzione. Si segnala, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, che, perseguendo una finalità «decarcerizzante», prevede che nei confronti dei condannati con sentenza irrevocabile per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico n. 309 del 1990, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, debba farsi luogo all'esecuzione della condanna, o che, alla stessa data, si trovino in espiazione di pena, il giudice dell'esecuzione determini, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena da sostituire a quella portata dalla sentenza di condanna.

Un ultimo gruppo di disegni di legge è costituito dal solo Atto Senato n. 2855, di iniziativa della senatrice Salvato ed altri, che aggiunge un comma all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, prevedendo che il condannato alla reclusione possa comunque essere ammesso alla liberazione condizionale quando siano trascorsi più di venti anni dal fatto per il quale è stato condannato, sempre che in libertà, ovvero durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un compor-

tamento tale da far ritenere insussistente il pericolo che commetta altri reati.

In conclusione il relatore propone che la Commissione deliberi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 918, 1210, 1529, 4656, 4664, 4673 e 4704, con esclusione degli altri disegni di legge in titolo.

Ha la parola il senatore PREIONI, il quale dichiara di aver ricevuto dal ministro Fassino una serie di documenti illustrativi dei disegni di legge in materia penitenziaria da lui proposti all'ultimo Consiglio dei Ministri. Chiede, in relazione a ciò, che il Ministro illustri alla Commissione le linee di fondo del proprio complessivo progetto di riforma, chiarendo se i diversi disegni di legge in cui esso si sostanzia, siano o meno parte di un sistema organico, quali di essi il Governo intenda presentare in prima lettura al Senato e quali, invece, alla Camera dei deputati.

Ha la parola il senatore MANTICA, il quale ribadisce la contrarietà del Gruppo Alleanza Nazionale all'adozione, allo stato attuale dei fatti, di provvedimenti di amnistia e di indulto. Ritene, al riguardo, prioritario l'esame dei progetti di legge annunciati dal ministro Fassino, dei quali occorre che la Commissione acquisisca una rapida informazione circa il contenuto e le finalità, in specie relativamente all'ampiezza della platea dei detenuti ai quali i benefici previsti nei predetti progetti potenzialmente si estendono. Chiede, pertanto, che tali disegni di legge siano presentati al Senato e discussi congiuntamente a quelli testé illustrati dal senatore Fassone, e dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale si riserva di valutare l'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e di indulto, anch'essi all'ordine del giorno della Commissione, soltanto dopo la piena conoscenza delle proposte del Governo.

Il presidente PINTO ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha assunto, a maggioranza, la decisione di porre all'ordine del giorno i disegni in materia di amnistia e indulto, nonché i cosiddetti disegni di legge «collegati», stabilendo altresì che l'esame degli uni e degli altri avrebbe dovuto procedere in maniera autonoma, ma contestuale. Tale decisione è stata poi confermata, sempre a maggioranza, dalla Commissione in sede plenaria.

Per quanto riguarda la richiesta che il ministro Fassino venga ad illustrare, in Commissione, i disegni di legge del Governo che costituiscono il «piano d'azione giustizia» predisposto dall'esecutivo, comunica alla Commissione che già nel pomeriggio di oggi il ministro Fassino ha assicurato la sua immediata disponibilità ad illustrare obiettivi e strumenti del predetto piano di azione.

Prende la parola il sottosegretario di Stato CORLEONE, il quale ricorda innanzitutto che fra il momento dell'approvazione di un disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri e la successiva presentazione dello stesso alle Camere intercorre necessariamente uno spazio di tempo

di almeno alcuni giorni. Non può quindi destare sorpresa che i disegni di legge che compongono il «piano di azione giustizia» predisposto dal Governo non siano stati ancora presentati presso l'uno o l'altro ramo del Parlamento. Peraltro può informare la Commissione che da domani il testo dei predetti disegni di legge sarà disponibile sul sito *internet* del Ministero della Giustizia. Si tratta in particolare di due disegni di legge che riguardano la materia minorile e che verranno presentati alla Camera dei deputati e di altri due disegni di legge – che verranno invece presentati al Senato – che attengono l'uno alla disciplina del giudizio abbreviato relativamente ai reati punibili con la pena dell'ergastolo e l'altro agli interventi proposti dal Governo con specifico riferimento alle problematiche carcerarie.

Il senatore PERA ritiene che la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 7 luglio 2000 sia stata in realtà anticipata, prescindendo dalle esigenze tecniche legate alla predisposizione dei testi delle proposte legislative, per conseguire una sorta di «effetto annuncio» e permettere al Presidente del Consiglio Amato di dichiarare, come poi è effettivamente avvenuto nel corso dell'intervista rilasciata dallo stesso Presidente del Consiglio nella giornata di sabato, immediatamente prima della celebrazione del Giubileo del detenuto, che il Governo aveva fatto la sua parte in merito alle problematiche in discussione.

Ci si trova in realtà di fronte ad una situazione nella quale, da un lato, appare sempre più evidente – anche alla luce delle preannunciate iniziative legislative del Governo – che l'approvazione di interventi di carattere strutturale deve considerarsi pregiudiziale rispetto all'adozione di un eventuale provvedimento di clemenza ovvero comunque avvenire contestualmente con quest'ultimo, mentre, dall'altro, risulta sempre più anomala la scelta del Governo di non assumere una propria posizione specificamente sulle questioni concernenti l'amnistia e l'indulto e per di più sulla base di motivazioni prive di qualsiasi fondamento, come sono, ad esempio, quelle che fanno leva sulla maggioranza dei due terzi richiesta dall'articolo 79 della Costituzione, come modificato dalla legge Costituzionale n. 1 del 1992.

Per quel che concerne poi il disegno di legge cui da ultimo ha fatto riferimento il sottosegretario Corleone e che interferisce direttamente con i profili sottesi ai disegni di legge in titolo, è a suo avviso innegabile l'esigenza che il Governo, nella persona del Ministro della Giustizia, si presenti in Commissione per informare il Parlamento su quali sono gli effetti che l'esecutivo si attende dalle misure proposte, quali le risorse stanziare e disponibili a sostegno di tali misure, e su quale sia l'atteggiamento del Governo rispetto agli altri disegni di legge testè illustrati dal relatore Fasone.

In conclusione ritiene indispensabile che l'esame dei disegni di legge in titolo sia rinviato in attesa della presentazione del disegno di legge del Governo sulle problematiche carcerarie cui ha poc'anzi fatto riferimento il sottosegretario Corleone e chiede che, per la seduta delle 14,30 di domani,

il Ministro della giustizia venga a riferire in Commissione sugli interventi proposti dal Governo.

Il senatore RUSSO – dopo aver ricordato anch'egli che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha deciso l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, nonché dei disegni di legge «collegati», ritenendo che gli uni e gli altri debbano procedere in maniera contestuale, ma autonoma – dichiara di non condividere le affermazioni dei senatori Mantica e Pera.

Il Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo è arrivato alla conclusione, pur sofferta, che un provvedimento di indulto – e soltanto di indulto – sia giusto e necessario nella situazione attuale. Questa è peraltro la posizione in cui si riconosce l'intera maggioranza che ha scelto di procedere nell'esame dei disegni di legge in questione proprio in considerazione del fatto che le vigenti norme costituzionali richiedono una maggioranza qualificata particolarmente elevata. Il dibattito che ha avuto luogo finora è infatti diretto a verificare se è possibile realizzare una convergenza politica sufficientemente ampia tale da consentire il raggiungimento del *quorum* costituzionale. E proprio per questo è opportuno che tale dibattito proceda senza attendere la presentazione dei disegni di legge annunciati dal Governo, presentazione che non può essere considerata come un evento condizionante il prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti in titolo, nonché di quelli in materia di amnistia e indulto.

Il senatore SENESE osserva come, a suo avviso, si potrebbe procedere nell'esame dei disegni di legge di cui il relatore Fassone ha testè proposto la congiunzione, concentrando però il dibattito sui disegni di legge nn. 918 e 4664 che concernono la materia della modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico in materia di stupefacenti e che, pertanto, non incidono su profili sottesi al disegno di legge del Governo preannunciato dal sottosegretario Corleone e specificamente relativo alle problematiche carcerarie.

Il senatore PREIONI giudica scorretto il fatto che il Ministro della giustizia non si sia immediatamente presentato al Parlamento per riferire sui contenuti dei disegni di legge cui ha fatto riferimento il sottosegretario Corleone e sottolinea inoltre come sia evidente che l'iniziativa dell'esecutivo è diretta in realtà a «smascherare» quella parte del Polo delle libertà che è favorevole all'adozione di un provvedimento di clemenza.

Conclude evidenziando la necessità che l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, nonché dei disegni di legge «collegati», sia rinviato in attesa della presentazione del disegno di legge preannunciato dal Governo con riferimento alle problematiche carcerarie.

Il presidente PINTO informa la Commissione che il ministro Fassino ha assicurato la sua presenza alla seduta della Commissione stessa già convocata per domani, alle ore 14,30.

Il senatore FOLLIERI coglie l'occasione, con riferimento ad alcune notizie di stampa diffuse nel pomeriggio di oggi, per precisare che nella sua relazione sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto egli ha definito apprezzabile l'ipotesi di amnistia condizionata di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 4658 con riferimento alla formulazione della stessa sotto il profilo tecnico-giuridico. Resta quindi fermo che la sua posizione, come quella di tutta maggioranza è e rimane favorevole ad un provvedimento di solo indulto.

Il senatore PETTINATO manifesta il proprio stupore per le critiche rivolte al Ministro della giustizia il cui comportamento ha invece dato prova di una sensibilità istituzionale assai apprezzabile.

Il senatore MILIO si dichiara d'accordo con i suggerimenti del senatore Senese circa il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo e giudica comunque indispensabile che le forze politiche contrarie ad ipotesi di amnistia e indulto si assumano le proprie responsabilità e dichiarino fin da ora quale sia la loro posizione, in quanto un comportamento diverso non farà altro che favorire un progressivo aumento della tensione nelle carceri con rischi che sono facilmente immaginabili.

Il senatore BUCCIERO non condivide invece il suggerimento avanzato dal senatore Senese circa il prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in titolo e ribadisce la necessità della presenza del Ministro della giustizia in Commissione affinché questo riferisca sui contenuti e sugli effetti che il Governo si attende dai disegni di legge preannunciati cui ha poc'anzi fatto riferimento il sottosegretario Corleone.

Il senatore MANTICA giudica utile il suggerimento avanzato dal senatore Senese e ritiene possibile e opportuno che i disegni di legge relativi alla modifica del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di tossicodipendenza procedano separatamente in considerazione del fatto che il disegno di legge preannunciato dal Governo con riferimento alle questioni carcerarie non incide sui predetti profili sanzionatori. Il Gruppo di Alleanza Nazionale è però contrario a che si proceda nell'esame degli altri disegni di legge in titolo, nonché dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, fino a quando non sarà stato possibile conoscere e valutare compiutamente le iniziative assunte dal Governo. In mancanza di ciò, i senatori della sua parte politica, pur continuando ad essere presenti ai lavori della Commissione, non prenderanno la parola in sede di esame dei predetti disegni di legge in materia di amnistia e indulto.

Il senatore MELONI ritiene necessario procedere secondo le decisioni già assunte dall'Ufficio di Presidenza e confermate dalla Commissione in sede plenaria, proseguendo nell'esame sia dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, sia dei disegni di legge collegati.

Il senatore RUSSO concorda con le considerazioni testè svolte dal senatore Meloni.

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea la contraddittorietà della scelta della maggioranza di proseguire il dibattito in materia di amnistia e indulto con l'esplicito intento di ricercare una convergenza più ampia che vada al di là della stessa maggioranza, quando una forza politica come il Gruppo Alleanza Nazionale ha già dichiarato che i suoi parlamentari, pur presenti, non parteciperanno per il momento a tale dibattito, fino a quando non sarà stato possibile conoscere e valutare le annunciate proposte del Governo.

Dopo un intervento del presidente PINTO, la Commissione conviene, con il voto contrario dei senatori PERA, PREIONI e BUCCIERO, di accogliere la proposta, in precedenza avanzata dal relatore Fassone, di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 918, 1210, 1529, 4656, 4664, 4673 e 4704.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 918, 1210, 1529, 4656, 4664, 4673 e 4704, nonché il seguito dell'esame degli altri disegni di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che egli, come gli altri componenti della Commissione, ha recentemente ricevuto una lettera del signor Giuliano Poggiali riguardante l'incidente aereo in cui ha perso la vita il figlio dello stesso, capitano Maurizio Poggiali, chiede che, in sede di ufficio di presidenza allargato, si proceda all'audizione del medesimo signor Poggiali in quanto dalla vicenda in questione emergono profili che non possono non riguardare anche la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento.

Il presidente PINTO prende atto della richiesta del senatore Antonino Caruso e assicura che una decisione al riguardo sarà assunta quanto prima.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4531-B

Art. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1».

1.100

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2168) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

La relatrice SALVATO illustra lo schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno 2000, richiamandone innanzitutto gli articoli 1 e 2, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, e soffermandosi quindi, in particolare, sugli articoli 3 e 4, diretti a modificare le disposizioni vigenti nell'ordinamento statale in modo conforme ai principi adottati nella Convenzione oggetto di ratifica.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede, tra l'altro, che sia in ogni caso acquisito, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti necessari nell'interesse della prole e dei coniugi a seguito della domanda di divorzio, l'avviso dei figli minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni; tale soglia anagrafica si allinea a quella prevista in materia di adozioni.

Il presidente del Tribunale può peraltro sentire personalmente il minore, ove lo ritenga necessario, anche in considerazione della sua capacità di discernimento, anche se di età inferiore ai 12 anni, secondo un mecca-

nismo contemplato anche per i commi oggetto della successiva illustrazione.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 del testo unificato prevede poi che, nell'adottare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice tenga conto, fra gli altri elementi, delle indicazioni desumibili in sede di audizione dei figli minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Il comma 3 tende inoltre a sostituire l'articolo 155, comma 1, del codice civile, introducendo anche in tale ambito l'obbligo per il giudice che pronuncia la separazione di sentire i figli minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni ai fini della decisione circa il coniuge affidatario della prole.

Alla stregua del successivo comma 4 dell'articolo 3 del testo unificato, viene poi prevista la riformulazione dell'articolo 264, comma 2, del codice civile, introducendo fra l'altro la legittimazione del figlio minore che abbia compiuto il dodicesimo anno di età alla presentazione dell'istanza volta a promuovere l'impugnazione del riconoscimento di filiazione naturale. Con il comma 5 dell'articolo 3 del testo unificato, si intende poi inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 2 dell'articolo 273 del codice civile, anche qui nel senso di attribuire comunque al figlio minore di età compresa tra i 12 e i 18 anni il diritto di essere sentito nell'ambito del giudizio per dichiarazione di genitorialità naturale.

Il comma 6 dell'articolo 3 del testo unificato tende inoltre a sostituire l'articolo 284, comma 2, del codice civile, nel senso di estendere il diritto di essere ascoltati nell'ambito del procedimento di legittimazione anche ai figli legittimi o legittimati di età superiore ai 12 anni.

A tale comma è riferito l'emendamento 3.2, che recepisce alcune osservazioni formulate nel parere della Commissione giustizia, ed è diretto ad integrarne le previsioni premettendovi una puntuale indicazione delle condizioni che devono ricorrere per l'accoglimento della domanda di legittimazione.

Per ciò che attiene alle restanti disposizioni contemplate dall'articolo 3 della proposta elaborata dal comitato ristretto, fa rinvio allo schema di testo unificato.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4 dello schema stesso, che è volto ad inserire all'articolo 78 del codice di procedura civile, dopo il comma 2, disposizioni dirette ad istituire la figura del rappresentante speciale del minore, destinata a fornire a questi ogni informazione pertinente in ordine al procedimento in corso quando i genitori, o il tutore o il curatore speciale siano privati della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi o quando la loro potestà sia sospesa.

Non sembrano pertanto condivisibili i rilievi prospettati al riguardo nel parere espresso dalla 2^a Commissione permanente, in quanto il nuovo organo è destinato a svolgere un ruolo ben distinto da quello già attualmente espletato dal curatore, che interviene essenzialmente per ciò che attiene ai rapporti economici, laddove l'istituendo rappresentante speciale tende a rendere più diretta la partecipazione del minore alle procedure giudiziarie che lo riguardano.

Il senatore BASINI rileva come il testo predisposto dal Comitato ristretto, pur rispondendo a finalità certamente apprezzabili sotto il profilo sociale, risponda nei suoi articoli 3 e 4 ad un'impostazione suscettibile di alimentare gravi distorsioni. La scelta infatti di prevedere in via generale l'acquisizione dell'avviso della minore ultradodicesenne, ove fosse confermata nel successivo *iter* parlamentare, sarebbe con ogni probabilità destinata ad alimentare la tendenza di ciascuno dei coniugi, nelle cause di separazione e di divorzio, ad utilizzare in modo strumentale il minore contro l'altro coniuge.

Con gli emendamenti 3.1 e 4.1, da lui presentati insieme ai senatori Pianetta e Biasco, si propone quindi di sopprimere gli articoli 3 e 4, conformemente del resto alle indicazioni desumibili dal parere formulato dalla 2^a Commissione permanente. Ciò, anche in considerazione del fatto che la legislazione italiana risulta già pienamente compatibile con la normativa pattizia oggetto della ratifica.

La relatrice SALVATO, nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 4.1, sottolinea come una eventuale soppressione degli articoli 3 e 4 equivarrebbe a ricondurre la scelta dell'adesione alla Convenzione a un passaggio meramente formale. Ove l'Italia si attenesse ad un atteggiamento così rinunciatario, si esporrebbe con ogni probabilità a nuove critiche, nella comunità internazionale, sul modo con il quale essa fa fronte agli impegni assunti.

Con riferimento poi ai rilievi critici formulati in precedenza dal senatore Basini, fa presente che le soluzioni normative delineate nello schema di testo unificato non comportano affatto il rischio di esporre il minore a tensioni e strumentalizzazioni ulteriori rispetto a quelle che può trovarsi già attualmente a sperimentare nelle cause di separazione o di divorzio. L'obiettivo è semmai proprio quello di consentirgli la possibilità di far valere in modo più diretto ed efficace i suoi diritti.

Non si comprende poi come possa al contempo proporsi la soppressione degli articoli 3 e 4, e rinunciare ad intervenire sull'articolo 5, che conferisce al Governo una delega legislativa che, nell'eventualità di una soppressione di quegli articoli, resterebbe sostanzialmente priva di contenuto.

Per ciò che attiene infine al parere espresso dalla 2^a Commissione permanente, suscita perplessità la scelta di dare maggiore peso alle esigenze di sistematicità dell'ordinamento giuridico rispetto alla ricerca di una più efficace tutela dei diritti del minore.

Il sottosegretario RANIERI rileva come l'attuazione della Convenzione oggetto della ratifica non sembri esigere l'introduzione di modifiche nell'ordinamento giuridico, in quanto questo già contiene disposizioni idonee a garantire la possibilità dell'esercizio dei principali diritti contemplati dalla Convenzione stessa.

Per quanto riguarda gli emendamenti si rimette comunque alla valutazione della Commissione, ad eccezione che sull'emendamento 3.2, al quale è favorevole.

Il senatore SERVELLO esprime perplessità per la scelta del Governo di non pronunciarsi in modo chiaro sugli emendamenti.

Il presidente MIGONE fa presente che è in effetti facoltà dell'Esecutivo rimettersi alla Commissione, evitando di formulare un parere favorevole o contrario.

Il senatore BASINI rileva in primo luogo come la scelta di non presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 5 dello schema di testo unificato non sia affatto contraddittoria con la presentazione degli emendamenti soppressivi 3.1 e 4.1, in quanto potrà emergere in prosieguo di tempo l'opportunità di adottare – in base a valutazioni tecniche che vanno più opportunamente rimesse alla responsabilità del Governo – talune disposizioni di adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme della Convenzione.

In conclusione, ribadisce l'opportunità di dare corso alla semplice ratifica della Convenzione, rinviando un eventuale intervento normativo di più puntuale adattamento che si rendesse necessario ad un secondo tempo.

La relatrice SALVATO sottolinea come gli emendamenti da lei presentati siano da ascrivere al lavoro dell'intero Comitato ristretto, al quale hanno attivamente contribuito anche senatori dell'opposizione di centro-destra.

La senatrice SQUARCIALUPI manifesta preoccupazione circa la possibilità che le nuove procedure giurisdizionali definite ad opera del Comitato ristretto, pur essendo rivolte ad assicurare una più efficace tutela dei diritti dei minori, finiscano paradossalmente per danneggiarli, esponendoli a penose strumentalizzazioni. La Commissione potrebbe quindi forse più opportunamente, nel presente contesto, differire un più analitico intervento di adattamento ad una fase successiva, limitandosi per il momento a proporre la semplice ratifica della Convenzione.

Il senatore PIANETTA dichiara di condividere la valutazione del Governo circa l'idoneità della semplice ratifica a far fronte agli impegni derivanti per l'Italia dalla Convenzione.

Per tali ragioni, annuncia che voterà a favore degli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il presidente MIGONE annuncia che si asterrà sui due emendamenti soppressivi degli articoli 3 e 4, pur riconoscendo che si tratta di una materia quanto mai delicata e meritevole di ulteriori approfondimenti, perché ritiene che comunque nessun soggetto interessato possa essere escluso da

un procedimento giudiziario. Peraltro si deve tener conto della prassi dominante nei tribunali italiani, in particolare in quelli per i minorenni, e predisporre le opportune garanzie a tutela dei minori.

Poiché nessun altro senatore chiede di parlare, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, pone separatamente ai voti gli emendamenti 3.1 e 3.2, che risultano respinti.

È poi respinto anche l'emendamento 4.1.

Non essendo stati presentati emendamenti ai restanti articoli, la Commissione dà quindi mandato alla relatrice Salvato di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, approvato dalla Camera dei deputati

(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il senatore Piana

netta ha riferito sui disegni di legge in titolo. Dichiarò poi aperta la discussione generale.

Il senatore TAROLLI ricorda che più volte i rappresentanti del Governo – soprattutto il sottosegretario Serri, delegato per la cooperazione allo sviluppo – hanno sottolineato l'importanza della riduzione del debito estero per i paesi in via di sviluppo. In particolare, il Governo italiano si è detto favorevole a coniugare remissione del debito e aiuto allo sviluppo, dando vita a un circuito virtuoso anche tramite intese di carattere multilaterale tra i donatori per raggiungere obiettivi comuni. Tale impostazione però non trova riscontro nel testo del disegno di legge governativo approvato dalla Camera dei deputati, che risulta per molti aspetti carente e costituisce un esempio di atti di generosità *una tantum* che non sembrano idonei a conseguire risultati soddisfacenti.

Egli ha perciò voluto raccogliere le indicazioni espresse in passato dallo stesso Governo, presentando il disegno di legge n. 4707, di cui è primo firmatario, che si propone di ridurre non soltanto il debito, ma soprattutto la povertà, creando nei paesi beneficiari importanti occasioni di sviluppo. Ciò è particolarmente necessario in un paese come l'Italia, che negli scorsi anni si è mantenuta largamente al di sotto della media

dei paesi donatori, per la quota percentuale dell'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al PIL. È quindi necessario stanziare più risorse finanziarie, allargare il gruppo dei paesi beneficiari e ridefinire obiettivi e criteri dei programmi di assistenza.

Considerato che la cancellazione del debito comporta anche il non trascurabile beneficio dell'estinzione degli interessi, i firmatari del disegno di legge n. 4707 propongono che i paesi beneficiari siano obbligati a costituire un fondo per lo sviluppo, in moneta locale, in cui dovrà essere riversato l'equivalente degli interessi maturati in tre anni. Nello stesso fondo potranno essere versati i contributi di banche e di istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative e imprese private comunque interessate a innescare un processo di sviluppo del paese.

Il senatore Tarolli fa poi presente che l'articolo 4 del disegno di legge indica con chiarezza le finalità dei progetti di sviluppo finanziabili dal fondo, nonché i soggetti che potranno partecipare alla sua gestione; il successivo articolo 5 reca poi precise garanzie affinché i paesi beneficiari rispettino i diritti umani e le regole democratiche, non utilizzino le risorse messe a disposizione per spese militari, si impegnino seriamente in una politica di sviluppo. È poi prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Osservatorio per il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei paesi poveri, che dovrebbe consentire una reale conoscenza dell'evolversi della situazione, permettendo così l'elaborazione di adeguate politiche.

Infine auspica che la Commissione voglia discutere in modo costruttivo il disegno di legge presentato dai senatori della minoranza, che non si contrappone agli interventi già approvati dalla Camera dei deputati, ma li integra in una prospettiva di più ampio respiro. Tra l'altro, è evidente che non tutti i paesi debitori potranno essere messi sullo stesso piano, ma si dovranno graduare i vari interventi in funzione delle dimensioni del PIL e dell'entità del debito, procedendo di volta in volta alla cancellazione dell'intero credito, alla sua riduzione o al semplice condono degli interessi.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole ai principi generali cui si ispirano i disegni di legge in esame, esprimendo anche soddisfazione per la deliberazione della Camera dei deputati che ha consentito di incrementare in misura significativa l'entità dei crediti che potranno essere cancellati. Tuttavia i criteri indicati nel testo del disegno di legge n. 4692 sono troppo generici e lasciano al Governo un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei paesi beneficiari. Non basta certo a limitare tale discrezionalità la relazione al Parlamento prevista nell'articolo 6, ma occorrerebbe piuttosto introdurre disposizioni idonee a coinvolgere preventivamente il Parlamento nelle scelte in ordine alla cancellazione e alla riduzione dei crediti.

Il senatore GIARETTA ritiene che il testo del disegno di legge n. 4692, significativamente migliorato dalla Camera dei deputati, corri-

sponda agli impegni assunti dal Governo in ambito internazionale e, in particolare, al Vertice del G8 di Colonia. Considera soprattutto positivo l'ampliamento del *plafond* di crediti cancellabili e il rapporto tra l'iniziativa italiana e altri interventi decisi in sede multilaterale.

Giudica poi positivamente anche l'articolo 6, che garantisce un'adeguata informazione in vista dell'esercizio del controllo parlamentare, nonché l'articolo 7, che consente al Governo di assumere iniziative atte a investire la Corte internazionale di giustizia, ove lo ritenga opportuno, di un quesito sulla conformità delle regole internazionali inerenti al debito estero ai principi generali del diritto e al quadro dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Infine preannunzia il voto favorevole del Gruppo popolare al disegno di legge governativo e dichiara la più ampia disponibilità a valutare senza preclusioni le proposte avanzate dal senatore Tarolli.

Il presidente MIGONE ritiene che il modo più proficuo di procedere, per poter svolgere un ruolo trainante a livello internazionale, sia di approvare al più presto e senza modifiche il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, che non preclude certo la successiva approvazione di interventi a regime, come quelli proposti dal senatore Tarolli. A tal fine saranno peraltro necessari approfondimenti tecnici, che potrebbero richiedere una o più audizioni.

La senatrice DE ZULUETA, rilevato che il Tesoro ha espresso l'intenzione di cedere crediti dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo a banche e altre istituzioni finanziarie internazionali, invita il Governo a far chiarezza sulla sua politica relativa al credito estero, soprattutto verso i paesi maggiormente indebitati (HIPC).

Il sottosegretario RANIERI si dichiara favorevole alla linea d'azione suggerita dal presidente Migone, esprimendo al tempo stesso l'apprezzamento e il ringraziamento del Governo al senatore Tarolli, per aver assunto un'iniziativa meritevole di essere presa in seria considerazione. Il Governo si riserva peraltro di fornire un contributo nel merito del disegno di legge n. 4707, che presenta aspetti tecnici assai complessi.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il disegno di legge n. 4692 è stato assunto come testo base ed è stato già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, che scadrà domani alle ore 13. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 2168-4367**

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

BASINI, PIANETTA, BIASCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 284, comma 2, del codice civile è sostituito dal seguente:

"2. La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni dodici o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni dodici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, e comunque quelli di età superiore ai dodici anni, e se ritenuto necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quello di età inferiore ad anni dodici"».

3.2

LA RELATRICE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

BASINI, PIANETTA, BIASCO

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

238^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15.**SUL SUICIDIO DI UN GIOVANE CARABINIERE A BERGAMO*

Il senatore TABLADINI richiama l'attenzione dei colleghi sul suicidio di ieri del Carabiniere Gianluca Deledda, in servizio presso il nucleo radiomobile della caserma di Treviglio (Bergamo). Rammenta che il giovane ventisettenne, originario di Olbia, aveva presenziato di recente ad una manifestazione organizzata dalla sua forza politica. Nel manifestare le più sentite condoglianze ai familiari del giovane – da circa un anno coniugato con una ragazza del luogo e, quindi, ben inserito nella realtà locale –, si augura che l'insano gesto non sia stato determinato da alcuna forma di pressione psicologica esercitata da qualche superiore ed ispirata da motivi politici. Chiede alla Presidenza di assumere informazioni presso le competenti autorità.

Il senatore PALOMBO, apprezzata la sensibilità del collega Tabladini, ritiene, però, allo stato, di escludere qualsivoglia forma di pressione da parte dei vertici dell'Arma. Chiede al contempo al Sottosegretario di ricevere informazioni sulla natura giuridica di organizzazioni interne all'Arma (come Unarma ed Unac) e, quindi, sulla legittimità di talune loro iniziative. Fa presente che da tempo si è in attesa di una presa di posizione del Consiglio di Stato che ne chiarisca lo *status*.

Il senatore PERUZZOTTI preannuncia la richiesta in Aula, nel corso dell'odierna seduta pomeridiana, di una risposta immediata all'interrogazione presentata dalla sua parte politica sul tragico gesto. Testimonia l'esistenza di uno stato di disagio all'interno dell'Arma, giacché sembra che

il COCER non sia pienamente rappresentativo di tutte le istanze, specie a livelli inferiori a quello di maresciallo.

Il senatore PELLICINI, ampliando la prospettiva del dibattito, fa presente che un appartenente ad una delle associazioni menzionate dal collega Palombo sarebbe stato condannato con sentenza passata in giudicato. Si chiede come ciò possa esser compatibile con l'appartenenza all'Arma. Invita poi a riflettere sulla gravità dell'ennesimo suicidio nelle strutture militari.

Non crede comunque che possano esservi state pressioni psicologiche, esercitate in danno del giovane suicida da parte di esponenti della gerarchia.

Il senatore LORETO ringrazia il senatore Tabladini per la sensibilità dimostrata; tuttavia, reputa ingeneroso anche solo il sospetto di interventi repressivi da parte dei vertici dell'Arma. Crede sia sproporzionata la preoccupazione manifestata ed ipotizza che il decesso sia da ricondursi a motivazioni di natura strettamente personale.

Il senatore MANCA, apprezzato lo spunto offerto dal senatore Tabladini, tende parimenti ad escludere il rischio di interferenze provenienti dai vertici dell'Arma, che avrebbero potuto portare il giovane ad uno stato d'animo di tale scoramento da indurlo al tragico gesto. Invita quindi ad esaminare con rapidità la riforma della normativa sulla rappresentanza militare, da tempo giacente in Commissione Difesa.

Il senatore GIORGIANNI sottolinea l'urgenza, più volte in passato segnalata, di approfondire le tematiche legate al tragico fenomeno dei suicidi nelle caserme. Ipotizza l'opportunità dell'audizione del Comandante Generale dell'Arma e, se del caso, del Ministro, anche per affrontare alla radice le tematiche sollevate.

Il PRESIDENTE si associa alle parole di cordoglio per la tragica fine del giovane. Ricorda che in febbraio era stata deliberata un'apposita indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari e che già si sono tenute due sedute, il 23 febbraio (con l'audizione dei rappresentanti COCER) e il 2 marzo (con l'audizione di due generali dell'Aeronautica Militare).

Con riferimento poi alla sollecitazione sull'*iter* dei disegni di legge di riforma della rappresentanza militare, rievoca i vari passaggi procedurali che hanno portato al trasferimento dell'esame dalla sede deliberante a quella referente, con conseguenti rallentamenti procedurali.

Preannuncia comunque una imminente convocazione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare una pluralità di iniziative sui testi citati.

IN SEDE REFERENTE

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella scorsa seduta, con le dichiarazioni di voto finali.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore AGOSTINI, lamentando però l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione per affrontare i nodi politici all'interno del decreto.

Il senatore TABLADINI preannuncia l'astensione della sua parte politica, sottolineando la nota ampiezza temporale del problema balcanico, che costringerà l'Occidente a confrontarsi con esso per lungo tempo. Nota essere stridente, quindi, il contrasto fra la proroga di pochi mesi, quale contemplata dal decreto in titolo, e l'estensione temporale che è invece richiesta dalla storia di quella tormentata regione. Chiede quindi al Governo una maggiore capacità di organizzare con realismo l'attività futura delle Forze armate.

Il senatore PALOMBO rievoca che è a tutti nota l'inevitabilità per la missione KFOR di rimanere in Kosovo per almeno un lustro e forse anche più a lungo. Lamenta quindi il reiterarsi della inevitabile provvisorietà dell'ennesima proroga: auspica una maggiore capacità di programmazione. Preannuncia il suo voto favorevole ma lo subordina, in avvenire, all'adozione di iniziative concrete del Governo per misure (economiche e non solo) in favore del personale impegnato nelle varie missioni all'estero.

Il senatore MANCA, condiviso quanto dichiarato dai colleghi dell'opposizione, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica e si dichiara lieto di poter portare all'attenzione in Aula alcune tematiche, ingiustamente poco note all'opinione pubblica.

Il senatore PETRUCCI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, che esprime convinto apprezzamento per le norme in esame, anche se reputa auspicabile il varo di una normativa-quadro in materia per l'avvenire. Difende poi la scelta di sottoporre periodicamente le proroghe al Parlamento, in grado così di monitorare le azioni di missioni all'estero.

Si conferisce quindi mandato al senatore NIEDDU, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del decreto e sui due emendamenti accolti, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

SULL'ESITO DI DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIORGIANNI – rievocato l'appassionato dibattito in Commissione sullo schema di decreto modificativo del decreto «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, recante riforma strutturale delle Forze armate»- chiede di sapere perché non sia ancora disponibile, per la Commissione il testo approvato due settimane fa dal Consiglio dei Ministri. Reputa poco corretto attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo. Chiede al sottosegretario di sollecitare il Ministro per una rapida esibizione del testo ai componenti della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004**

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROBOL esordisce sottolineando che negli ultimi anni le Forze armate hanno avviato il percorso di adattamento ai cambiamenti geostrategici con l'obiettivo di giungere ad una configurazione più snella e flessibile. In particolare individua due tendenze rilevanti: a) un'ampia produzione normativa, che evidenzia la volontà di riforma, in conseguenza del mutato contesto strategico; b) un contenimento della dinamica della spesa complessiva ed un'importante riallocazione tra le sue diverse componenti.

Per quel che riguarda il personale militare si sono ottenuti risultati positivi nell'armonizzazione del trattamento previdenziale, nel riordino del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali, nella riduzione dell'alimentazione dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente e con l'ingresso delle donne nelle Forze armate.

La seconda metà degli anni novanta ha evidenziato un *trend* di contenimento della spesa, con una tendenziale diminuzione in termini reali, anche se in parte imputabile ad accorgimenti contabili utilizzati per la copertura finanziaria degli investimenti; nell'ultimo biennio invece la tendenza sembra rovesciata e nel 2000 si è registrato un incremento in termini reali delle spese di previsione del 4 per cento circa rispetto all'anno precedente.

L'aspetto più significativo appare però la redistribuzione delle risorse all'interno del bilancio della difesa, che ha attribuito negli ultimi anni un peso maggiore alla componente «ammodernamento» a scapito delle voci del personale che comunque hanno assorbito, nell'esercizio 1996, oltre il 56% delle risorse dell'intero bilancio del Ministero della Difesa. Conclude esprimendo un giudizio improntato a fiduciosa attesa verso le pro-

spettive future. Il Dicastero ha comunque bisogno di una maggiore attenzione sul piano delle risorse finanziarie.

Si apre la discussione.

Il senatore PALOMBO, ringraziato il senatore Robol per la critica all'esiguo spazio riservato alla Difesa nel Documento in titolo, sottolinea l'esigenza di potenziare, non a parole, bensì nei fatti, gli strumenti in dotazione presso le Forze armate. Contesta, poi, in linea generale, una scarsa cura da parte del Governo nell'affrontare alla radice gli antichi mali della Difesa.

Il senatore TABLADINI rivela essere troppo scarsi gli spazi concettuali riservati ai problemi della Difesa all'interno del Documento di Programmazione, che sembra trascurare gli impegni assunti in altri contesti dal Governo a sostegno del comparto Difesa. Ravvisa il reiterarsi di consuete forme di trascuratezza. Pertanto, preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore LORETO nega fondamento alla tesi ricorrente circa una presunta trascuratezza da parte del Governo verso il settore Difesa. Lamenta quindi un giudizio affrettato sul Documento in titolo, che invece apre uno spiraglio interessante per apprezzare una maggiore attenzione, rispetto al recente passato, verso i problemi della qualità della vita all'interno delle strutture militari. Invita a non sottovalutare lo sforzo del Governo, che mostra attenzione anche verso la specificità della condizione militare.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore ROBOL per ringraziare i colleghi intervenuti e propone l'emissione di un parere favorevole senza osservazioni.

Posta ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale prescritto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento, apprezate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

377^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 11,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004**(Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio).*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Intervenendo in discussione generale, il senatore VENTUCCI rileva polemicamente come l'enfasi posta nel Documento di programmazione economica e finanziaria sui meriti dei Governi di centro-sinistra per aver raggiunto l'obiettivo dell'adesione dell'Italia al primo gruppo dei Paesi partecipanti all'Unione monetaria abbia un carattere esclusivamente elettoralistico, poiché il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile grazie ad una pluralità di fattori, estranei alla contingenza dei Governi di sinistra. Si tratta di un obiettivo che corona un cammino storico, che affonda le proprie radici nella storia dell'Italia. Il vero momento di cesura dell'ultimo decennio, invece, non può che essere individuato nel drastico cambiamento imposto nel sistema politico e affermatosi nell'elettorato per effetto della costituzione del movimento di Forza Italia.

Dall'esame del Documento predisposto dal Governo emerge, come al solito negli ultimi anni, la semplice elencazione di propositi illusori, sorretti dalla speranza che la ripresa economica, internazionale ed europea, possa favorire la stentata economia nazionale. A fronte di una sostanziale genericità dei programmi predisposti, si accumulano ritardi sul fronte delle riforme strutturali, prima fra tutte quella previdenziale, necessarie a modi-

ficare alla radice la struttura dell'economia e della società italiana. D'altro canto, prosegue l'oratore, il Documento rimane lo specchio di una politica incapace di rigenerarsi, frenata da una classe dirigente, politica e sindacale, ormai lontana dalle esigenze dell'economia reale e cresciuta in un tempo in cui alla onnipotenza dello Stato padrone si accompagnava un sistema politico bloccato, privo di meccanismi di ricambio.

Un ulteriore argomento di riflessione circa le gravi manchevolezze del Documento concerne la lotta all'evasione fiscale, primario obiettivo di politica tributaria per qualsiasi Governo. Dal suo punto di vista, peraltro, l'oratore non condivide affatto i toni trionfalistici sui risultati ottenuti in termini di lotta all'evasione fiscale, in quanto, come rileva la stessa Corte dei conti, non c'è alcuna correlazione tra l'incremento del gettito delle entrate e l'aumento dei controlli e degli accertamenti. Invece l'evasione fiscale, certamente da contrastare, non può che rappresentare l'altra faccia di una pressione fiscale ormai insostenibile ed insopportabile. Da questo punto di vista, il DPEF non indica alcuna concreta via d'uscita, ma anzi perpetua una politica di bilancio di basso profilo senza incidere effettivamente sulle ragioni che ampliano la spesa corrente, e quindi impongono un'elevata tassazione.

Un'ultima, amara, riflessione concerne poi la pretesa di non prefigurare alcun intervento correttivo, argomentando che esiste ormai un'equivalenza tra bilancio tendenziale e bilancio programmatico: l'insostenibile divario economico e sociale tra il Nord ed il Sud del Paese, per giunta ampliatosi negli ultimi anni, imporrebbe ben altre scelte che però l'attuale maggioranza, priva di sostegno elettorale, non può certamente compiere.

A giudizio del senatore PASQUINI, i toni propagandistici usati dal senatore Ventucci non possono far dimenticare il valore storico dell'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria, il cui merito va ascritto esclusivamente alle scelte compiute dai Governi di centro-sinistra. D'altro canto, ai dati positivi del risanamento finanziario si aggiungono le cifre diffuse recentemente dall'ISTAT sul tasso di occupazione e, soprattutto, della drastica riduzione (-6,7 per cento) dei disoccupati rispetto all'aprile 1999, con un decremento che interessa anche il Mezzogiorno. È giusto quindi enfatizzare sia il carattere strutturale del risanamento finanziario, sia la novità di una manovra di bilancio per il 2001, che può scegliere i settori verso i quali dirigere le maggiori risorse e gli incrementi delle entrate tributarie, a sostegno dello sviluppo. Va anche ricordato che solo dopo la diffusione dei dati circa l'autotassazione sarà possibile definire le stime della riduzione della pressione tributaria per il 2001, che andrà comunque ad aggiungersi agli interventi già previsti nella legge finanziaria 2000 e nel disegno di legge «collegato fiscale» appena approvato dal Senato. Il carattere strutturale del risanamento finanziario – prosegue l'oratore – è esemplificato dal fatto che, a legislazione vigente, cioè senza alcun ulteriore intervento, si raggiungerà nel 2003 il pareggio di bilancio, e nel 2010 il rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo si attesterà intorno al 60 per cento.

Proprio in ragione degli ottimi risultati conseguiti, egli ritiene opportuno proporre al relatore di inserire nel parere una serie di osservazioni che riguardano le misure ancora da adottare e che concernono, prima di tutto, la revisione del catasto e la contestuale attribuzione di tutto il gettito delle imposte relative agli immobili (trasferimenti, ICI, IRPEF) agli enti locali. La revisione definitiva della imposta sulle successioni ed il varo dello Statuto dei diritti del contribuente rappresentano obiettivi ormai a portata di mano, così come occorre portare a compimento la riforma dell'Amministrazione finanziaria. Maggiormente problematica appare, invece, la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, attesa l'esigenza di ridurre il prelievo a carico delle piccole e medie imprese: un utile punto di partenza potrebbe essere l'indicazione di ampliare la base imponibile (includendo in essa gli ammortamenti) e riducendo quindi le aliquote formali. Un ulteriore indirizzo riguarda poi l'estensione dell'IRPEG alle imprese di persone e a quelle individuali, nonché l'ampliamento dei benefici della *dual income tax* in modo da pervenire ad una aliquota effettiva del 27 per cento.

Sempre in tema di strumenti tributari a sostegno dello sviluppo, egli giudica opportuno raccogliere la proposta di utilizzare gli introiti rivenienti dalla tassazione dei proventi delle transazioni di borsa al fine di ridurre il costo del lavoro gravante sulle imprese. Da ultimo, egli condivide l'accento del relatore alla necessità di preservare il carattere progressivo del sistema tributario, pur con l'obiettivo di ridurre globalmente il prelievo, giudicando soddisfacenti gli esiti fin qui raggiunti in tema di riduzione dell'area della progressività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

378^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3663-B) VENTUCCI ed altri. – *Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VIGEVANI, il quale ricorda che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato, in sede deliberante, e quindi esaminato dalla Camera dei deputati che ha apportato alcune modifiche, peraltro di non grandissimo rilievo.

In particolare, l'articolo 1 non è stato modificato, mentre l'articolo 2, concernente l'asseverazione dei dati, è stato modificato nel senso che sono stati riformulati, tra l'altro, i commi 2 e 4. Il comma 2, nel nuovo testo, prevede che il Direttore Generale del Dipartimento delle dogane può abilitare anche altri soggetti (oltre agli spedizionieri doganali) all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni richiamate nel comma 1; la modifica si è resa necessaria per recepire un'osservazione dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza. L'originario testo del comma 2 prevedeva, invece, che le dichiarazioni asseverate usufruivano, presso gli uffici doganali, di un canale preferenziale di scorrimento e che, in sede di valutazione di analisi dei rischi, ad esse si applicavano coefficienti ridotti.

Il nuovo comma 4 (sempre dell'articolo 2) prevede che nell'effettuazione dei controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che sono stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dagli altri soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati in questione; il vecchio testo prevedeva, invece, che l'asseverazione di cui al comma 3 comportava l'inclusione dei soggetti i cui documenti erano stati asseverati in apposite liste di contribuenti a ridotto rischio di evasione. Il comma 8 è stato modificato indicando più chiaramente quali sono i benefici richiamati nei commi da 1 a 4, mentre i commi 6 e 7 sono stati modificati con semplici correzioni di coordinamento.

All'articolo 3, rimasto per il resto identico al testo del Senato, è stato aggiunto un comma 9, con il quale si prevede che il Direttore Generale del Dipartimento delle dogane può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste nel precedente comma 5.

L'articolo 4 non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, mentre all'articolo 5 è stato soppresso il comma 3, in materia di riduzione di sanzioni per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni.

Gli articoli 6, 7 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, mentre l'articolo 8 è stato modificato, al comma 1, con l'inserimento anche dell'articolo 14, lettera d) della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, tra le norme da abrogare.

In definitiva, trattandosi nel complesso di modifiche che non stravolgono il testo approvato dal Senato, il relatore propone alla Commissione di approvare il disegno di legge in tempi rapidi.

Non essendoci richieste di interventi in discussione generale, il presidente GUERZONI dà la parola al sottosegretario GRANDI, il quale ricorda che le modifiche proposte dal Governo al disegno di legge approvato dal Senato, erano ispirate dalla volontà di accogliere alcuni rilievi avanzati dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza, in particolare per ciò che concerne l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad asseverare i dati contenuti nella dichiarazione doganale. Egli ribadisce il favore del Governo sul disegno di legge in discussione.

Il presidente GUERZONI propone di fissare per le ore 17 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4660) *Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 luglio scorso.

Il presidente GUERZONI propone di fissare per le ore 13 di domani, mercoledì 12 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) *Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004*

(Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento: Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue la discussione generale con l'intervento del senatore ROSSI, secondo il quale se fosse possibile confrontare la riduzione programmata della pressione fiscale in Italia con quella prevista dagli altri Paesi dell'Unione europea emergerebbe la sostanziale inefficacia degli

sforzi compiuti per restituire competitività alle imprese italiane. Anche la valutazione del differenziale del tasso di inflazione mette in discussione le prospettive di recupero di competitività di cui si parla nel Documento. Un'ulteriore puntualizzazione riguarda la crescita del prodotto interno lordo, da attribuirsi esclusivamente alla svalutazione dell'Euro rispetto al dollaro. Anche rispetto ai successi che il Governo si attribuisce nella lotta all'evasione fiscale, l'analisi degli effettivi incrementi di gettito, come chiarito dalla stessa Corte dei Conti, non deriva certamente dal maggior numero dei controlli. A suo giudizio, inoltre, l'incremento delle entrate tributarie va ascritto esclusivamente al meccanismo del *fiscal drag* e non ai meriti del Governo. Anche per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione, egli ne mette in discussione la veridicità, soprattutto in considerazione dell'impossibilità di raffrontare la serie storica a partire dall'anno scorso. La propria parte politica attribuisce poi particolare rilievo all'osservazione circa la inesistenza di un effettivo federalismo fiscale nei programmi contenuti nel Documento, sottolineando il fatto che ciò che viene definito federalismo fiscale è semplicemente un diverso metodo di calcolo dei trasferimenti erariali agli enti locali.

In conclusione, egli chiede al rappresentante del Governo di chiarire gli orientamenti in merito al Patto di stabilità, che la legislazione vigente prevede in scadenza per il dicembre 2001: occorre infatti chiarire come verranno disciplinati i trasferimenti erariali agli enti locali nel caso l'efficacia delle norme contenute nel cosiddetto Patto di stabilità non sia prorogata oltre il 2001.

Il senatore CASTELLANI evidenzia la novità del Documento di programmazione economica e finanziaria rispetto agli esercizi precedenti, in ragione del fatto che grazie all'ottimo andamento delle entrate tributarie ed essendosi completato il processo di risanamento finanziario, è possibile, al di là di ogni strumentalizzazione polemica, avviare un robusto processo di restituzione alle famiglie ed alle imprese del maggior gettito conseguito. Dopo un'interlocuzione del senatore ROSSI, egli prosegue giudicando fuorviante il riferimento al meccanismo del *fiscal drag*, poiché il maggior gettito deriva dalle imposte indirette. Un altro fattore di incremento del gettito è costituito dalla maggiore efficacia della lotta all'evasione fiscale, anche se l'area della evasione tributaria è ancora molto estesa. Se si considera che le misure contenute nella legge finanziaria del 2000, le quali riducono il prelievo complessivo per circa 10.000 miliardi, hanno ridotto la pressione tributaria complessiva dello 0,10 per cento, appare chiara l'esigenza di incrementare il processo di riduzione, soprattutto a fronte di una evoluzione accrescitiva del gettito delle entrate. Le cifre disponibili consentono di definire ormai strutturale il risanamento compiuto, consentendo quindi di focalizzare l'attenzione sui soggetti cui attribuire il cosiddetto «dividendo fiscale». Dopo aver ricordato gli esiti ampiamente positivi della riforma fiscale avviata all'inizio della legislatura, l'oratore indica gli obiettivi della riduzione del prelievo: per quanto riguarda le famiglie, attesa la preoccupante persistenza di una percentuale

elevata di famiglie al di sotto della soglia di povertà, occorre utilizzare la leva fiscale per sostenere il reddito di tali nuclei familiari. Analogamente, occorre concentrare gli sforzi a favore delle famiglie più numerose. Più in generale, un ulteriore intervento potrebbe consistere nell'anticipare l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dal 2002 al 2001 e prevedere un intervento di riduzione delle aliquote IRPEF.

Per ciò che concerne invece le imprese, l'attenzione dovrà concentrarsi sulle modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, soprattutto per ridurre il prelievo a carico delle imprese ad alta intensità di lavoro. Egli giudica poi positivamente la proposta di utilizzare le entrate straordinarie sui proventi delle transazioni di Borsa per alleviare il costo del lavoro a carico delle imprese.

A giudizio del senatore ALBERTINI, i meriti dei Governi di Centrosinistra nel portare a termine il programma di risanamento finanziario e prospettare una politica fiscale di sostegno allo sviluppo ed alla domanda interna non possono essere disconosciuti ed ormai tale consapevolezza appare diffondersi anche tra tutti i cittadini ed i contribuenti. Le analisi ed osservazioni svolte dal senatore Rossi sembrano quindi non tener conto del fatto che tutti i dati macroeconomici confermano sia l'avvenuto risanamento, che le buone prospettive di ripresa economica.

Per ciò che riguarda la politica tributaria, l'oratore passa in rassegna le numerose note positive concernenti la progressiva riduzione del prelievo, la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti, la riforma dell'Amministrazione finanziaria, gli interventi volti a rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale, la restituzione di una quota rilevante dell'eurotassa. Dopo l'analisi dei risultati raggiunti, egli passa poi ad enunciare i punti qualificanti di un programma ulteriore di riduzione del prelievo fiscale. Dal proprio punto di vista, occorre innanzitutto dare maggiore percezione delle misure agevolative introdotte, irrobustendo gli interventi a favore dei redditi medio-bassi anche con misure a carattere fortemente innovativo. L'aumento delle pensioni minime, l'esenzione totale dal pagamento del *ticket* per i pensionati, l'aumento degli stipendi per gli insegnanti rappresentano obiettivi sicuramente qualificanti. Diversamente, alcune misure preannunciate, come l'elevazione a 15 milioni della cosiddetta franchigia fiscale, che interesserebbe solo i lavoratori dipendenti, e l'eliminazione degli scontrini fiscali sollevano qualche perplessità. Egli quindi suggerisce di prevedere una riduzione delle aliquote riferite ai primi due scaglioni di reddito ed un contestuale aumento delle detrazioni soggettive, la deducibilità dell'ICI dall'IRPEF ed un sostegno alle imprese, soprattutto piccole e medie, volte ad incrementare il capitale fisso ed umano. Egli peraltro giudica sufficienti le misure a favore delle imprese, e per tali motivi non condivide la proposta di utilizzare le entrate straordinarie derivanti dalla tassazione dei proventi finanziari per la riduzione del costo del lavoro a carico delle imprese.

Il senatore BONAVITA ribadisce i motivi di soddisfazione derivanti dall'analisi dei dati macroeconomici e finanziari contenuti nel Documento in esame, sottolineando come la politica tributaria e finanziaria dei Governi di Centro-sinistra abbia consentito all'Italia di poter cogliere appieno le opportunità dell'oramai solida ripresa economica. Mentre le imprese sono chiamate a compiere un'innovazione di processo e di prodotto per recuperare margini di competitività assicurati fino a qualche tempo fa dalla flessibilità del cambio, dopo Maastricht tale recupero di competitività è stato garantito da una riforma tributaria che ha innovato in profondità in importanti settori della disciplina fiscale. Per proseguire su tale cammino, continua l'oratore, occorre modificare l'IRAP per alleviare il prelievo a carico delle imprese ad alta intensità di lavoro e, soprattutto, a carico delle piccole e medie imprese. Dopo un'interlocuzione del senatore ROSSI, l'oratore prosegue sottolineando l'esigenza di sostenere i consumi attraverso la riduzione del prelievo tributario. Al di là delle posizioni polemiche o strumentali, egli ritiene ormai acquisiti gli esiti del risanamento finanziario e la riduzione progressiva del prelievo complessivo. Da ultimo, condivide l'esigenza di riequilibrare la tassazione dei redditi finanziari rispetto a quella relativa ai redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma occorre tener presente i vincoli imposti dalla internazionalizzazione dei mercati finanziari, nonché la necessità di armonizzare in sede comunitaria la disciplina fiscale dei redditi da capitale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

438^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Manzini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEVILACQUA chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dell'esame dell'affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica, che non compare all'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso. Ricordando che la maggioranza aveva chiesto, all'atto della replica conclusiva del relatore sull'affare, senatore Brignone, un congruo termine per valutare se presentare o meno uno schema alternativo alla bozza di risoluzione da questi presentata, sollecita la fissazione di un termine preciso per la presentazione di ulteriori proposte, nonché una inequivoca calendarizzazione dell'affare.

Il PRESIDENTE rammenta che il termine per la presentazione di schemi alternativi alla proposta di risoluzione presentata dal relatore Brignone è già stato fissato a giovedì prossimo, 13 luglio, alle ore 19. Conseguentemente, l'affare assegnato sarà iscritto nuovamente all'ordine del giorno della Commissione per la settimana successiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 25 maggio 2000, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica quindi dettagliatamente il ministro DE MAURO: al senatore Ascutti, che aveva preliminarmente chiesto conto dei criteri fissati dal Ministero per la redazione delle graduatorie del personale docente ai fini dell'immissione in ruolo, conferma l'individuazione di quattro fasce, nell'ambito delle quali occorrerà peraltro trovare idonea collocazione a coloro che, fra breve, termineranno i corsi presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento.

Al senatore Brignone, che aveva sollevato il problema del cosiddetto «analfabetismo di ritorno», fa presente che la rete dei centri territoriali si va progressivamente espandendo, attraverso un sempre più stretto raccordo con le regioni e gli enti locali, cui competono gli aspetti gestionali della questione. Quanto alla peculiarità del ruolo svolto dai capi di istituto e dai segretari amministrativi, anch'essa messa in luce dal senatore Brignone, egli comunica che il Ministero ha recentemente trasmesso all'ARAN una direttiva ai fini della stipula di un contratto confacente, una volta acquisito il quadro delle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro si sofferma poi sulla problematica del riordino dei cicli scolastici, richiamata in molteplici interventi: al riguardo, ricorda di aver già consegnato alla Commissione, nella seduta del 4 luglio, una documentazione relativa all'istituzione della commissione per il programma di riordino, all'articolazione e coordinamento dei gruppi al suo interno, nonché all'istituzione di un gruppo di lavoro ministeriale su taluni aspetti del programma quinquennale di attuazione della riforma. Ritiene altresì che, già dalle prossime settimane, gli sarà possibile inviare alla Commissione i verbali delle riunioni della commissione per il riordino, i documenti più significativi da quest'ultima prodotti, nonché le eventuali elaborazioni del gruppo di lavoro ministeriale (impegnato in particolare sui temi dell'edilizia, del riassetto del personale e su quelli finanziari). Conferma peraltro il pieno impegno del Ministero a sviluppare il più ampio confronto parlamentare anche prima della scadenza del termine per la presentazione del programma quinquennale di attuazione della riforma alle Camere.

Per quanto riguarda il disegno di legge relativo allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, su cui pure è stato sollecitato un pronunciamento, egli osserva che si tratta di un provvedimento di cui l'Assemblea del Senato ha già iniziato l'esame e che il Governo seguirà non tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello costituzionale, ritenendo pienamente legittimo che il Parlamento intenda eliminare la con-

dizione di precariato in cui si trovano i docenti di religione, a condizione che siano rispettate le norme concordatarie e pattizie e sia assicurato un elevato livello formativo degli insegnanti.

Il Ministro esprime poi il suo personale apprezzamento per le affermazioni del senatore Lorenzi che, in controtendenza rispetto alle opinioni più diffuse, chiede un aumento del tempo scuola degli alunni della scuola elementare e una corrispondente riduzione del numero degli alunni per classe nei primissimi anni di tale segmento formativo. Al riguardo, nel richiamare la positiva esperienza olandese quanto al rapporto fra alunni e insegnanti, osserva tuttavia che il Ministero ha fra l'altro il compito di garantire i posti di lavoro degli insegnanti. Quanto poi alle considerazioni critiche dello stesso senatore Lorenzi sull'impegno del Governo a fornire a ognuno strumenti di aggiornamento professionale e culturale in nome del perseguimento di una ideale uguaglianza (che si scontrerebbe con il dovere per lo Stato di astenersi dall'imposizione di doveri troppo pervasivi), osserva che i servizi messi a disposizione dai centri territoriali rappresentano una possibilità offerta (non già una imposizione) nei confronti di coloro che – non certo per libera scelta – sono stati precocemente estromessi dal sistema formativo.

Dopo aver ringraziato la senatrice Bruno Ganeri per le parole di apprezzamento espresse, il Ministro risponde all'intervento di merito del senatore Ascutti, convenendo che il tempo a disposizione del Governo prima dell'appuntamento elettorale è effettivamente assai limitato. Proprio per questo, tuttavia, il Ministero sta procedendo a ritmi serrati, sulla base delle scadenze legislativamente fissate, in una prospettiva che va ben oltre il termine naturale della legislatura.

Egli rileva altresì che, in numerosi interventi, è stata richiamata l'esigenza di valorizzare più significativamente la funzione docente: al riguardo sottolinea come il Documento di programmazione economico-finanziaria recentemente trasmesso dal Governo alle Camere apra alcune prospettive positive, che occorrerà tradurre in concreto in un non facile percorso di sostegno al comparto scuola.

Rassicura infine il senatore Lombardi Satriani sulla presenza, nella commissione per il riordino dei cicli, di una componente del settore antropologico, di cui condivide pienamente la rilevanza.

Conclusa la replica analitica ai singoli interventi, il Ministro fornisce quindi alcune informazioni in ordine agli atti più recentemente adottati dal Ministero, rispondendo con ciò ad alcuni degli interrogativi posti dal senatore Biscardi: è stato anzitutto definitivamente approvato in data odierna il decreto istitutivo delle quattro direzioni sperimentali per il passaggio dall'attuale struttura periferica dell'Amministrazione alla futura articolazione in direzioni regionali ed uffici territoriali di ambito provinciale o subprovinciale.

Su domanda del senatore BEVILACQUA, il ministro DE MAURO precisa che le quattro regioni interessate da detta sperimentazione sono: Sicilia, Lombardia, Liguria e Toscana.

Egli informa altresì che è al lavoro un gruppo di studio con il compito di elaborare modelli alternativi per l'organizzazione di dette direzioni regionali. Pur in assenza di alcuna prescrizione in tal senso, il Ministro manifesta peraltro piena disponibilità ad un serio confronto con i Presidenti delle regioni, ferma restando la responsabilità politica centrale per le scelte definitive.

Egli comunica poi alla Commissione che sono stati registrati dalla Corte dei conti i decreti di commissariamento delle regioni inadempienti ai fini del dimensionamento scolastico e sono state conseguentemente avviate le procedure sostitutive.

Quanto al regolamento di organizzazione del Ministero, da cui dipende evidentemente l'intero riassetto dell'Amministrazione, esso sarà esaminato venerdì prossimo dal Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Il Ministro ribadisce poi di aver trasmesso all'ARAN un atto di indirizzo per avviare la contrattazione relativa alla dirigenza scolastica. Al Ministero del tesoro è stata invece chiesta una integrazione di fondi per corrispondere un riconoscimento al personale dei provveditorati impegnato, in questi mesi, in un lavoro di carattere straordinario connesso fra l'altro alla redazione delle nuove graduatorie. Analogamente, è stato richiesto al Tesoro un finanziamento aggiuntivo per corrispondere le retribuzioni al personale ATA supplente.

Non va altresì dimenticato, prosegue il Ministro, che alcune norme di estrema urgenza per l'avvio del prossimo anno scolastico sono contenute nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 6560). Nell'augurarsi una sollecita conclusione dell'*iter* di tale provvedimento, egli prefigura peraltro l'eventualità di un ricorso alla decretazione d'urgenza.

Nell'informare che il regolamento per l'elevazione dell'obbligo formativo al diciottesimo anno di età è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri, egli conferma infine l'impegno del Governo a favore della scuola dell'infanzia, sia di carattere generale ai fini di un rafforzamento complessivo del settore sia di carattere più specifico, per un incremento degli organici delle scuole materne statali.

Consegna conclusivamente alla Commissione un'ampia documentazione relativa agli impegni del Ministero per i prossimi mesi, nonché alle relative scadenze.

Il presidente OSSICINI ringrazia il Ministro per l'ampia replica e assicura che la documentazione consegnata sarà tempestivamente trasmessa a tutti i membri della Commissione. Indi, dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione recante «Disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative» (n. 709)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RESCAGLIO, il quale sottolinea anzitutto come il provvedimento in titolo si riferisca esclusivamente alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative, atteso che la determinazione degli organici del personale docente sarà oggetto di distinto decreto. Ciò, anche in considerazione della particolare fase di transizione di tale personale che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, è passato alle dipendenze dello Stato.

L'esigenza di procedere alla modifica dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici nasce peraltro, ricorda il relatore, dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 che, a tal fine, faceva rinvio alle modalità di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Finora, le dotazioni organiche sono state infatti determinate secondo i criteri e i parametri contenuti nel Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, nel quale sono confluite le norme in materia risalenti al 1974. È pertanto innegabile l'esigenza di razionalizzare il costo del lavoro del personale e redistribuire le risorse fra le istituzioni scolastiche dei vari ordini e gradi, tanto più in considerazione della devoluzione di competenza alle singole scuole conseguente al regolamento sull'autonomia scolastica, che renderà i carichi di lavoro nelle singole istituzioni più omogenei.

Il relatore ricorda poi che, per la rideterminazione degli organici, l'articolo 31 del decreto legislativo n. 29 prevede un regolamento da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della funzione pubblica; il Governo ha invece optato per una procedura diversa, rappresentata da un decreto ministeriale da emanarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ciò in considerazione dell'opportunità di rinviare all'anno scolastico 2001-2002 l'emanazione di criteri e parametri definitivi per la determinazione degli organici in questione, in presenza di elementi non ancora definitisi compiutamente e, corrispondentemente, in assenza di altri che si concretizzeranno nel prossimo futuro: fra questi, il relatore ricorda la mancata approvazione del piano di dimensionamento in talune regioni, il regolamento sull'autonomia, l'acquisizione di nuove competenze da parte dei servizi di segreteria conseguenti alla riforma del Ministero, lo stesso passaggio del personale ATA dagli enti locali allo Stato. Nel corso dei lavori preparatori per la revisione degli organici, si è pertanto gradualmente maturato il convincimento di emanare, per il momento, un atto con effetto limitato al prossimo anno scolastico, onde poter utilizzare tale lasso

di tempo per la verifica degli effetti prodotti dalle norme proposte, nonché definire più efficacemente le innumerevoli esigenze di un settore nevralgico. In tale prospettiva, il Governo ha optato per lo strumento del decreto ministeriale, analogamente a quanto operato nel 1998 (quando, con il decreto ministeriale n. 331, sono stati posti in essere interventi di riorganizzazione della rete scolastica, formazione delle classi e determinazione degli organici finalizzati alla riduzione del 3 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1997 imposta dalla manovra finanziaria per il triennio 1997-1999) e nel 1999 (allorché, con il decreto ministeriale n. 200, sono stati adottati ulteriori correttivi proprio in merito alla determinazione degli organici del personale ATA).

Nel convenire con la scelta operata dal Governo, il relatore sollecita pertanto una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, richiamando in particolare le problematiche peculiari dei convitti nazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

378^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 712)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, ricorda che sino ad oggi le riprese aeree, fotometriche e cinematografiche, per qualunque scopo effettuate, erano vietate, salva la possibilità di richiedere ed ottenere autorizzazione all'Enac e alle autorità militari. Con il provvedimento in esame viene totalmente rovesciata tale impostazione, per cui tali attività saranno permesse salvo uno specifico provvedimento di divieto da parte delle predette autorità dovuto ad eventuali motivazioni di ordine pubblico. Si tratta pertanto di una semplificazione opportuna che merita l'emissione di un parere favorevole, salvo, eventualmente, indicare l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 3 nel senso di rendere tale disposizione meno generica, allo scopo di non compromettere il processo di semplificazione.

Dopo brevi interventi del senatore BESSO CORDERO (il quale ritiene che tale provvedimento debba essere armonizzato con i disegni di legge in materia di voli in zone di montagna già licenziati dalla Commissione) e del senatore VERALDI (che si associa all'impostazione del relatore) il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione (n. 720)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MIGNONE, fa presente che il provvedimento in esame semplifica tre procedimenti, distinti ma collegati tra loro, che ri-

guardano l'uso dei mezzi di circolazione stradale e che coinvolgono l'ACI e la Motorizzazione civile.

Ora, in attesa dell'approvazione di un disegno di legge governativo volto addirittura a sopprimere il pubblico registro automobilistico, lo schema di regolamento in esame tende a semplificare le procedure attuali attraverso l'attivazione di uno sportello telematico dell'automobilista che sarà posto non solo presso gli uffici dell'ACI e della Motorizzazione e presso le agenzie di consulenza automobilistica, ma anche direttamente presso le imprese concessionarie di vendita degli autoveicoli. Si potrà quindi ottenere il rilascio dei documenti relativi agli autoveicoli contestualmente alla richiesta, che sarà possibile presentare presso operatori autorizzati capillarmente diffusi sul territorio.

Il provvedimento è stato adottato in accordo tra il Ministero dei trasporti e il Dipartimento della funzione pubblica e in seguito ad un protocollo di intesa con l'ACI e l'Unione nazionale delle autoscuole (Unasca). Il provvedimento è stato anche sottoposto all'esame dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Consiglio di Stato. La prima ha visto con favore l'aumento del numero degli sportelli telematici, ma ha anche rilevato che i concessionari dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per l'effettuazione di queste operazioni, mentre il Consiglio di Stato ha espresso perplessità circa la possibilità che le imprese concessionarie delle case automobilistiche possano avvalersi di una evidente posizione di vantaggio tale da minare il regime di concorrenza del mercato.

In sostanza, è opportuno chiedersi se l'attivazione dello sportello telematico presso le concessionarie di case produttrici non preconstituisca una posizione dominante a loro favore. Se così è, non poche agenzie automobilistiche e delegazioni ACI potrebbero essere costrette ad uscire dal mercato, con ciò ottenendosi un risultato opposto a quello dell'ampliamento dei punti di erogazione dei servizi ai cittadini e quindi vanificandosi la stessa finalità perseguita dal provvedimento, che è quella di semplificare le procedure cui sono sottoposti gli automobilisti.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore VISERTA COSTANTINI, il quale lamenta che il provvedimento in esame non rispetti i termini del protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e le agenzie automobilistiche e ciò a causa dell'intervento successivo del Dipartimento della funzione pubblica, che ha voluto introdurre talune modifiche che non vanno certo in direzione di semplificare le procedure, ma creano in realtà nuovi disagi per l'automobilista. Auspica pertanto che venga soppresso, per questa parte, l'articolo 2 del provvedimento. Si associa il senatore GERMANÀ, il quale ritiene che tutti gli operatori che agiscono in questo settore debbano poter usufruire dello stesso trattamento, mentre con questo provvedimento si creano posizioni dominanti.

Il senatore MARTELLI si dichiara contrario al provvedimento in esame, in quanto esso ha stravolto il protocollo di intesa firmato tra le

parti, penalizzando ingiustamente le agenzie automobilistiche senza che ciò possa creare effettivi vantaggi per gli utenti.

Anche il senatore BORNACIN condivide le perplessità degli oratori che lo hanno preceduto e sottolinea come i concessionari delle case automobilistiche non abbiano la preparazione per effettuare le attività in questione. Non si comprende poi perchè venga mantenuta una diversa disciplina tra l'acquisto di auto nuove e l'acquisto di auto usate. Conclude, pertanto, giudicando quanto meno necessaria una audizione informale dell'Unasca.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda come l'automobilista, nell'attuale ordinamento, si destreggi in una vera e propria giungla burocratica. Tale insostenibile situazione ha dato origine in passato addirittura ad una richiesta di *referendum* per l'abolizione del pubblico registro automobilistico, il cui spirito è oramai d'altra parte tradotto in un disegno di legge del Ministro dei trasporti. Anche nel corso di questa legislatura si è più volte tentato di affrontare senza successo la questione dell'attività dell'ACI e delle agenzie automobilistiche senza che, a causa di numerosi interessi stratificati, si sia potuto giungere a conclusioni apprezzabili. A suo giudizio, il provvedimento ha il merito di guardare in primo luogo agli interessi degli utenti e cioè dei cittadini e ritiene che anche la Commissione debba farsi carico di tale esigenza prima ancora che della difesa dei vari operatori che agiscono nel settore.

Il senatore VEDOVATO ricorda, come ha già fatto il presidente Petruccioli, i vari tentativi succedutisi nel tempo volti a semplificare la giungla degli adempimenti automobilistici, che nasce del resto dalla definizione degli autoveicoli come beni mobili registrati, propria del nostro ordinamento giuridico, da cui ha tratto origine poi un ente, prima pubblico ed oggi privatizzato, preposto al controllo del pubblico registro. Ora, il regolamento in esame va nella giusta direzione di semplificare le procedure, ma il vero problema sta nel fatto che esso introduce un nuovo concetto di impresa concessionaria che potrebbe rivelarsi incompatibile con la normativa europea in materia di libera concorrenza. È forse giunto il momento, quindi, di affrontare nella sua globalità la questione della totale semplificazione della materia, avendo riguardo al contesto europeo.

Il senatore FOLLONI osserva che, mentre da un lato l'evoluzione informatica porta senz'altro di per sé alla semplificazione delle procedure, dall'altro occorre fare attenzione ad evitare che da tale processo non emergano nuove situazioni di monopolio. Sotto tale profilo, era senz'altro preferibile, rispetto al provvedimento in esame, il contenuto del protocollo di intesa, al quale occorrerebbe ritornare. Infatti, l'apertura di sportelli presso i concessionari, ove dovesse determinare l'uscita dal mercato di numerosi operatori, potrebbe portare ad una riduzione dei punti di riferimento per i cittadini e quindi ad un risultato opposto a quello della semplificazione.

Il senatore VERALDI ritiene che non si possa prescindere da taluni punti fermi: il primo di questi è il fatto che lo schema di regolamento stravolge un protocollo di intesa tra le parti e che con ciò, in secondo luogo, si stia tentando di creare una posizione dominante dei concessionari senza garantire nel contempo alcun beneficio ai cittadini; in terzo luogo, le stesse concessionarie dovranno riconvertirsi in agenzie automobilistiche, passaggio questo evidentemente inutile visto che queste ultime già esistono. Poiché tutto ciò non trova riscontro alcuno in nessun altro paese europeo, auspica che la Commissione assuma una posizione chiara nel senso di garantire i livelli occupazionali delle agenzie automobilistiche, tenuto conto del fatto che la liberalizzazione non può essere intesa come una parola magica per ogni situazione.

Il senatore BOSI condivide le perplessità espresse dagli oratori che lo hanno preceduto e ritiene che, se proprio si vuole addivenire ad una totale liberalizzazione del settore, bisognerebbe anche prendere atto con coerenza che non vi è più bisogno neppure dell'ACI, visto che ormai il pubblico registro automobilistico è gestito dagli uffici della Motorizzazione civile.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

360^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore PREDÀ osserva preliminarmente che il DPEF all'esame della Commissione per i profili di competenza, relativo alla manovra di finanza pubblica per il periodo 2001-2004, interviene al termine dell'azione di risanamento, compiuta negli ultimi anni, dai governi Prodi, D'Alema e Amato, segnalando che gli andamenti tendenziali del bilancio sono oramai tali da non richiedere alcuna manovra correttiva, mentre, di converso, si pone il «problema», della redistribuzione delle risorse finanziarie disponibili. Nel ricordare che ben diversa era la situazione del 1992 quando, susseguentemente alla svalutazione della lira e all'uscita dell'Italia dallo SME, fu necessario impostare una manovra da 100 mila miliardi, pur se non può essere dimenticato che nel 1992 il reddito reale degli italiani è stato il più alto. Nel richiamare i valori relativi al debito pubblico (ancora superiore al PIL), il relatore Preda segnala che l'economia dell'Unione presenterà nel 2000, rispetto ai tassi di crescita precedenti, un tasso di crescita del 3,4 per cento, di cui può approfittare anche l'Italia, per arrivare, nel corso di 7/10 anni, alla piena occupazione. Nel richiamare l'attenzione sui cambiamenti in atto nell'economia italiana, ri-

spetto ad un contesto internazionale contrassegnato dalla caduta delle barriere commerciali e finanziarie e dall'avvio di nuove tecnologie, sottolinea che occorre prendere atto di tali cambiamenti, evitando distorsioni nel funzionamento del sistema economico e un utilizzo non finalizzato delle risorse pubbliche. In un contesto economico, contrassegnato dalla stabilità economica e monetaria e da maggiori certezze per gli investitori, occorre rimuovere quei fattori che intralciano la competitività delle imprese (legati alla struttura organizzativa, alla logistica, alla ricerca, alla semplificazione amministrativa e all'innovazione): è su queste direttrici che si gioca il futuro dell'agricoltura del Paese.

Osserva quindi che il DPAF (citato nel DPEF all'esame, non essendo stato ancora ufficialmente presentato in quanto è in corso la consultazione con le regioni e gli organismi professionali) costituisce un atto obbligatorio e non discrezionale, fortemente voluto dal legislatore, con l'articolo 2 della legge n. 499 del 1999, diversamente da quanto affermato recentemente dal Ministro dell'agricoltura. A tale riguardo il Relatore sottolinea che il DPAF dovrà essere finalizzato all'obiettivo di consentire un reale governo dell'agricoltura italiana, al fine di favorirne lo sviluppo, di incrementare la competitività internazionale delle imprese agricole nel rispetto delle specificità locali e territoriali, di tutelare valori quali la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza alimentare, l'innovazione e la modernizzazione delle imprese: in particolare il documento dovrà valorizzare la funzione degli imprenditori agricoli quali protagonisti della filiera agroalimentare, nel rapporto tra produzione agricola e mercati.

Osserva inoltre che la politica agricola europea risulta ancora sbilanciata a danno delle produzioni mediterranee e – se è corretto che l'Unione europea assicuri spazio per le produzioni agricole di base – deve anche tenere conto che le prospettive di sviluppo risiedono nella differenziazione e nella promozione di un sistema capace di vendere prodotto e valorizzare l'innovazione, la tradizione geografica e le specificità agro-alimentari. In particolare, il Relatore ribadisce l'esigenza di identificare i canali idonei a favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli e richiama l'importante dibattito sviluppatosi sugli articoli 7 ed 8 della cosiddetta «legge delega per l'orientamento in agricoltura», sottolineando l'esigenza di dare sollecita attuazione a tutti gli adempimenti attuativi di tale normativa. Sottolinea infine come, per un paese come l'Italia (con costi di produzione difficili da comprimere) le aspettative di reddito dei produttori agricoli dovranno essere proiettate sulle filiere gestite direttamente dai produttori.

Ritiene inoltre preoccupanti le richieste avanzate da alcune multinazionali e dalla parte industriale di liberalizzare le regole che disciplinano le DOP, in quanto ciò fa temere il tentativo di sfruttare nell'immediato un patrimonio agroalimentare che deve essere sviluppato e difeso nel tempo; altrettanto preoccupante è, a suo avviso, la recente proposta, lanciata dall'ANCI, di prevedere i cosiddetti «DECO» (cioè denominazioni di origine di ambito comunale) laddove si punta a garantire la tutela di produzioni di qualità con bacini territoriali ben più vasti.

Conclusivamente preannuncia un orientamento favorevole sul documento in esame, per i profili di competenza, con le seguenti osservazioni: in primo luogo, sottolinea l'esigenza di accelerare l'adozione e l'attuazione della cosiddetta legge d'orientamento in agricoltura, al fine di dotare il settore primario di un quadro legislativo chiaro e coerente, ribadendo il ruolo che devono avere i produttori agricoli di fronte alla nuova dimensione dei mercati, in quanto non si può costringere i produttori medesimi ad essere soltanto i custodi dell'ambiente e del territorio (funzione che comunque non consente redditi adeguati); in secondo luogo ribadisce l'esigenza di dare piena attuazione al decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia dei costi di produzione, sottolineando al riguardo di avere, il 6 luglio, presentato un'interrogazione al Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la graduatoria dei progetti approvati relativamente all'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173, ribadendo con forza che, nella valutazione dei progetti, non è stato, a suo avviso, rispettato non solo il principio, fissato in ambito comunitario, di assicurare una adeguata partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici degli interventi, ma anche il principio ispiratore, voluto dal legislatore con il citato decreto, relativo alla ricaduta degli interventi in termini economici, sociali ed occupazionali sui produttori di base. A tale riguardo, nel ricordare che tale filosofia è stata particolarmente sottolineata nelle discussioni svoltesi in relazione a tale decreto nella 9^a Commissione, ritiene che si sia commesso un errore di fondo, in quanto si consente, anche nel settore delle DOP, all'industria di «gestire» gli interventi, laddove occorre invece rafforzare le filiere agroalimentari nazionali; in terzo luogo, ribadisce la necessità di sviluppare la produzione agroalimentare ed industriale, facendo leva su elementi forti quali l'innovazione, la sicurezza alimentare, le denominazioni di origine, attraverso il concorso di più imprese non rivolte esclusivamente alla conquista di una *leadership* ad ogni costo, ma intenzionate a ristrutturarsi per corrispondere alle esigenze di mercato; in quarto luogo, sottolinea l'opportunità di mettere a punto una strategia di conquista dei mercati esteri creando un organismo *ad hoc*, alla stregua della esperienza della *Sopexa* francese; in quinto luogo occorre, a suo avviso, invertire una linea di tendenza che ha privilegiato, nelle alleanze Nord-Sud (come avvenuto per le MOC), una filosofia non di cooperazione alla pari, alla luce dei benefici concessi ad imprese del Nord per interventi al Sud, laddove occorre invece promuovere ulteriormente le aggregazioni dei produttori. Conclusivamente sottolinea che, di fronte ad un mercato sempre più vasto, anche alla luce delle prospettive dell'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Est europeo, occorre avviare una riflessione che consenta di inserire a pieno titolo le imprese italiane in una strategia internazionale. Infine sottolinea che tali riflessioni necessariamente saranno ulteriormente sviluppate, da parte della Commissione, in relazione all'esame del DPAF, quando tale documento sarà formalmente assegnato.

Il sottosegretario NOCERA, prendendo la parola per un chiarimento, precisa in merito alla questione del DPAF, di consegnare al Presidente

della Commissione una bozza del documento di programmazione agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale per gli anni 2001-2003, previsto dall'articolo 2 della legge n. 499 del 1999, come utile ausilio conoscitivo per valutare le linee di politica agricola che il Governo imposterà per il prossimo triennio, fermo restando che tale documento, una volta ufficialmente adottato ed assegnato alla Commissione, potrà seguire il normale *iter* di esame.

Il presidente SCIVOLETTO, nel precisare ulteriormente che la bozza (che mette a disposizione dei componenti della Commissione) costituisce la base di discussione con le regioni e le organizzazioni professionali agricole, ribadisce che il Parlamento potrà esprimersi sul provvedimento una volta formalizzata la procedura.

Si apre il dibattito.

Il senatore MINARDO rileva preliminarmente che l'ultima manovra di finanza pubblica contraddistingue il modo di governare di una coalizione, ormai lontana dalle esigenze e dal consenso della gente, che ha capito (già alla presentazione della prima finanziaria del governo Prodi), il trucco del «cosiddetto risanamento» del Paese. La manovra presentata dal governo Amato, oltre ad un obiettivo propagandistico ed elettorale, costituisce la solita, demagogica agenda di propositi che nulla hanno a che vedere con i bisogni del Paese e dedica poche righe al comparto agricolo, sintomo dell'attenzione finora dedicata dal Governo all'agricoltura.

Il senatore Minardo sottolinea quindi che nelle prospettive di sviluppo e di risanamento evocate nella premessa del DPEF non sembra essere inclusa l'agricoltura, da sempre tenuta nella più scarsa considerazione sia sotto il profilo economico che progettuale e, d'altronde, non si può credere possibile una generica prospettiva di sviluppo del settore sulla base delle mere enunciazioni delegate, nel Documento in esame, ad un futuro documento di programmazione, che ancora non esiste (anche se il Rappresentante del Governo ha tentato di «parare il colpo», consegnando una bozza che non ha valore ufficiale). Eppure le opposizioni chiedono da tanto tempo un documento di programmazione, mentre il competente Ministero sembra avere il timore del confronto e la politica agricola del Governo – qualora effettivamente esista – non dà agli operatori del settore alcuna serenità, in quanto nulla viene previsto per la riduzione dei costi di produzione, del regime dell'IVA, dei costi dell'energia elettrica e del gasolio agricolo e per l'applicazione del sempre citato decreto n. 173 del 1998, di fatto mai attuato. Ancora una volta mancano proposte serie e concrete per rimuovere le illegittimità relative all'applicazione del regime delle quote latte in Sicilia e, in particolare, nella provincia di Ragusa, dove agli allevatori e produttori zootecnici stanno recapitando, proprio in questi giorni, multe per oltre cinque miliardi relativamente al periodo 1997-1998, con il rischio di compromettere un settore così importante, come quello zootecnico: occorre chiedersi se il Governo e il Mini-

stero competenti siano consapevoli che la Sicilia produce un quantitativo di latte inferiore alla quota storica assegnata dall'Unione. Se tali gravi problemi non saranno risolti, anche questa manovra sarà non solo inutile per il comparto agricolo ma non potrà salvaguardare i livelli economici e produttivi e non potrà garantire alcuna occupazione.

Il senatore CUSIMANO osserva che questo periodo potrà essere ricordato come quello «al tempo degli Dei falsi e bugiardi»: tempi falsi, in quanto il documento di programmazione all'esame appare improntato all'ottimismo (laddove si deve riscontrare un aumento della povertà, un carico fiscale fra i più alti d'Europa, la trasformazione della benzina in una nuova, surrettizia tassa e la crescita gravissima della disoccupazione al Sud, fino al 24 per cento in Sicilia) e tempi bugiardi, in quanto viene annunciato uno sviluppo senza alcun fondamento nella realtà ed un programma fatto solo per «accolappare voti ed abbindolare gli elettori».

Il senatore Cusimano si richiama quindi alle dichiarazioni del Presidente del partito, onorevole Fini, che ha sottolineato come il documento vada rispedito al mittente per essere integrato e profondamente modificato, e ricorda come una richiesta in tal senso è stata avanzata al Presidente della Camera dei deputati dai Capigruppo della Casa delle Libertà, che hanno definito «irricevibile» il documento, in quanto non fissa gli obiettivi di sviluppo né indica i collegati alla manovra di finanza pubblica, mentre lo stesso tentativo di correzione compiuto dal Governo, oltre a non sanare tali inadempienze, non rispetta il termine di legge per la presentazione del DPEF. Inoltre, ad avviso del senatore Cusimano, nel Documento manca qualunque riferimento alla proposta (che riprende una questione a lui cara), lanciata dal Governatore della Banca d'Italia a Torino, sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale delle aziende, confermando che in particolare il Mezzogiorno, presenta i tassi di crescita e occupazione più bassi in Europa.

Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione, il senatore Cusimano rileva che solo ventitré righe sono state dedicate al comparto primario, anzi a tutto il sistema agroalimentare e forestale (il che rende difficile assolvere il Governo). Tanto più in quanto occorre chiedersi dove siano rintracciabili le «linee di un programma per la sicurezza alimentare, l'integrazione tra economia ed ecologia, l'allineamento dei costi di produzione e burocratico-amministrativi a quelli, più vantaggiosi, prevalenti nell'Unione europea»: forse in quel DPAF (Documento di programmazione agricola, agroalimentare e forestale), previsto dalla citata legge n. 499 del 1999, ma noto solo per notizie di stampa, salva la bozza testé consegnata dal Rappresentante del Governo al Presidente della Commissione (una bozza senza alcun valore ufficiale). Ritiene al riguardo interessante richiamare il balletto di dichiarazioni apparso sulla stampa, che ha visto prima il Ministro competente dichiarare (prima della riunione del Consiglio dei ministri del 29 giugno) di puntare a far adottare il DPAF alla prevista riunione e, successivamente, correggere il tiro annunciando che, nel DPEF, ci sarebbe stato solo un richiamo al settore agroalimentare:

sembra una scusa bella e buona per salvare il Governo che o non ha trovato il tempo di discutere il DPAF, oppure non lo ha condiviso. Di conseguenza, la Commissione discute di un DPEF, che cita il DPAF soltanto per affermare che ne condivide gli indirizzi, senza però che il Governo abbia ufficialmente approvato il DPAF e la commissione possa esaminare il testo ufficiale; stigmatizza infine che nel documento in esame si precisa che gli indirizzi del DPAF saranno seguiti «naturalmente nei limiti in cui gli equilibri di finanza pubblica lo consentano». Ad aggravare il quadro, agenzie di stampa diffondono la notizia di un incontro fra i Ministri Mattioli e Visco per predisporre proposte di emendamento che attengano, fra l'altro, anche al settore dell'agricoltura, il che induce a chiedersi di che cosa stia discutendo la Commissione. Quanto alla difesa delle produzioni mediterranee, di fronte alla preannunciata riforma dell'OCM frutta, ritiene opportuno richiamare le preoccupazioni e le critiche espresse dalle organizzazioni professionali agricole, che hanno stigmatizzato il nuovo duro colpo al processo di riequilibrio a favore delle produzioni mediterranee (Confagricoltura), la penalizzazione derivante al comparto del pomodoro per la eliminazione del prezzo minimo e al comparto degli agrumi dalla riduzione delle quantità da ritirare (Coldiretti).

Infine ricorda le ulteriori critiche (mosse dalla CIA alla riforma) sia relativamente al settore agrumi che per i fondi da destinare alle organizzazioni dei produttori. Nel chiedersi se sia questa l'invarianza del reddito degli agricoltori (un reddito che per gli agrumi si è quasi azzerato), il senatore Cusimano preannuncia un deciso voto contrario.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA GRADUATORIA RELATIVA AI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 173 DEL 1998

Il presidente SCIVOLETTO, riprendendo una osservazione già svolta dal senatore Preda, relatore sul DPEF per i profili di competenza, richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla graduatoria dei progetti che verranno finanziati, a valere sull'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 citato, per il quale erano stati presentati circa 250 progetti, successivamente ammessi 62 progetti e per il quale risulterebbero finanziabili solo 8 progetti.

Desidera al riguardo denunciare con forza che non ritiene sia stata rispettata né la lettera, né lo spirito che aveva ispirato il decreto legislativo n. 173 (che rispondeva alla logica di favorire i produttori agricoli), laddove l'80 per cento delle risorse stanziare risulterebbero assegnate a due

multinazionali che operano pertanto più in ambito internazionale e che avrebbero potuto fare ricorso ad altri canali di finanziamento, previsti per il settore agroindustriale da altre leggi vigenti, mentre viene lasciata fuori la maggior parte dei progetti presentati dai produttori agricoli, singoli ed associati. Ritiene assolutamente non comprensibili i criteri sulla base dei quali sono state formulate tali graduatorie e, sul piano politico, considera assolutamente inaccettabile – sia per il mondo agricolo nel suo complesso che per la stessa Commissione agricoltura (cui va a suo avviso attribuita la «paternità» del decreto legislativo n. 173) – che risultino esclusi moltissimi progetti, di rilievo, presentati dal mondo agricolo.

In qualità di Presidente della 9ª Commissione chiede che la Commissione stessa sia messa in grado di conoscere i criteri di valutazione utilizzati nella formazione delle graduatorie, i parametri di giudizio, la documentazione utilizzata e in particolare chiede di sapere se sia stata effettivamente rispettata la previsione legislativa, al fine di dare risposte concrete al mondo agricolo, che ha creduto sia a tale intervento, che agli innovativi strumenti costituiti dai «Patti verdi» (per i quali, a fronte di una dotazione di 500 miliardi risultano presentati progetti per migliaia di miliardi).

Il presidente Scivoletto, nel contestare quindi le scelte operate, ritiene necessario che la 9ª Commissione possa acquisire tutta la documentazione possibile, attinente alla compilazione delle graduatorie, per evitare che tale grave vicenda passi sotto silenzio e – nel ribadire lealtà e sostegno al Governo – osserva che occorre procedere ad una modifica radicale delle decisioni assunte, chiedendosi anche perché non si sia previsto di mettere un «tetto» ai finanziamenti erogabili. Conclusivamente, osserva che il rigore con cui ha ritenuto di dover sollevare tale problema, testimonia dell'interesse che va attribuito a tale vicenda, cui ritiene possa essere sensibile lo stesso Rappresentante del Governo presente in Commissione.

Il sottosegretario NOCERA, nel dichiarare di comprendere le ragioni che hanno indotto il Presidente a formulare tale dichiarazione e tale richiesta, si riserva di fornire, nel più breve tempo possibile, una adeguata informativa alla Commissione, anche se, a seguito della presentazione dell'interrogazione citata, ne sarà previsto lo svolgimento davanti all'Assemblea del Senato. Ricorda inoltre che il Ministero ha istituito una apposita Commissione per procedere, in assoluta trasparenza, all'attività di valutazione, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, assicurando comunque piena collaborazione a fornire tutte le informazioni richieste.

Il senatore BUCCI ricorda di avere più volte affermato che il decreto legislativo n. 173 costituiva una «scatola vuota», piena di obiettivi, teoricamente condivisibili, ma dotata, a distanza di due anni, di risorse finanziarie assolutamente insufficienti e inadeguate a realizzare le finalità previste. Quanto ai quesiti testé sollevati, si dichiara totalmente all'oscuro e avanza la richiesta di aprire un dibattito.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto riferimento ad articoli apparsi sulla stampa e dopo che il Rappresentante del Governo ha fornito un breve chiarimento, ha la parola il senatore MINARDO il quale, nell'esprimere apprezzamento per la richiesta avanzata, domanda se sia possibile acquisire tutta la documentazione esaminata dalla Commissione di valutazione (in cui doveva essere incluso anche un esponente delle forze dell'ordine).

Il senatore PIATTI dichiara di condividere pienamente l'iniziativa promossa dal Presidente, al fine, anche, di evitare che il decreto legislativo n. 173 perda di credibilità, sottolineando che può essere o meno condivisibile la valutazione del senatore Bucci sulla esiguità di risorse finanziarie, ma che è comunque necessario conoscere le ragioni per cui la dotazione disponibile sia stata prevalentemente destinata a due multinazionali. Ricorda inoltre che anche per l'A.S. 4510 (in materia di influenza aviaria) erano state sollevate richieste di interventi da parte del comparto industriale e che, anche in quella circostanza, si è segnalata l'esigenza di un concorso finanziario di tutti i Ministri competenti, in quanto – se si vogliono realizzare politiche di filiera – occorre che tutti facciano la propria parte. Ricorda infine che la stessa Parmalat ha appena presentato un piano sull'occupazione, che presenterà molte difficoltà per i lavoratori impiegati. Ritiene quindi che debba essere pienamente appoggiata la richiesta del presidente Scivoletto.

Il senatore RECCIA esprime apprezzamento per l'iniziativa del Presidente che ritiene abbia agito non come componente della maggioranza ma in qualità di Presidente della Commissione, per tutelare le prerogative della medesima e per affermare il principio che – ove il Parlamento deliberi – occorre dare attuazione alla filosofia che ispira gli interventi legislativi. Ricorda inoltre che, in linea generale, per quel che riguarda le provvidenze erogate dall'AIMA, il 60 per cento dei fondi viene percepito dal 10 per cento degli aventi diritto, mentre al restante 90 per cento dei richiedenti arriva solo il 40 per cento dei fondi. Si riconosce quindi nella posizione e nelle considerazioni svolte dal presidente Scivoletto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PREDÀ chiede che l'ordine del giorno della Commissione di domani sia integrato con il seguito dell'esame congiunto dell'A.S. 1572 e connessi, in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di formalizzare la presentazione del nuovo testo unificato da lui proposto in qualità di relatore.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 15, è integrato con il seguito dell'esame congiunto dell'A.S. 1572 e connessi, in materia di Fondo di solidarietà nazionale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

327^a Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore WILDE reitera la propria richiesta di convocazione del comitato ristretto incaricato di approfondire le proposte contenute nel disegno di legge-quadro sull'artigianato (atto Senato n. 3194).

Si associa il senatore TRAVAGLIA.

Il senatore CAZZARO precisa che alcuni Gruppi, tra cui anche quelli di Forza Italia e Alleanza Nazionale, non hanno indicato i loro rappresentanti nel comitato ristretto.

Il senatore MUNGARI precisa che per il Gruppo di Forza Italia parteciperà ai lavori del comitato ristretto il senatore Sella di Monteluce.

Il presidente CAPONI sollecita, infine, anche gli altri Gruppi a procedere alla designazione dei loro rappresentanti.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore DE CAROLIS, dopo aver richiamato i dati fondamentali dell'economia e della finanza pubblica, osserva che il quadro in cui si

muove l'economia italiana è profondamente mutato negli ultimi anni. Il cambiamento più rilevante riguarda le modalità di affrontare le sfide e la dotazione di strumenti necessari a cogliere le opportunità caratterizzanti i mercati globali e, in generale, la società di informazione. Con l'ingresso nella moneta unica si è definitivamente archiviato il modello senza futuro incentrato sul circolo vizioso inflazione-svalutazione-debito e si sta progressivamente affermando il modello della competitività strutturale, realizzata all'interno di un contesto di stabilità macroeconomica.

Le linee di intervento contenute nel DPEF 2001-2004, in continuità con le politiche definite dall'inizio della legislatura, insistono sul rafforzamento delle condizioni strutturali di competitività delle imprese italiane, da realizzarsi mediante due ordini di misure: da un lato le politiche macroeconomiche, tendenti alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi a carico di famiglie ed imprese e orientate al miglioramento della composizione della spesa al netto degli interessi; dall'altro, le politiche di riforma finalizzate a migliorare la qualità dell'insieme dei fattori alla base della competitività delle imprese.

Il relatore sottolinea che il Documento, relativamente alle materie di competenza della Commissione industria, si occupa in modo particolare della crescita delle piccole e medie imprese, dei problemi connessi allo sviluppo della economia elettronica, delle politiche di promozione diretta delle imprese e dei risultati e piani del processo di privatizzazione.

Per ciò che concerne le piccole e medie imprese, si afferma che la struttura produttiva italiana appare complessivamente idonea ad affrontare la competizione nei grandi mercati globali. Si sottolinea, peraltro, come accanto ad alcuni problemi relativi al sistema fiscale, ed in particolare alla struttura dell'IRAP, occorre porre mano alla generale riforma del diritto societario. A tal fine, il Governo ha presentato un apposito disegno di legge delega che ha come obiettivo principale quello di favorire la capacità innovativa delle imprese rimuovendo gli ostacoli che attualmente condizionano in senso negativo l'iniziativa economica e deprimono le decisioni di investimento.

Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo della cosiddetta nuova economia, nel Documento si precisa che il Governo ha predisposto un «piano di azione» per la società dell'informazione che riguarda la formazione, la ricerca, l'innovazione nei servizi della Pubblica amministrazione e la definizione di regole e procedure per lo sviluppo del commercio elettronico. Obiettivo di tale piano è quello di fornire gli strumenti per affrontare la competizione internazionale, integrando la nuova economia con il sistema produttivo tradizionale, e ponendo particolare attenzione ai problemi delle aree meno sviluppate del paese.

Nell'area del cosiddetto *e-commerce* si vuole favorire lo sviluppo dei diversi servizi e prodotti concernenti le transazioni elettroniche, nella consapevolezza che si tratta di strumenti estremamente utili a sostenere l'attività delle piccole e medie imprese.

Le politiche di promozione diretta delle imprese hanno fornito, sulla base dei dati e delle valutazioni riportati nel Documento, risultati positivi.

Accanto agli strumenti di incentivazione da tempo utilizzati e sperimentati, quali soprattutto quelli previsti dalla legge n. 488 del 1992, i contratti di programma e i patti territoriali, viene proposto che il quadro delle politiche di incentivazione sia completato con la reintroduzione del credito di imposta sulle nuove assunzioni e di sgravi fiscali automatici sempre attraverso il credito di imposta.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, per il secondo anno, è stata predisposta ed allegata al DPEF la «relazione sulle leggi e i provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive» redatta dai Ministeri del tesoro, dell'industria, e della ricerca. Dalla relazione emerge che nel 1999 gli stanziamenti per aiuti alle imprese sono stati pari a 13.600 miliardi, metà dei quali per interventi a favore del Mezzogiorno e delle aree depresse. L'80 per cento degli incentivi della legge n. 488 sono stati finalizzati ad iniziative nel Mezzogiorno: l'importo degli investimenti è stato pari a circa 34.000 miliardi, cui ha corrisposto la creazione di 148.000 posti di lavoro.

Nella suddetta relazione viene anche svolta un'analisi sulla efficacia degli interventi pubblici di incentivazione alle imprese per valutare, in particolare, l'addizionalità degli investimenti indotti e gli effetti sui risultati economici delle imprese. Per quanto riguarda la legge n. 488, emerge che il 26 per cento delle imprese incentivate nel Mezzogiorno non avrebbe assunto la decisione di investimento in mancanza dell'incentivo e che il 44 per cento delle imprese ritiene che l'incentivo abbia condizionato in qualche misura la scelta di investimento. Nelle imprese agevolate, inoltre, i dati concernenti il fatturato e l'occupazione appaiono più favorevoli rispetto alle altre imprese.

Il DPEF chiarisce, peraltro, che si è ulteriormente accentuato il ruolo e la responsabilità delle regioni nella gestione della legge n. 488. Le regioni possono, infatti, riservare fino al 50 per cento della quota regionale in favore di specifiche aree territoriali e, in prospettiva, potranno individuare aree e settori per i quali indire bandi specifici della stessa legge, oltre che indicare le priorità di settore e di investimento.

Dopo essersi soffermato sui dati relativi alla programmazione negoziata, il relatore illustra la parte del Documento concernente le privatizzazioni. Il DPEF traccia un bilancio dei risultati ottenuti dal 1994 ad oggi, sottolineando che le operazioni di dismissione da parte del Tesoro sono quantificabili in circa 122 mila miliardi. Nel 1999 gli introiti da privatizzazioni hanno raggiunto i 36 mila miliardi, per effetto della dismissione della prima *tranche* dell'Enel (32 mila miliardi), del 100 per cento del capitale sociale del Mediocredito centrale (quasi 4 mila miliardi), nonché della partecipazione in UNIM (gruppo INA) e nel Credito industriale sardo.

Si sottolinea, inoltre, come le privatizzazioni abbiano svolto un ruolo importante per lo sviluppo del capitale finanziario e per la riduzione del debito pubblico attraverso la destinazione dei proventi netti al «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Nel periodo indicato sono stati riacquistati o rimborsati titoli di Stato per oltre 100 mila miliardi.

Le prospettive delle privatizzazioni indicano che nel biennio 2000-2001 i proventi raggiungeranno i 65 mila miliardi, comprendendo in tale importo la vendita delle licenze di telefonia mobile di terza generazione, il dividendo del 1999 dell'IRI, le ulteriori dismissioni in Telecom, Banco di Napoli, Ina, Bnl, San Paolo-Imi. Non vengono assunti impegni, invece, per la dismissione di una nuova *tranche* dell'Enel.

Conclude proponendo la formulazione di un parere favorevole ed auspicando lo svolgimento di un serio e costruttivo confronto sulle prospettive contenute nel Documento.

Si apre il dibattito.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, premesse le obiezioni di carattere generale alla impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, condivise, peraltro, da gran parte delle categorie imprenditoriali e produttive, sottolinea l'esigenza di riaffermare quanto previsto dalla legge in materia di utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze di telefonia mobile di terza generazione. Occorre evitare, infatti, che il Governo, per ragioni di carattere strumentale ed in chiave elettorale, distolga parte di tali fondi dalla destinazione a favore del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

Sottopone, poi, all'attenzione della Commissione alcune osservazioni concernenti i comparti della navigazione multimodale assistita da reti satellitari, delle società dell'informazione, delle comunicazioni multimediali a distanza e dei cosiddetti piccoli lanciatori per missioni scientifiche. Su tali questioni è aperto un confronto in sede europea nel quale l'Italia è fortemente impegnata e che sarebbe opportuno sostenere, attraverso la riattivazione del coordinamento ministeriale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1998, l'efficace realizzazione della Conferenza interparlamentare per lo spazio e con il coinvolgimento delle regioni interessate nella concertazione (con i settori scientifici ed industriali presenti nel territorio) delle ricadute produttive derivanti dalla creazione dei nuovi mercati aperti per effetto delle iniziative avviate nell'ambito della programmazione spaziale.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente CAPONI comunica che alla fine della seduta della Commissione si riunirà la Sottocommissione per i pareri per l'esame urgente dei disegni di legge nn. 4714 e 1496-2157-B.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

471^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004**(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 luglio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva da parte del relatore, senatore Montagnino.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi d'accordo con gran parte dei giudizi espressi nella relazione introduttiva, sottolinea il significato del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2001-2004: si tratta, infatti, di un atto rilevante, la cui impostazione è sostanzialmente condivisibile, anche se permangono in esso alcune sottovalutazioni che devono essere poste nel giusto rilievo.

In particolare, nel Documento si rinvengono solo alcuni scarni e circoscritti richiami all'esigenza di adottare misure incisive in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre non si tiene adeguatamente conto del fatto che il 12 maggio di quest'anno è stato varato dal Consiglio dei Ministri il Piano straordinario per la sicurezza sui luoghi di lavoro, molto atteso sia dai sindacati sia dalle imprese, e nel quale sono indicati interventi non più circoscritti alla sola vigilanza – rispetto alla quale, peraltro, si continuano a lamentare significative lacune negli organici degli ispettori del lavoro – ma anche e soprattutto in materia di informazione, promozione ed incentivazione che, evidentemente, devono essere adeguatamente supportati dal punto di vista finanziario. Pertanto nel

parere si dovrebbe prevedere un punto specifico su questo tema, ponendo in evidenza l'esigenza che nella legge finanziaria siano previste risorse idonee a finanziare le iniziative previste Piano. Un altro punto trascurato dal DPEF riguarda il supporto ai patti territoriali che, pur tra molte difficoltà, cominciano a dare i primi risultati. In particolare, rispetto ai positivi impegni assunti in particolare dalle regioni e dagli enti locali – come nel caso della provincia di Torino, dove ben 285 comuni sono interessati da patti territoriali che dovrebbero portare alla creazione di circa 5.000 posti di lavoro – risultano carenti, nel Documento in esame, indicazioni in positivo circa le risorse che saranno effettivamente disponibili nella legge finanziaria del prossimo anno per assicurare la prosecuzione di tali esperienze. Anche su questa materia, pertanto, occorrerebbe inserire uno specifico punto nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il senatore ZANOLETTI ritiene del tutto ingiustificato l'ottimismo di cui risulta intriso il Documento in titolo, che insiste sui positivi risultati delle politiche di risanamento dei conti pubblici condotte nella parte iniziale della legislatura senza però ricordare che essi sono stati ottenuti mediante l'inasprimento della pressione fiscale e la compressione degli investimenti pubblici. Inoltre, non tutti i dati riportati nel DPEF sono indicativi di una situazione positiva: permane infatti preoccupante il dualismo territoriale, e tutti i dati relativi all'andamento del PIL, agli investimenti per abitante e al costo del lavoro indicano come il distacco tra il Nord e il Sud si sia accresciuto, a discapito del Mezzogiorno. Preoccupa inoltre l'andamento dell'inflazione e la persistenza di vischiosità e pastoie burocratiche che rendono difficile, tra l'altro, il decollo dei patti territoriali, per i quali si deve parlare di un vero e proprio fallimento. Altrettanto gravi sono i ritardi del Governo nell'esercizio delle deleghe legislative ad esso conferite, in particolare per i provvedimenti che riguardano l'occupazione. Sempre su tali materie, giacciono in Parlamento, senza la prospettiva di pervenire ad una definitiva approvazione, alcuni importanti provvedimenti per l'occupazione e la sicurezza del lavoro. Un altro problema grave e irrisolto riguarda l'assenza di una politica di investimenti per le infrastrutture, che si ripercuote in modo grave sulle decisioni di investimento delle imprese e, conseguentemente, sull'occupazione.

In complesso, preoccupa la circostanza per cui, in un contesto di globalizzazione, anche le prestazioni positive dell'economia italiana risultano inferiori a quelle conseguite negli altri paesi membri dell'Unione Europea: come negli anni precedenti, anche per quest'anno le previsioni formulate dai Governi che si sono succeduti nella legislatura risultano smentite dai fatti e i pochi progressi realizzati – che peraltro vanno valutati con soddisfazione – sono il riflesso di una ripresa dell'economia a livello europeo, ripresa alla quale l'Italia non ha saputo agganciarsi, perdendo occasioni che altri paesi hanno invece saputo cogliere.

Persiste un'eccessiva timidezza nella formulazione delle politiche del lavoro, caratterizzate ancora da un'impostazione centralista; anche nel settore previdenziale non si registrano significative novità, né il Governo

sembra interessato a raccogliere le indicazioni, da ultimo formulate in un recente convegno dell'INAIL, circa l'eccessiva pressione fiscale che grava sulle pensioni e l'esigenza di superare il divieto di cumulo con altri redditi, al fine di scoraggiare il ricorso al lavoro nero.

In conclusione, il senatore Zanoletti esprime un parere contrario sul Documento in titolo, che ritiene reticente sulle questioni essenziali dell'economia italiana e caratterizzato da una chiara impostazione elettorale.

Il senatore MULAS giudica disorganico il Documento di programmazione economica presentato dal Governo e ritiene che da esso non possa venire alcun contributo valido alla soluzione dei problemi del paese. In particolare, sulle questioni relative al mercato del lavoro, la prossima conclusione della legislatura non consente, a suo avviso, di trarre alcun bilancio positivo, al di là di una generica promessa di piena occupazione, che il Documento proietta in un futuro lontano e pertanto non risulta verificabile.

La causa principale di questo fallimento va ricercata nella assenza di stabilità politica, evidenziata dal susseguirsi, nel corso della legislatura, di tre esecutivi diversi, di cui solo il primo espressione diretta del voto popolare. In questi anni, oltre ai tre premier, si sono avvicendati decine di ministri e sottosegretari, di cui risulta difficile ricordare non solo l'operato, ma gli stessi nomi. Tutto ciò ha trasmesso una forte frammentarietà all'azione di governo che, in alcuni casi, come nel settore della sanità, si è tradotta in vera e propria contraddittorietà. Difficile risulta altresì ricordare le azioni positive attivate dal governo in questi anni, se si escludono la politica estera e l'ingresso nell'Unione economica e monetaria, realizzate con il concorso determinante, considerata la non autosufficienza della maggioranza su questi temi, dei gruppi dell'opposizione. Dei numerosi programmi di rilancio dell'economia nulla è stato realizzato, come si evince dalla stessa relazione del senatore Montagnino, che altro non contiene se non promesse di misure e di risultati che vanno oltre l'arco del triennio considerato. In particolare, se l'inflazione continua a crescere, la responsabilità non può essere attribuita solo alla lievitazione del prezzo del petrolio, ma anche all'IVA sugli stessi prodotti, che ha accentuato l'effetto sul prezzo finale.

La pressione fiscale, lo sperpero del pubblico denaro sono rimasti immutati, appena scalfiti da interventi scarsamente incisivi e di facciata. I risparmi presentati come interventi di razionalizzazione sono stati realizzati nei settori maggiormente bisognosi di interventi di sostegno, come nel caso della riduzione del numero delle scuole e delle caserme, che ha penalizzato soprattutto le aree maggiormente depresse. Il Mezzogiorno del paese non registra inversioni di tendenza rispetto ad una tendenza strutturalmente negativa e l'economia prospera, per merito esclusivo degli imprenditori, solo nelle aree avanzate del paese. La disoccupazione meridionale continua a crescere e anche i dati positivi del Nord non appaiono così confortanti, se correlati alla precarietà e all'instabilità delle forme occupazionali attivate. Oltre due milioni di famiglie, in base a recenti dati

ISTAT, si collocano al disotto della soglia minima di povertà, segno evidente del fallimento delle politiche sociali del centro-sinistra, che non riesce a garantire i diritti fondamentali dei cittadini. Per effetto di questa situazione, nel Meridione è a rischio addirittura la pace sociale e, anche nel Nord, lavori precari e parziali non danno impulso al benessere della parte economicamente più sviluppata del paese.

Il senatore Mulas prosegue la sua esposizione evidenziando la contraddittorietà delle politiche governative nel settore della sanità, in particolare in quello ospedaliero, pur esprimendo il suo assenso alla limitazione della possibilità di fumare nei locali pubblici. Per la scuola, poi, non sono state realizzate politiche tendenti a ridurre la distanza con il mondo dell'impresa, in particolare nei segmenti scientifici e professionali dell'istruzione secondaria. Nella disciplina del mercato del lavoro si stratificano norme frammentarie, di difficile interpretazione per gli operatori, che non garantiscono quel processo di formazione permanente richiesto dal processo di globalizzazione, né l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro, mentre l'economia sommersa continua a proliferare, il costo del lavoro in Italia è più elevato di quello degli altri paesi europei e gli incidenti sul lavoro, nonostante l'istituzione di un'apposita *task force* ispettiva, continuano ad aumentare.

Di questo insieme di problemi, il Governo riesce solo a parlare, senza però riuscire ad attuare provvedimenti per arginare la situazione sempre più negativa, come dimostrano la mancata approvazione della riforma degli ammortizzatori sociali e i ritardi in materia di previdenza. In molti casi si assiste, da parte del Governo, al susseguirsi di richieste di delega, che puntualmente non vengono poi rispettate.

In conclusione, il senatore Mulas osserva che se il DPEF fosse partito da una analisi obiettiva della realtà, avrebbe potuto forse prospettare alcune soluzioni adeguate ai problemi dell'economia italiana: purtroppo, fondandosi su indicazioni non veritiere, non può che esprimere proposte fondate sulla demagogia e sull'assistenzialismo. Annuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica sul Documento all'esame.

Il senatore PELELLA ritiene che del DPEF vada effettuata una lettura che assegni al Documento stesso il suo giusto valore, riassumibile nella definizione di tendenze ed obiettivi dell'economia italiana, in un arco pluriennale, nell'ambito di una analisi di tipo macroeconomico. In questa ottica il merito principale del documento è, a suo avviso, quello di avere affermato che, dopo la fase di restrizione indotta dalle politiche di risanamento e resa necessaria per il conseguimento dell'ingresso nell'Unione economica e monetaria, si può impostare una robusta politica di sviluppo, le cui misure saranno dettagliate nei documenti di bilancio che verranno all'esame delle Camere in autunno.

Le tendenze espone nel Documento in titolo indicano prospettive positive per i prossimi anni in cui, realizzato il risanamento, cospicue risorse potranno essere liberate e convogliate per rilanciare lo sviluppo ed accrescere l'occupazione. Il contesto risulta quindi profondamente mutato ri-

spetto agli anni precedenti ed è compito del Governo quello di guidare un processo di crescita, individuando strumenti legislativi e politiche che sappiano incidere profondamente sulla situazione esistente. Nel campo dell'assistenza sociale e della lotta alla povertà, ad esempio, l'obiettivo di fondo consiste nel contrastare le tendenze spontanee che caratterizzano le società sviluppate nel senso di stabilizzare ed accrescere le distanze fra i settori sociali più forti e quelli più deboli.

Alcuni passi significativi in questa direzione sono stati compiuti, come nel caso della riforma del sistema previdenziale, che, al di là di alcuni ingiustificati allarmismi, mostra un sostanziale equilibrio rispetto al quale potranno essere introdotti, senza traumi ed attraverso un processo concertativo, ulteriori correttivi. Altro esempio importante è rappresentato dalla riforma del mercato del lavoro dove, evitando di accentuare la precarizzazione, sono stati attivati dei processi che hanno concorso a rendere meno assoluto l'isolamento che, secondo alcuni studiosi, costituisce la condizione tipica dei cittadini delle società più avanzate e più fortemente condizionate dai processi di globalizzazione. Il lavoro interinale e a tempo parziale rappresentano infatti il tentativo, attuato attraverso la politica di concertazione, di conciliare l'esigenza di flessibilità dell'impresa con le irrinunciabili garanzie per il lavoratore, che un liberismo selvaggio avrebbe voluto travolgere. Pur concordando con i rilievi espressi dal senatore Manzi, ritiene che il DPEF possa comunque concorrere a porre le premesse per introdurre una nuova prospettiva culturale sul tema della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Tale Documento introduce inoltre un forte elemento innovativo sul tema delle politiche a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, cui viene dedicato notevole spazio. La doppia velocità, che caratterizza il modello di sviluppo italiano, rappresenta un peso anche per le aree più sviluppate, in quanto nella competizione globale si confrontano i sistemi paese nel loro complesso. Le risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno che si rilevano dall'esame del DPEF sono ingenti e costituiscono un valido volano e un fattore di stimolo per gli investimenti che peraltro, soprattutto nel settore delle infrastrutture, dovranno essere localizzati anche nel Settentrione. Dal DPEF emergono inoltre con chiarezza altre importanti direttrici di sviluppo quali la lotta alla criminalità; la promozione diretta di imprenditorialità; l'eliminazione della piaga del lavoro nero e sommerso, da attuare anche attraverso i contratti di riallineamento; la dotazione di incentivi alle imprese. Particolare importanza assume, in questo quadro, la programmazione negoziata, che si caratterizza come un processo bilaterale, che coinvolge il centro e la periferia. Su questo fronte i tempi di attuazione sono ancora troppo lunghi e si evidenziano inutili appesantimenti burocratici e carenze tecniche, che vanno rapidamente rimossi.

Il senatore Pelella conclude esprimendo un giudizio positivo sul DPEF, e sottolineando che le molte opportunità da esso prospettate, non sono sempre pienamente colte dal mondo imprenditoriale, in alcune regioni attestato talvolta su posizioni chiuse al confronto e tendenti a ripro-

porre la flessibilità del lavoro in entrata e soprattutto in uscita, come unico mezzo per affrontare e risolvere i problemi delle aziende.

Il senatore PICCIONI invita a considerare con estrema prudenza l'enfasi posta dal Documento in titolo – a suo avviso dominato da preoccupazioni di chiaro sapore elettoralistico – sulle positive prestazioni dell'economia italiana, enfasi ripresa ed amplificata dai mezzi di comunicazione, che hanno contribuito ad alimentare un clima artificioso di ottimismo al quale occorre guardare con la dovuta cautela.

In particolare, sono molto discutibili i dati del DPEF riguardanti l'andamento dell'occupazione, che ha risentito, tra l'altro, dell'instabilità politica e dell'indifferenza dei Governi che si sono succeduti nel corso della legislatura nei confronti delle esigenze reali delle imprese. Ne è risultata una politica economica che ha registrato numerosi fallimenti, in particolare sul versante dei patti territoriali, del controllo dell'inflazione e delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Non si può inoltre tacere sui risultati altrettanto fallimentari di una politica scolastica che ha ridotto le possibilità di inserimento dei giovani sul mercato del lavoro, né tralasciare di sottolineare l'assenza di una politica per le infrastrutture sia al Nord che al Sud, che ha ridimensionato ulteriormente le possibilità di investimenti per le imprese. Pertanto, si può affermare con certezza che il Documento in titolo non offre prospettive adeguate per assicurare l'allineamento dell'economia italiana ai risultati più positivi registrati negli altri paesi membri dell'Unione europea. Sulla base di tali considerazioni, la sua parte politica esprimerà un voto contrario sul Documento stesso.

Il senatore BATTAFARANO, nel dichiararsi d'accordo con le puntuali osservazioni contenute nella relazione introduttiva del senatore Montagnino, sottolinea la serietà e la concretezza dell'impostazione del Documento in titolo, che propone un condivisibile bilancio dell'esperienza passata e offre delle serie e coerenti prospettive per il futuro. A tale proposito, non si può fare a meno di rilevare alcune contraddizioni nelle argomentazioni addotte dai parlamentari appartenenti ai Gruppi dell'opposizione: in particolare, la rilevata inconsistenza contenutistica del Documento non è in alcun modo conciliabile con la presunta impostazione elettoralistica evocata da taluni interventi, dato che una tale preoccupazione avrebbe dovuto comportare non l'assenza di contenuti, bensì, al contrario, la pleoricità delle proposte e degli impegni, più consona ad un'impostazione preoccupata maggiormente dell'esito delle consultazioni elettorali che della programmazione dell'economia.

Inoltre, soprattutto nell'intervento del senatore Mulas, si è posto l'accento, polemicamente, sulla precarietà dell'occupazione aggiuntiva quale si è venuta a determinare negli ultimi due anni: anche in questo caso occorre rilevare una contraddizione nelle argomentazioni dei parlamentari dell'opposizione che, da un lato, protestano per l'eccesso di regole e reclamano maggiore flessibilità del lavoro in entrata e in uscita e, dall'altro,

contestano la realtà della nuova occupazione sostenendo che essa non si caratterizza nel senso della stabilità del rapporto di lavoro stesso. Non si vogliono ammettere, in sostanza, i risultati molto positivi delle normative approvate in questi anni dal Parlamento per introdurre un principio di flessibilità regolata nel mercato del lavoro, principio che si colloca agli antipodi della scelta, rivendicata dalle forze del Centro-destra, di assicurare mano libera alle imprese nella gestione del rapporto di lavoro. Si tratta, quindi, di argomentazioni propagandistiche, fortemente astratte e contraddittorie, rispetto alle quali il senatore Battafarano ritiene di dover riconfermare l'esigenza di esprimere un parere favorevole sul Documento all'esame.

Replica quindi agli intervenuti il relatore MONTAGNINO, osservando preliminarmente che le critiche e le perplessità manifestate nel corso del dibattito si fondano su argomentazioni che, a suo parere, evidenziano e in una certa misura valorizzano i dati del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2001-2004 relativi al buon esito delle politiche di risanamento nel biennio 1996-98, politiche effettuate con equità e che hanno consentito di pervenire, ovviamente non senza difficoltà, alla ripresa economica attualmente in essere. Per questo aspetto, egli ritiene di dover ribadire il giudizio espresso nella relazione introduttiva sulla sobrietà che caratterizza l'impostazione del Documento all'esame, e sul realismo di esso, soprattutto nella parte in cui si evidenzia come la politica di rigore della finanza pubblica abbia inciso negativamente - né poteva essere diversamente - sull'espansione dell'economia e sull'andamento degli investimenti. È invece da contestare l'affermazione del senatore Zanoletti, secondo cui i risultati delle politiche di risanamento sono da ascrivere ad un aumento della pressione fiscale: non di inasprimento, infatti, si deve parlare, bensì di un'opera di riforma che ha condotto, tra l'altro, ad un significativo recupero della base imponibile e ad un deciso miglioramento della funzionalità dell'amministrazione finanziaria, soprattutto nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Analogamente, appaiono infondate le affermazioni relative allo sperpero di denaro pubblico e all'incremento dell'assistenzialismo, laddove si dovrebbe invece parlare di un'opera di razionalizzazione della spesa e dell'uso del patrimonio pubblico condotta, al di là di quelli che possono essere stati singoli errori, con coerenza e senza mai negare i diritti essenziali di cittadinanza.

Per quanto riguarda poi i dati relativi all'occupazione, il senatore Montagnino condivide le osservazioni del senatore Battafarano e osserva che è contraddittorio esaltare i positivi risultati ottenuti in virtù della maggiore flessibilità del lavoro in paesi come gli Stati Uniti e negare la realtà di risultati positivi in termini di occupazione aggiuntiva ottenuti in Italia attraverso l'introduzione di un principio di flessibilità attuato senza ledere i diritti fondamentali dei lavoratori, e quindi, per questo aspetto, in contrasto con una cultura della deregolazione che caratterizza l'impostazione politica dei Gruppi dell'opposizione.

Con tali premesse, egli ritiene che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere si possa comunque rivendicare una maggiore concretezza del Documento di programmazione economico-finanziaria in ordine ai temi emersi dal dibattito, in particolare per quel che concerne le maggiori garanzie in termini di disponibilità di risorse da assicurare per l'attuazione del Piano per la sicurezza del lavoro – come hanno sottolineato i senatori Manzi e Zanoletti – e per garantire la continuità dell'esperienza dei patti territoriali, per i quali, peraltro, già sono stati compiuti passi in avanti con la regionalizzazione delle misure di sostegno dell'imprenditoria giovanile e con la semplificazione normativa operata dal recente regolamento in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di conferire al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere che potrebbe essere trasmesso ai componenti della Commissione dopo le comunicazioni del Ministro del lavoro che si svolgeranno nella seduta già convocata per domani e che avranno per oggetto anche le parti del Documento in titolo riguardanti l'occupazione e la previdenza.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Grusso ha fatto sapere di non poter prendere parte alla seduta odierna e pertanto l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo deve essere rinviato. Considerata l'imminente scadenza del termine assegnato per l'espressione del parere, propone alla Commissione di richiedere la proroga del predetto termine secondo quanto previsto dall'articolo 139-*bis*, comma 5 del Regolamento del Senato.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

336^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BETTONI BRANDANI.

Il Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004, ultimo della legislatura in corso, registra i notevolissimi risultati ottenuti in questi quattro anni nell'attività di risanamento della finanza pubblica.

Tra i dati maggiormente significativi vanno rilevati il contenimento del *deficit* di bilancio nel limite dell'1,5 per cento del prodotto interno lordo, contro il 7,6% del 1995; l'incremento stimato del prodotto interno lordo per i prossimi anni nella misura del 3% annuo, doppia rispetto alla percentuale di crescita di quattro anni fa; la crescita dell'occupazione in quattro anni di oltre 800.000 unità e la crescita di forze di lavoro di oltre 600.000 unità, con un calo della disoccupazione di circa 1 punto percentuale.

I governi che si sono succeduti in questi quattro anni possono quindi vantare successi nello sforzo di risanamento finanziario che sono tanto più notevoli perché ottenuti senza soffocare la crescita economica e senza impoverire lo Stato sociale. Non si deve tuttavia dimenticare che l'economia italiana continua ad essere gravata dal peso del debito pubblico – seppure ridotto in quattro anni dal 124 al 114% del prodotto interno lordo – il cui carico resta doppio rispetto a quello della media europea; tale differenziale

equivale ad un onere di circa 70.000 miliardi che pesano sull'economia nazionale in termini di maggiore imposizione fiscale o di minori prestazioni e investimenti pubblici.

In questo quadro la manovra finanziaria per il 2001 si preannuncia come la prima a costo zero, consistendo essenzialmente in una rimodulazione delle voci di bilancio.

In questa rimodulazione peraltro assume particolare rilievo la voce relativa alla sanità; l'analisi dell'andamento della spesa sanitaria rivela infatti uno sfondamento rispetto alle previsioni dello scorso anno – in particolare è quantificato in 2.600 miliardi quello della spesa farmaceutica – che è stato determinato dal mancato rispetto del patto di stabilità interno prefigurato dall'articolo 28 della legge 448 del 1998; le responsabilità rispettive del Governo e delle Regioni dovranno essere in proposito attentamente valutate, come pure si dovrà tenere conto del comportamento tenuto dalle Regioni in relazione alla scadenza elettorale dello scorso aprile, che può aver contribuito allo sfondamento della spesa. Il Documento di Programmazione economico-finanziaria, comunque, prevede per il 2001 che la quota statale del Fondo sanitario nazionale sia elevata a 56.400 miliardi, inclusivi dell'eccedenza di spesa sanitaria rispetto ai livelli essenziali e uniformi indicati dal Piano sanitario nazionale. In ogni caso la spesa sanitaria italiana rimane, in relazione al prodotto interno lordo, una tra le più basse d'Europa.

La relatrice si sofferma poi sul capitolo del documento in titolo relativo alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi.

Premesso che la sanità rimane il principale centro di spesa del settore pubblico, assorbendo da sola il 47,5% della spesa per acquisti di beni e servizi, il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria prefigura un sistema di ottimizzazione parzialmente diverso da quello che era stato proposto senza successo lo scorso anno, e che aveva dato occasione a numerose critiche, nel quale si prevedeva l'istituzione di un organismo centralizzato per l'acquisto di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie. Il nuovo modello operativo proposto prevede invece la creazione di una struttura centrale di servizio con compiti di consulenza e assistenza nel processo degli acquisti, sotto il controllo del Ministero del tesoro, anche mediante gli strumenti del commercio elettronico. Peraltro le modalità operative indicate, quali lo svolgimento di aste elettroniche previa selezione effettuata dal Ministero del tesoro, giustificano qualche perplessità in ordine al rischio che si riproduca di fatto un modello centralistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

439^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

MANFREDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SPECCHIA ricorda che i senatori del Gruppo Alleanza nazionale facenti parte della Commissione avevano assunto una posizione fortemente critica nei confronti della nomina del senatore Fusillo a Sottosegretario per l'ambiente, rilevando una chiara situazione di incompatibilità. Né l'ex Presidente del Consiglio, d'Alema, né il Presidente del Consiglio in carica, Amato, hanno peraltro ritenuto di dare un chiaro riscontro alla questione sollevata dalla sua parte politica. A questo punto, ritenendo utile verificare direttamente in che modo il sottosegretario Fusillo interpreta il suo ruolo, i senatori di Alleanza nazionale reputano opportuno partecipare, da questo momento in poi, alle sedute della Commissione alle quali sia presente il rappresentante del Governo in questione.

Il presidente GIOVANELLI prende atto con soddisfazione della decisione dei senatori del Gruppo Alleanza nazionale che, in tal modo, potranno dare in ogni occasione il loro costruttivo contributo ai lavori della Commissione.

Il sottosegretario FUSILLO esprime apprezzamento per la decisione dei senatori del Gruppo Alleanza nazionale che consente di superare una situazione di evidente disagio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

Il relatore STANISCIÀ riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto dal Governo sulla base dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 128 del 1998 e recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 1999. La Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo approvato dal Consiglio dei ministri il 19 maggio scorso e trasmesso ai due rami del Parlamento; peraltro, la Conferenza Stato-regioni ha predisposto un testo, approvato dal tavolo tecnico il 12 giugno scorso, esprimendo successivamente il proprio dissenso, non essendo stato possibile registrare una convergenza sull'introduzione delle cosiddette «aree meno sensibili».

Le modifiche al decreto legislativo n. 152 del 1999 si sono rese necessarie per ovviare ad alcune difficoltà insorte sia in sede di interpretazione della normativa in questione, sia in sede di applicazione di alcune disposizioni. Sono state pertanto elaborate disposizioni modificative e correttive di carattere e formale e sostanziale.

Le modifiche di carattere formale tendono a migliorare il testo del decreto n. 152 fornendo una corretta interpretazione di alcune disposizioni, armonizzando la terminologia usata, nonché adeguando le norme in questione alla legislazione successivamente intervenuta. Tra le modifiche formali vi sono, ad esempio, quelle introdotte con l'articolo 3, comma 1, lettera d), in materia di individuazione delle aree sensibili, con l'articolo 6, sulle acque minerali (si modifica la rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152, facendo riferimento anche alle acque di sorgente), con l'articolo 9 (ove si corregge un riferimento errato), con l'articolo 12, in materia di immersione in mare di materiale, con l'articolo 13, concernente l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue.

Va precisato che tali modifiche hanno ovviamente anche dei riflessi sostanziali, intervenendosi sull'interpretazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 152.

Venendo poi alle modifiche di carattere più propriamente sostanziale, in materia di pianificazione del bilancio idrico, all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 viene introdotto un comma 9-*bis* con il quale si stabilisce che, fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del Regio decreto n. 1775 del 1933: nella sostanza, si precisa che tutte le acque sono considerate pubbliche. Inoltre, si prevede l'autorizzazione anche per quanto concerne tutte le acque di scarico, comprese quelle meteoriche convogliate in fognature separate. Si fa quindi un maggior riferimento al bacino e

quando si parla di aree sensibili si ha riguardo anche ai relativi bacini drenanti (articolo 3, commi 6 e 7). Si prevedono quindi maggiori controlli per i prelievi in modo da poter effettuare in modo più efficace il bilancio idrico assicurando il flusso vitale (articolo 4).

Modifiche di particolare rilievo sono quelle concernenti la disciplina degli scarichi e degli smaltimenti, volte ad esplicitare la portata di disposizioni del decreto legislativo n. 152 rendendo più restrittiva la disciplina allo scopo di tutelare maggiormente le riserve idriche ed il territorio. Con l'articolo 7 si prevede poi che le regioni conservino la possibilità di definire valori limite più permissivi di quelli di cui all'allegato 5, ampliando in parte, nel contempo, le previsioni di inderogabilità già previste nel decreto legislativo n. 152. In particolare, si stabilisce che le regioni non possono stabilire valori-limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali o sul suolo, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili, per i cicli produttivi indicati nella tabella 3A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5. Fra le modifiche previste in tale settore vi è quella recante l'estensione del divieto di diluire gli scarichi parziali ad altre cinque sostanze.

Altra modifica assai importante è quella di cui all'articolo 11, riguardante gli scarichi di sostanze pericolose, mentre poche novità sono state introdotte per quanto riguarda la disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di trattamento dei rifiuti negli impianti di depurazione.

Il relatore STANISCIÀ si sofferma quindi brevemente sulle modifiche in materia di utilizzazione agronomica, di acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia, nonché su quelle concernenti le competenze e la giurisdizione e le sanzioni, ricordando in particolare che all'articolo 5 sono previste alcune proroghe, fra cui quella al 31 dicembre 2000 per la domanda di sanatoria per le utilizzazioni abusive.

In conclusione, il relatore preannuncia che proporrà alla Commissione di esprimere un parere favorevole con le osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Il presidente MANFREDI dichiara aperta la discussione.

Il senatore VELTRI ricorda come nei primi mesi del 1999 la Commissione abbia dedicato non poche sedute all'esame dello schema del decreto legislativo n. 152, esprimendo alla fine un parere estremamente articolato di contenuto simile a quello espresso dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Va sottolineato al riguardo che gran parte delle osservazioni formulate dai due rami del Parlamento non è stata tenuta in considerazione del Governo in sede di emanazione del decreto legislativo. Va affermato pertanto che il Governo, in presenza di pareri articolati espressi dai competenti organi del Parlamento, deve tenerne conto evitando di umiliare l'avviso delle due Camere, come purtroppo è accaduto l'anno scorso.

Quanto allo schema di decreto in titolo, esso reca alcune modifiche condivisibili che sono state poste in evidenza anche nei pareri parlamentari al decreto legislativo n. 152. Andrebbe invece chiarito da parte del rappresentante del Governo se le modifiche in questione facciano chiarezza sulle interferenze fra le discipline di cui alla legge n. 36 del 1994 ed alla legge n. 183 del 1989. Inoltre, sarebbe opportuno fare il maggior sforzo possibile per snellire gli adempimenti mentre, per altro verso, va affrontata con decisione la questione dei commissariamenti in atto in numerose regioni. Al riguardo, è evidente che se i commissariamenti si prolungano per svariati anni, come sta accadendo, ciò significa che occorre procedere a modifiche di carattere strutturale. Così, in un emendamento da lui presentato al disegno di legge n. 3833, che sarà esaminato dall'Assemblea la prossima settimana, si prevede in materia di parchi l'istituzione di un apposito ufficio volto a creare un utile raccordo con le regioni. Analogamente, si potrebbe ipotizzare una struttura di supporto delle regioni nella materia di cui allo schema di decreto in titolo, di modo da evitare commissariamenti così lunghi.

Il senatore MAGGI osserva che ancora una volta sembra proprio che il Governo abbia preferito ricorrere ad inasprimenti del regime sanzionatorio piuttosto che ad interventi strutturali. È ormai sei anni che per la regione Puglia è stato disposto il commissariamento in materia di acque fognarie, di depurazione e di rifiuti; fatto sta che i commissari delegati – in alcuni casi il prefetto ed in altri il presidente del consiglio regionale – sono da lungo tempo costretti ad intervenire in via straordinaria in ambiti assai particolari, con il risultato che, ad esempio, si è giunti paradossalmente a prevedere la presenza di depuratori in comuni ove manca la rete fognaria. In materia di acque di balneazione, poi, mancano riferimenti certi come l'individuazione di soggetti responsabili; inoltre, per quanto riguarda la costa adriatica, i documenti sullo stato delle acque sono spesso basati su prelievi effettuati l'anno precedente.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Su richiesta del sottosegretario FUSILLO, il presidente MANFREDI comunica che la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15 di domani, inizierà alle ore 14,15. Conseguentemente, la seduta della Sottocommissione pareri, già prevista per le ore 14.30 di domani, avrà invece inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,30.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Usi civici

Testo unificato C. 297, C. 436, C. 1071, C. 1510, C. 2114, C. 2368, C. 2368, C. 3115, C. 3118, C. 3395, C. 3405, C. 5621, C. 5631

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, riferisce che il testo in esame, elaborato dalla Commissione agricoltura della Camera, reca norme di principio relativamente a una materia già trasferita alle regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ricorda quindi che gli usi civici sono diritti reali spettanti a una comunità di persone su proprietà altrui, pubbliche o private. Poiché il diritto spetta all'individuo *uti civis* esso è inalienabile e imprescrittibile. In passato gli usi civici sono stati considerati con sfavore, specialmente quelli costituiti su beni privati, in quanto limitanti il maggior rendimento dei fondi; pertanto, in alcune leggi speciali, come la legge 16 giugno 1927, n. 1766, se ne prevede la liquidazione. Più recentemente invece si è riconosciuto che tale tipo di diritti ha contribuito alla tutela e alla conservazione del patrimonio ambientale, impedendone l'abusivo mutamento di destinazione. Si punta oggi soprattutto al riordino sia in relazione a mutamenti di fatto e anche nell'assetto degli interessi della stessa comunità.

Nel testo in esame, che unifica dodici proposte di legge di iniziativa parlamentare, il principio della valorizzazione dell'ambiente attraverso il patrimonio demaniale civico viene ribadito all'articolo 2, comma 1. Per

quanto riguarda il regime demaniale civico, infatti, se ne conferma la natura di beni ambientali ai sensi della cosiddetta legge Galasso. Inoltre, si riaffermano i caratteri dell'imprescrittibilità e inalienabilità (articolo 2, comma 2). Il relatore rileva che fondamentale è il ruolo riconosciuto alle regioni sia nella gestione e tutela dei beni (articoli 3 e 4 del testo unificato), sia nella disciplina sostanziale dei medesimi.

Modifiche sostanziali riguardano le norme riferite alle situazioni pregresse, disciplinate nel capo II; infatti, nel secondo dopoguerra vi furono molti casi di alienazione di beni civici per interessi di sviluppo locale senza che si tenesse conto della natura demaniale civica dei terreni. Si prevede, quindi, la convalida di atti alienativi posti in essere da parte dei comuni, registrati e trascritti antecedentemente al 1° gennaio 1980, ma nulli a causa dell'incomerciabilità del bene (articolo 5). Tale principio è stato considerato nel testo in esame per le situazioni possessorie abusive ultraventennali di beni civici, che, ai sensi dell'articolo 8, sono trasformate in proprietà privata con provvedimento regionale, in presenza di stabili trasformazioni migliorative del fondo o di utilizzazione continuativa a scopo di produzione agraria (articolo 8). Il provvedimento risolve anche la questione delle opere pubbliche o di interesse pubblico nel demanio civico, trasformato in proprietà dell'ente titolare dell'opera, con l'entrata in vigore del provvedimento, prevedendosi peraltro un risarcimento del danno in misura pari al valore venale dei beni (articolo 7).

Il relatore, considerato che il testo in esame appare rispettoso delle competenze regionali, ivi comprese quelle primarie delle regioni a statuto speciale (articolo 1, comma 2), propone quindi l'espressione di un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 3, sarebbe opportuno chiarire se la disciplina di cui si tratta si applichi anche a forme di antica proprietà collettiva non riconducibili alla figura dei veri e propri usi civici, come ad esempio le cosiddette partecipanze agrarie emiliane;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito la compatibilità con le caratteristiche del demanio civico, della destinazione «turistico-sportiva», che non appare tipica delle forme tradizionali di utilizzo dei beni di cui si tratta; viceversa non sembra considerata l'esistenza di diritti civici di pesca;

c) con riferimento all'articolo 2, comma 9, verifichi la Commissione di merito la correttezza dei richiami ivi contenuti al comma precedente dell'articolo medesimo e all'articolo 12, I comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

d) con riferimento all'articolo 3, si ritiene opportuno non gravare di obblighi di tipo fiscale e di costi aggiuntivi le comunità locali e gli enti di cui alla legge quadro per le zone montane;

e) con riferimento all'articolo 9 sarebbe preferibile individuare espressamente le singole norme abrogate.

La Commissione approva.

Collocamento in aspettativa degli assessori regionali esterni**Testo unificato C. 6992 e C. 7048**

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto - LVA), *relatore*, riferisce che il testo in esame estende la disciplina dell'aspettativa per l'espletamento del mandato di consigliere regionale ai cosiddetti «assessori esterni», quelli cioè che non sono consiglieri regionali. Oggi, infatti, può essere nominato assessore regionale anche chi non è consigliere regionale. È divenuto quindi indispensabile disciplinare *status* e prerogative di tale figura. Il diritto all'aspettativa dei consiglieri regionali è invece disciplinato dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dallo statuto di ciascuna regione e dalle leggi regionali che le regioni hanno emanato a tale proposito. Il testo in esame riconosce ai componenti della giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali il diritto all'aspettativa nel regime previsto per i consiglieri regionali (articolo 1, comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa ha effetto con decorrenza dalla data dell'atto di nomina a componente della giunta regionale. Il comma 3 prevede l'applicazione retroattiva del comma 2 agli assessori nominati prima dell'entrata in vigore della legge. Il comma 4 precisa che le indennità di carica gravano sui bilanci regionali. L'articolo 2 disciplina la data di entrata in vigore della legge, dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

In conclusione, il relatore, poiché il testo in esame mira a risolvere un problema contingente delle regioni a statuto ordinario insorto a seguito della recente legge di revisione costituzionale n. 1 del 1999, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

Legge quadro sugli incendi boschivi**C. 6303, approvato dal Senato, C. 6195, C. 6621**

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni su C. 6303)

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustrato sinteticamente il contenuto delle proposte di legge in titolo, si sofferma in particolare sugli aspetti del testo già approvato dal Senato (C. 6303) che più interessano la Commissione. Tale testo si configura come legge quadro, ai sensi del-

l'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario sono pertanto tenute a adeguare con proprie leggi i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio nel termine di un anno. Osserva però che dette disposizioni di principio non sono espressamente individuate. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rinvia agli statuti speciali e alle norme di attuazione. Le attività antincendio sono oggetto di una pianificazione, che prevede sia l'elaborazione di linee guida a livello centrale, sentita la Conferenza unificata, sia un piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva, redatto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge quadro nazionale. Al riguardo il Presidente rileva che, fermo il principio della obbligatorietà del piano regionale, gli aspetti procedurali, ivi compresa la competenza all'adozione del piano, devono essere rimessi all'autonoma determinazione delle regioni. Inoltre, per quanto concerne le linee guida e le direttive fissate a livello centrale trattandosi di attività di indirizzo e coordinamento, l'adozione delle medesime dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi in materia. Per il caso di inadempienza si prevede il potere sostitutivo in capo al Dipartimento della protezione civile. Inoltre, le regioni conferiscono alle province, alle comunità montane e ai comuni i compiti inerenti l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione. Quanto poi alla fase della lotta attiva le regioni gestiscono le sale operative unificate coordinandosi con il Dipartimento della protezione civile e avvalendosi del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, delle Forze armate e della Polizia di Stato.

Il Presidente, in conclusione, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminate le proposte di legge C. 6303, C. 6195 e C. 6621, in materia di incendi boschivi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 6303, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, si rileva l'esigenza che le disposizioni di principio siano individuate espressamente;

con riferimento all'articolo 3, si segnala che gli aspetti organizzativi e procedurali concernenti la pianificazione regionale (ivi compreso il riparto di competenze tra consiglio e giunta) spettano all'autonoma determinazione delle regioni, ferma restando l'obbligatorietà dell'adozione del piano e la previsione dei poteri sostitutivi. Inoltre, per quanto riguarda le linee guida e le direttive predisposte a livello nazionale, trattandosi di attività di indirizzo e coordinamento, occorre che esse siano adottate nel rispetto del principio di legalità formale e sostanziale; con riferimento ai relativi profili procedurali si richiama l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sulle abbinare proposte di legge C. 6195 e C. 6621 esprime parere favorevole nei termini di cui sopra e nei limiti in cui le medesime non contrastino con la proposta C. 6303».

La Commissione approva.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), non essendo potuto intervenire precedentemente, intende richiamare ora l'attenzione sulle problematiche conseguenti ai processi di trasformazione delle aziende municipalizzate, che sono a suo giudizio del tutto analoghe a quelle affrontate, relativamente agli assessori regionali esterni, nelle proposte di legge C. 6992 e C. 7048.

Il Presidente Mario PEPE è al riguardo dell'avviso che rispetto a tali questioni debba essere verificato l'esatto ambito di applicazione delle norme in materia di *status* degli amministratori locali di cui alla legge 3 agosto 1999, n. 265.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 118-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, E 125-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 Doc. LVII, n. 5/I

(Parere alla V Commissione della Camera e osservazioni alla 5ª Commissione del Senato)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il quadro della situazione economica del paese oggi in atto rispecchia i profondi mutamenti intervenuti nel corso di questi anni, in termini di risanamento finanziario e conseguente maggiore credito acquisito in ambito internazionale dall'Italia, per il netto miglioramento di tutti gli indicatori economici rilevanti. Solo nell'ultima fase il rincaro dei prezzi dei prodotti petroliferi ha agito sul tasso d'inflazione, mentre, per quanto riguarda i livelli di occupazione si registra un incremento del numero degli occupati superiore alle ottocentomila unità, una parte delle quali è concentrata nel meridione. Considerate le caratteristiche della crescita occupazionale (orientata su forme di lavoro flessibili), fondamentale appare oggi il ruolo delle politiche di formazione e quindi delle regioni. Aspetti centrali rimangono le politiche volte alla riduzione del tasso di disoccupazione e al potenziamento delle infrastrutture, anche di quelle leggere, necessarie a sostenere la crescita dell'economia. In questo ambito va sottolineato il ruolo significativo delle politiche di contesto, tese a una modernizzazione del paese attraverso le riforme della pubblica amministrazione e della scuola, che hanno contri-

buito a delineare un diverso scenario normativo, ma che ancora devono pervenire a completamento, particolarmente per quanto riguarda il decentramento.

Premesso che la lettura del DPEF dà una sensazione di tranquillità politica in ordine ai problemi macroeconomici e di fiducia in ordine alle prospettive di medio e lungo termine che si potranno verificare nel nostro Paese, ad avviso del Presidente dal documento si possono isolare tre considerazioni fondamentali: in primo luogo emerge una forte politica di investimenti con una azione intensa sugli interventi strutturali, condizione essenziale per il consolidamento del sistema-imprese; inoltre si evidenzia una prolungata e sostenuta programmazione di politiche per il Sud dove viene ribadito, rispetto al paradigma dell'inerzia e dell'incertezza, quello dell'impegno e della attività programmatica endogena (utilizzo fondi strutturali); infine si pone l'esigenza della realizzazione della *net economy*, che deve stabilire una interconnessione tra gli enti istituzionali, le risorse e le spinte che vengono dalla *new economy*. Emerge un quadro di stabilità delle risorse macro-economiche, di una nuova missione della politica italiana, di un equilibrio fondamentale del bilancio che è la risorsa principale per porre in essere politiche di sviluppo e di rilancio dell'economia.

Il quadro macroeconomico prevede un aumento del PIL del 2,9 per cento nel 2001, in termini reali del 2,8 per cento (1,4 per cento nel 1999), aumento che si attesterà al 3,1 per cento nel triennio 2002-2004. La crescita continuerà ad essere trainata dalla domanda interna, anche se il settore estero tornerà, dopo un triennio di andamenti negativi, a dare un contributo positivo allo sviluppo. La spesa delle famiglie dovrebbe aumentare del 2,2 per cento, in virtù del recupero del reddito disponibile. Gli investimenti fissi lordi sono stimati in accelerazione (5,9 per cento contro il 4,4 del 1999); gli investimenti in beni strumentali dovrebbero crescere del 7,7 per cento, quelli in costruzioni del 3,2 per cento. Nel 2000 proseguirà l'espansione dell'occupazione ai ritmi elevati del 1999, con un incremento lievemente superiore all'1 per cento. Il settore dei servizi privati darà ancora una volta il contributo maggiore alla crescita complessiva. Il tasso di disoccupazione si ridurrebbe di almeno 0,7 punti, passando dall'11,4 per cento del 1999 al 10,7 per cento per scendere a ritmo costante sino al 7,8 per cento nel 2004.

Una novità per quest'anno è data dal fatto che, in considerazione delle incertezze tuttora esistenti sull'entità della spesa, specie nel comparto sanitario, sulla possibile revisione delle stime sulle entrate per l'anno 2001 e successivi, nonché sui proventi delle cessioni UMTS, il Governo presenterà un aggiornamento dei quadri finanziari programmatici entro la fine di settembre. In tale aggiornamento saranno definiti i settori e la quantificazione delle maggiori spese e gli interventi proposti per il loro finanziamento, la quantificazione delle eventuali maggiori entrate tributarie e le proposte di utilizzo, la quantificazione degli incassi UMTS e la scansione temporale della loro contabilizzazione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, l'aspetto più rilevante attiene al federalismo fiscale. Al riguardo importanti mutamenti nelle regole di finanziamento di regioni ed enti locali sono intervenuti negli ultimi anni. Una parte delle decisioni assunte sono già divenute operative come è il caso delle province, altre avranno effetto a partire o dall'anno prossimo, come nel caso delle regioni a statuto ordinario, o a partire dal 2002, come nel caso delle amministrazioni comunali. Con questo insieme di provvedimenti, e particolarmente con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, una parte rilevante delle spese di regioni, province e comuni trova il proprio finanziamento sia con tributi propri che con partecipazioni al gettito di tributi erariali. Governo e Parlamento hanno assicurato al sistema delle autonomie prospettive di crescita delle loro entrate legate non più solo a decisioni discrezionali di bilancio, ma anche e soprattutto all'andamento dell'economia e al gettito di grandi tributi erariali. Alle regioni è stata riconosciuta una partecipazione all'IVA in misura pari al 25,7 del gettito e sono state elevate l'addizionale regionale sull'Irpef allo 0,9 per cento e la quota dell'accisa sulla benzina a L. 250 al litro. Si tratta di circa 40 mila miliardi, che si aggiungeranno all'Irap, tributo proprio delle regioni, che dà un gettito di circa 50 mila miliardi. Per le regioni a statuto speciale l'assetto finanziario è definito da tempo, ed è soddisfacente per i relativi governi, anche se, a giudizio del Governo, «non interamente soddisfacente sotto il profilo della loro partecipazione ai principi di solidarietà interregionale e dell'inadeguato completamento delle norme costituzionali in materia di trasferimento delle funzioni previste dagli statuti di autonomia». Per quanto riguarda invece le regioni a statuto ordinario, il riordino disposto dal decreto legislativo n. 56/2000 deve ritenersi adeguato per quanto attiene sia il trattamento delle regole di perequazione interregionale, sia la dinamica prospettiva delle entrate legate all'IRAP e al gettito della partecipazione IVA. Il Governo peraltro sottolinea che il sistema di federalismo fiscale a livello regionale è condizionato in negativo dalle regole di decisione e gestione della spesa sanitaria sia a livello nazionale che a livello regionale, in quanto la spesa sanitaria è cresciuta in questi ultimi anni a un tasso superiore ai valori-obiettivo fissati dalle decisioni assunte in sede di programmazione finanziaria nazionale e di piano sanitario nazionale. Così continuando, il meccanismo di finanziamento disegnato dal decreto legislativo n. 56/2000 potrebbe essere destinato, ad avviso del Governo, all'insuccesso, compromettendo il rispetto del patto di stabilità interno. Su questo punto, peraltro, occorre molta cautela in considerazione del fatto che sulla questione della spesa sanitaria, al centro di una polemica recente tra il Ministro Visco e le regioni, si era decisa una verifica concertata dei dati.

In conclusione, il Presidente preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole, con le osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) condivide sia la relazione sia il giudizio positivo del Presidente in ordine al DPEF. Tale giudizio trova conferma nei dati diffusi relativamente alla riduzione del tasso di disoccupazione, che ha oggi raggiunto il livello più basso dopo molti anni. Esprime invece preoccupazione in ordine al manifestarsi di un incremento dei residui passivi riguardanti gli investimenti infrastrutturali, che hanno un'importanza cruciale nelle politiche di sviluppo del territorio. Quanto poi all'insieme delle opere individuate come di importanza strategica, egli è dell'avviso che tale quadro non sia esaustivo e debba essere integrato. Richiamandosi quindi ad una recente audizione del Commissario europeo per i trasporti, segnala l'esigenza di risolvere al più presto il problema dell'autonomia finanziaria dei porti al fine di evitare che vengano attivate procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) non condivide le considerazioni del DPEF che, con specifico riferimento all'assetto finanziario delle regioni a statuto speciale, lo valutano «non interamente soddisfacente sotto il profilo della loro partecipazione ai principi di solidarietà interregionale».

Anche il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) ritiene che il passaggio testé citato dal senatore Doneynaz debba essere oggetto di un chiarimento e di un approfondimento, in quanto non si evincono le ragioni che lo giustificano. Concorda poi con le osservazioni del deputato Duca in merito alla questione dell'autonomia finanziaria dei porti.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) si associa alle considerazioni del senatore Andreolli.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1999
C. 7155 Governo

Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000
C. 7156 Governo

(Parere alla V Commissione della Camera)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario è un adempimento prescritto dall'articolo 81

della Costituzione, attraverso il quale il Parlamento acquisisce conoscenza dei dati reali concernenti la gestione finanziaria dello Stato e su tali basi svolge una fondamentale funzione di controllo politico della conformità dell'azione di governo alla decisione di bilancio. All'approvazione del consuntivo consegue anche un effetto giuridico di irrevocabilità dei risultati della gestione e un effetto di sanatoria per le eccedenze di impegni e pagamenti, che sono elencate nell'articolo 7 del disegno di legge. Dai dati riportati a consuntivo per il 1999 si può rilevare che l'importo complessivo di impegni da parte dello Stato per spese finali (cioè al netto delle uscite per rimborsi di prestiti), è risultato pari a poco più di 796 mila miliardi nel 1999, e quindi al 37,4 per cento del PIL, a fronte di 738 mila miliardi circa di entrate finali accertate, con un saldo netto da finanziare di poco meno di 58 mila miliardi e un risparmio pubblico, al lordo delle regolazioni contabili, pari a 22 mila miliardi.

Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge di assestamento del bilancio 2000, il Presidente fa presente che con esso si rende possibile una correzione organica delle statuizioni contenute nel bilancio di previsione sulla base sia dei primi mesi di gestione, sia dei dati del consuntivo. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, evidenzia che i trasferimenti per spese correnti alle regioni passano da una previsione iniziale di competenza pari a 84.467 miliardi a una previsione assestata di 93.825 miliardi, con un incremento che dipende per 172 miliardi da variazioni apportate con atti amministrativi e per 9.186 miliardi dalla proposta di aumento della dotazione di competenza. L'incidenza di tali trasferimenti sul totale delle spese statali correnti è dunque del 14,6 per cento. I trasferimenti per spese in conto capitale alle regioni passano da 7.950 a 8.152 miliardi, per variazioni apportate da atto amministrativo, con un'incidenza sul totale delle spese statali in conto capitale dell'8,9 per cento circa.

Preannuncia quindi la formulazione di una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per l'umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale

S. 4674

(Parere alla 2^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione - parere non ostativo condizionato)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge S. 4674, presentato dai senatori Cirami, Nava e Rescaglio, tende

alla concessione di provvedimenti di clemenza e più esattamente dell'ammnistia (articoli da 1 a 5) nel caso di reati non finanziari puniti con una pena massima di cinque anni, e dell'indulto (articoli da 6 a 10), riducendo la durata della pena in misura non superiore a tre anni. Questo disegno di legge si inserisce nel «pacchetto» di diciannove disegni di legge recanti misure per intervenire sulla critica situazione carceraria, pacchetto che la Commissione giustizia del Senato lo scorso 5 luglio ha deciso di mettere all'ordine del giorno per questa settimana, data l'urgenza dei temi in discussione: è noto che nelle carceri italiane vi sono 54.000 detenuti, di cui 14.000 in attesa di giudizio, 10.000 in esubero, 16.000 sono extracomunitari, 18.000 detenuti risultano essere tossicodipendenti.

Naturalmente la Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimersi non sul tema dell'indulto o dell'ammnistia, che sono tra l'altro affrontati diffusamente anche in altre proposte concorrenti, ma soltanto sugli aspetti di competenza, e quindi, in particolare, sull'articolo 11, che istituisce un apposito organo (Commissione consultiva presso il Ministero della giustizia) per migliorare la funzionalità degli strumenti già esistenti e per verificare gli effetti del provvedimento, così come i casi relativi ai ritardi nei procedimenti penali contro guardie carcerarie accusate di maltrattamenti. Al riguardo il relatore rileva che l'istituzione di tale organismo e di commissioni regionali con compiti specifici nell'ambito delle politiche di reinserimento e delle attività svolte dai servizi sociali andrebbe resa coerente con l'impostazione del disegno di legge S. 4641, legge quadro di riforma dell'assistenza, che tra l'altro garantisce priorità nell'accesso ai servizi sociali ai «soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali» (articolo 2, comma 3, del citato disegno di legge).

Il relatore formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4674;

atteso che le valutazioni di carattere politico in ordine ai provvedimenti di clemenza previsti non attengono ai profili di competenza della Commissione;

rilevato pertanto che l'unica disposizione di rilievo per quanto concerne le autonomie regionali è rappresentata dall'articolo 11,

ESPRIME PARERE NON OSTATIVO,

a condizione che l'articolo 11 del disegno di legge, che prevede l'istituzione di una commissione consultiva e di commissioni regionali con compiti specifici nell'ambito delle politiche di reinserimento e delle attività svolte dai servizi sociali, sia reso coerente con l'impostazione del disegno di legge S. 4641, legge quadro di riforma dell'assistenza, che tra l'altro garantisce priorità nell'accesso ai servizi sociali ai «soggetti sotto-

posti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali».

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), con riferimento alla disciplina dell'indulto prevista nel testo in esame, ritiene che, tenuto conto degli attuali meccanismi processuali e sostanziali relativi alla pena applicabile (rito abbreviato, patteggiamento, sistema delle circostanze attenuanti) sia insensato ed eccessivo prevedere un condono in misura pari a tre anni. Ciò non è in linea infatti con principi fondamentali propri di ogni Stato di diritto.

Il Presidente Mario PEPE, nel prendere atto delle considerazioni testé svolte dal senatore Pinggera, fa presente che esse sono di pertinenza della Commissione di merito. Analogamente, dà atto che il deputato Luisa De Biasio Calimani, oggi impossibilitata a intervenire ai lavori della Commissione, ha inteso comunque rappresentare, per il suo tramite, la propria contrarietà, per ragioni essenzialmente di merito, al suddetto disegno di legge.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, ribadisce che la proposta di parere da lui redatta si riferisce ovviamente ai soli aspetti di stretta competenza della Commissione, in quanto anche il suo orientamento sulle misure sostanziali previste dal disegno di legge è contrario.

La Commissione infine approva la proposta di parere del relatore.

Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309

S. 4664

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame riflette esigenze assai diffuse nell'opinione pubblica riguardo al fatto che il sistema sanzionatorio contenuto nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sia, per alcuni versi, eccessivo e, per altri, scarsamente selettivo in quanto sottopone alla medesima pena edittale condotte di gravità assai diversa. Il testo in esame fa proprie le conclusioni cui è pervenuto un apposito gruppo di lavoro costituito in seno al Ministero della giustizia. Poiché le modifiche alle disposizioni penali non sono di competenza della Commissione, il relatore si sofferma soltanto sull'articolo 5, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento di centri d'informazione e di consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti. Nell'ambito delle attività di informazione e di preven-

zione, le regioni e gli enti locali organizzano, anche mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le aziende sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale, corsi di informazione e di consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di alcool, nonché sulle patologie correlate. Sotto questo profilo la citata disposizione appare in linea con le competenze affidate, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico, alle regioni in materia di servizi di prevenzione e intervento per le tossicodipendenze. Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rende comunicazione in merito alla missione che la Commissione svolgerà prossimamente in Puglia.

*DESEGRETAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DI ALCUNI ATTI SU PROPOSTA DEL
COMITATO INCARICATO DELL'ESAME DEL REGIME DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI*

Il senatore Guido CALVI (DS-U) illustra le proposte del Comitato per la pubblicità degli atti di cui è coordinatore.

Interviene il senatore Melchiorre CIRAMI (UDEUR).

La Commissione approva le proposte illustrate dal senatore Calvi.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN CALABRIA

Intervengono i deputati Bonaventura LAMACCHIA (UDEUR) e Angela (NAPOLI (AN) e i senatori Lorenzo DIANA (DS), Cesare MARINI (Misto-SDI) e Melchiorre CIRAMI (UDEUR).

Viene allegato al resoconto stenografico della seduta l'intervento scritto del deputato Filippo MANCUSO (FI).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rinvia ad altra seduta l'approvazione della relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria.

La seduta termina alle ore 13.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
A TUTTI I COMPONENTI IL COMITATO

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 19,40 alle ore 20,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 14,05 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica di aver segnalato al Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, nel corso di un incontro informale svoltosi nella giornata di ieri, la necessità di garantire il rispetto della data del 1° gennaio 2001, prevista per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni ed agli enti locali. In tale prospettiva appare fondamentale assicurare entro la data suddetta anche il trasferimento delle risorse umane necessarie per l'esercizio delle funzioni. Relativamente ai criteri di modalità di individuazione del personale, da determinare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai quali rinviano i decreti attualmente sottoposti all'esame della Commissione, fa notare che si tratta di criteri per i quali è in corso la contrattazione con le associazioni sindacali: i relativi decreti dovrebbero pertanto essere trasmessi al Parlamento nel prossimo mese di settembre.

Conclude informando che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini riferirà in Commissione sullo stato di attuazione del processo di riorganizzazione dell'amministrazione centrale di cui al capo II della legge 31 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alla regione Puglia e agli enti locali di risorse finanziarie per spese di personale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame concerne il trasferimento di risorse finanziarie per spese di personale in materia di mercato del lavoro alla regione Puglia, completando così la procedura di conferimento delineata dal decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal DPCM quadro 5 agosto 1999. Richiamando la propria relazione svolta in occasione dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti il trasferimento delle risorse finanziarie per spese di personale a tutte le altre regioni a statuto ordinario (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° giugno 2000*), rileva che all'articolo 4 del provvedimento in esame si prevede il trasferimento alla regione Puglia di circa 193 milioni per le spese inerenti l'affitto dei locali in uso all'ex agenzia per l'impiego. Conclude evidenziando il parere favorevole della Conferenza unificata sul decreto in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento in titolo. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna: il termine per il deposito per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per le ore 11 del 12 luglio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alla regione Campania e agli enti locali di risorse finanziarie per spese di personale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo corregge lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento delle risorse finanziarie per spese di personale alla regione Campania, già esaminato dalla Commissione, apportando variazioni al contingente di personale individuato dal precedente provvedimento e modificando conseguentemente gli importi delle risorse finanziarie indicati nelle tabelle allegate. Conclude rilevando il parere favorevole della Conferenza unificata sul provvedimento in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento in titolo. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna: il termine per il deposito per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per le ore 11 del 12 luglio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame individua le risorse da trasferire per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche. Precisando che il conferimento di competenze in materia di energia e risorse minerarie, per la parte di competenza della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato coinvolge in forma globale le strutture periferiche della direzione (distretti minerari) e in forma limitata quelle centrali, fa presente che lo schema in titolo, che si compone di nove articoli, determina all'articolo 1 l'ambito operativo del provvedimento, rinviando per l'individuazione delle funzioni da trasferire alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30 e 31, e 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, e negli articoli 32, 33 e 34 del medesimo decreto legislativo in materia di miniere e risorse geotermiche.

L'articolo 2 individua e trasferisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il totale delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento per un ammontare pari a lire 1.156 milioni, secondo quanto indicato nell'allegata tabella. Il trasferimento di dette risorse finanziarie non include le risorse per spese di personale da determinarsi a seguito del trasferimento del personale medesimo; le regioni possono inoltre usufruire delle prestazioni del Servizio chimico e del Servizio ispettivo di sicurezza mineraria della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, con spese a carico dei richiedenti le prestazioni stesse, ad esclusione degli oneri per il personale.

L'articolo 3 stima in lire 4 mila milioni annui le entrate derivanti dai diritti proporzionali di superficie dei permessi di ricerca e delle concessioni delle coltivazioni minerarie, secondo quanto indicato nella tabella 2 allegata. Tali entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di incentivi alle imprese di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Pertanto le risorse per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, già determinate in lire 54 mila milioni da altro DPCM in materia di incentivi alle imprese, sono ridotte a lire 50 mila milioni.

L'articolo 4 individua e trasferisce alle province, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il totale delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento per un ammontare pari a circa 2.500 milioni.

L'articolo 5 fissa le norme per la ripartizione, con appositi decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'interno, delle risorse da attribuire a regioni, province e comuni.

L'articolo 6, nel rinviare ad altri DPCM la determinazione dei contingenti numerici, per ciascuna regione o provincia, del personale da trasferire, le modalità di individuazione e di trasferimento dello stesso, nonché delle relative risorse finanziarie, individua in 71 unità le risorse umane da trasferire di cui 67 alle regioni e 4 alle province.

L'articolo 7 concerne il trasferimento di beni e risorse strumentali necessari all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni.

L'articolo 8 regola gli affari pendenti attualmente in capo alla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, precisando che restano di competenza di quest'ultimo i procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa a carico del bilancio 2000.

L'articolo 9 disciplina il trasferimento di funzioni, compiti e risorse a favore delle regioni a statuto speciale.

Il provvedimento in titolo pone due ordini di problemi. In primo luogo, il rinvio di cui all'articolo 6, comma 2, ad altri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione dei contingenti numerici, per regione e per provincia, del personale individuato, determina un prolungamento del processo di trasferimento del personale necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali. In secondo luogo appare necessario comprendere se il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni sia assicurato dal provvedimento in esame o da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come risulterebbe dall'articolo 5, comma 3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente la necessità di considerare che il trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali produce in molti casi un cambiamento del soggetto competente all'emanazione del provvedimento che si pone al termine di procedimenti complessi – quale quello di autorizzazione allo stoccaggio per oli minerali – all'interno dei quali sono coinvolte diverse amministrazioni statali. Il trasferimento non incide pertanto sulla competenza di amministrazioni statali che intervengono in fasi del procedimento diverse dalla fase finale. Tale impostazione finisce per rendere più complessi i procedimenti in questione: appare pertanto necessario invitare il Governo ad introdurre un criterio generale che consenta nei casi in questione una semplificazione.

Relativamente poi agli affari pendenti fa notare che occorre chiarire al comma 2 dell'articolo 8 che il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 2000 resta di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede al completamento nei tempi necessari.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame concerne il trasferimento di risorse per l'esercizio di funzioni che attualmente sono di competenza della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trasferimento non incide quindi sulle competenze di altri ministeri coinvolti nei procedimenti amministrativi concernenti l'energia.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, sottolineando che il provvedimento in titolo presenta la medesima struttura degli altri schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione, fa presente che vengono trasferite alle regioni e agli enti locali risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative nonché affari pendenti in materia di viabilità.

Le risorse finanziarie concernono anche il piano straordinario di intervento mentre le spese per il personale sono correlate alla entità del personale trasferito.

Rilevando la necessità di comprendere meglio le modalità attraverso cui sono state individuate le risorse umane e i beni mobili e immobili trasferiti, fa notare che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in titolo, analogamente a quanto rilevato negli altri schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmessi dal Governo, vengono rinviate a successivi DPCM le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale, nonché le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie, mettendo così a rischio l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni alla data del 1° gennaio 2001.

Aggiunge che la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame sottolineando l'esigenza di individuare strumenti anche di delegificazione che consentano nel tempo un riequilibrio tra regioni del centro-nord e regioni del sud relativamente alla ripartizione della rete stradale, riequilibrio difficile da realizzare attraverso i procedimenti di produzione legislativa ordinaria. A tale proposito fa notare che nel disegno di legge di semplificazione già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera è prevista espressamente la delegificazione relativamente alla ripartizione della rete stradale. La Conferenza unificata

ha poi condizionato il parere favorevole all'impegno del Governo a prevedere adeguate risorse nella prossima manovra finanziaria per assicurare, anche dopo il 2002, adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di viabilità conferite ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Nel parere della Conferenza si prevede inoltre che, per quanto riguarda l'esercizio relativo all'anno 2000, la programmazione delle risorse deve avvenire previa intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle percentuali di ripartizione indicate dalla Conferenza medesima.

Considerando che le osservazioni espresse dalla Conferenza unificata, pur condivisibili, non sembrano poter trovare specifica collocazione nel decreto, appare preferibile invitare il Governo ad assumere uno specifico impegno a soddisfare l'esigenza avanzata dalle regioni in sede di Conferenza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che con il provvedimento in esame si realizza un significativo trasferimento di risorse finanziarie (circa 2248 miliardi) e di risorse umane (circa 3900 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 40 unità di personale con qualifica dirigenziale) in materia di viabilità. Ricorda che nel decreto legislativo n. 112 del 1998, agli articoli 99 e 101, si prevede che le strade vengano trasferite al demanio regionale o al demanio degli enti locali aggiungendo che alla titolarità del bene è connessa la gestione dello stesso. Ne consegue che le regioni saranno competenti a gestire la rete stradale di interesse regionale mentre verrà affidata alle province la gestione della rete stradale di interesse provinciale. Tale assetto appare però in contrasto con quanto previsto nello stesso decreto legislativo n.112, nella parte in cui si riconosce solo in capo alle province la funzione di gestione e manutenzione delle strade.

Resta comunque fermo che alla data del 1° gennaio 2001 le strade saranno trasferite al demanio delle regioni ovvero, a seguito di deliberazioni contenute nelle leggi regionali, al demanio degli enti locali. Appare pertanto opportuno comprendere le modalità attraverso cui verranno individuate le 4 mila unità di personale da trasferire alle regioni e agli enti locali considerando che attualmente tali risorse umane operano all'interno di compartimenti ANAS i quali manterranno, successivamente alla data suddetta, la competenza circa la gestione della rete autostradale e stradale nazionale. Il trasferimento agli enti territoriali del personale attualmente operante all'interno dell'ANAS pone l'esigenza di costituire presso le singole regioni appositi uffici deputati alla gestione delle strade, analogamente a quelli già esistenti presso le province. Si tratta di una esigenza che occorre soddisfare al fine di assicurare un buon servizio ai cittadini in materia di viabilità.

Inoltre il personale trasferito alle regioni e agli enti locali dal provvedimento in titolo appartiene all'ANAS, ente pubblico economico, ed è assoggettato ad un contratto collettivo diverso dal contratto di pubblico impiego. Si pongono pertanto anche problemi di applicabilità della disci-

plina generale e soprattutto la necessità di un «forte» accordo tra le varie parti sociali. Rilevando l'opportunità di chiarimenti da parte del Governo sulle questioni emerse, fa presente che sono pervenute segnalazioni circa la scarsa quantità di beni mobili trasferiti alle singole regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), relatore, constatando l'impossibilità per la Commissione di verificare la congruità del trasferimento di beni mobili alle esigenze delle singole regioni, fa notare l'opportunità di avere chiarimenti circa la sorte dei centri di manutenzione ai quali il decreto non fa alcun riferimento.

Il deputato Luigi MASSA, (DS-U), fa notare che il provvedimento in esame è frutto di un'intesa intercorsa tra Governo, regioni ed enti locali: pertanto sembrerebbe verosimile che le valutazioni circa la congruità dei beni mobili ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite in materia di viabilità siano già state effettuate. Potrebbe comunque rivelarsi utile verificare tale congruità confrontando le tabelle relative ai beni mobili allegate al provvedimento con l'elenco dei beni mobili che restano all'ANAS.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), fa notare che nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri era stata segnalata al Governo l'opportunità di mantenere presso la Presidenza la segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate anziché trasferirla presso il Ministero dell'interno. L'indirizzo della Commissione non è stato recepito nel testo finale del decreto legislativo (decreto n. 303 del 1999). Nel segnalare i ritardi registrati anche dalla Corte dei conti nell'erogazione delle pensioni in questione, invita a valutare l'opportunità di una segnalazione al Governo al fine di una verifica sulla attività del Comitato ed eventualmente di un intervento correttivo che si muova nella direzione già auspicata dalla Commissione nel parere espresso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, prendendo spunto dalle considerazioni del senatore Vedovato, fa notare che le segnalazioni che la Commissione ritenesse opportuno trasmettere al Governo al fine dell'adozione di decreti integrativi e correttivi, devono ritenersi strettamente connesse alla funzione di verifica periodica dello stato di attuazione delle riforme, riconosciuta in capo alla Commissione all'articolo 5 della legge n. 59 del 1997. Fa presente pertanto l'opportunità di far cono-

scere al Governo l'orientamento della Commissione su quelle questioni in ordine alle quali l'intervento correttivo e integrativo appare auspicabile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4531-B) Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo, osservando che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno reso incompleta e lacunosa la disciplina delle sanzioni da comminare.

La Sottocommissione conviene.

(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole auspicando che alla nuova struttura delle forze armate segua l'istituzione e la compiuta disciplina del servizio civile.

Ad un intervento del senatore PASTORE, secondo il quale non può essere ritenuto ammissibile l'istituto del servizio civile se non su base volontaria, il relatore BESOSTRI chiarisce che il servizio civile cui ha inteso fare riferimento è un servizio civile volontario.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere avanzata dal relatore.

(3663-B) VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrate le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone la formulazione di un parere non ostativo, osservando l'improprietà della previsione, contenuta nel comma 4 dell'articolo 2, secondo la quale gli spedizionieri doganali vengono abilitati ad asseverare dati.

Il senatore PASTORE osserva che tale asseverazione ha un effetto limitato.

Il relatore BESOSTRI, riprendendo la sua esposizione, ribadisce l'improprietà di tale previsione, in assenza di una disciplina generale che consenta a tutti i professionisti di asseverare dati. Rileva quindi l'improprietà di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 9 dell'articolo 3; si tratta di disposizioni che affidano al direttore generale del dipartimento delle dogane il compito di abilitare soggetti, peraltro non chiaramente individuati, ad alcune attività senza definire con precisione i requisiti di professionalità necessari.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere non ostativo, integrato dalle osservazioni illustrate dal relatore.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere nulla osta)

Il relatore PASTORE riferisce sugli emendamenti al provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3764) PETTINATO ed altri. – *Norme sull'autorizzazione a recarsi all'estero per i soggetti sottoposti a misure alternative:* parere favorevole;

(4656) MARITATI ed altri. – *Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea:* parere favorevole;

(4674) CIRAMI ed altri. – *Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale:* parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004: parere favorevole con osservazioni;

alla 6^a Commissione:

(4660) Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti al decreto-legge che proroga la partecipazione militare italiana a varie missioni internazionali di pace. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.201, 1.202 e 2.102, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre, altresì, acquisire indicazioni dal Tesoro sulla quantificazione degli emendamenti 1.100, 1.101 (nuovo testo), 1.102 (nuovo testo): si segnala che gli ultimi due emendamenti utilizzano per la copertura il fondo speciale, accantonamento del Tesoro. Anche in relazione all'emendamento 2.0.100, occorre acquisire indicazioni sulla quantificazione proposta, tenendo conto che il disegno di legge A.S. 4672, di riforma della leva obbligatoria, propone una disposizione analoga e utilizza la medesima copertura: qualora risulti confermata la quantificazione, quindi, il parere di nulla osta su tale emendamento dovrebbe essere dato nel presupposto della conseguente modifica dell'A.S. 4672, sia nella parte dispositiva, sia in relazione alla copertura a carico del fondo speciale, accantonamento della Difesa.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore sulla valutazione degli emendamenti 1.201, 1.202 e 2.102. Con riferimento agli emendamenti 1.100 e 1.102 (nuovo testo), esprime parere contrario per l'inidoneità della quantificazione dell'onere. Quanto invece all'emendamento 1.101 (nuovo testo), dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla quantificazione dell'onere, mentre esprime avviso contrario sulla modalità di copertura utilizzata, che è imputata al fondo speciale, accantonamento del Tesoro, le cui disponibilità sono preordinate a diverse finalizzazioni. Il rappresentante del Tesoro esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 2.0.100, in relazione al quale ritiene preferibile la formulazione della norma di cui al citato disegno di legge n. 4672.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.201, 1.202, 2.102, 1.100 e 1.102 (nuovo testo), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.100 – tenuto conto che esso ripropone una disposizione contenuta nell'A.S. 4672 – è espresso nel presupposto che l'eventuale approvazione dell'emendamento implichi una modifica del citato provvedimento, sia nella parte dispositiva, sia in relazione alla copertura a carico del fondo speciale, accantonamento della Difesa.

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6.

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge in materia di tutela del diritto d'autore, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

Schema di regolamento concernente individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica (n. 697)

(Osservazioni alla 3ª Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di uno schema di regolamento attuativo della legge n. 266 del 1999, che individua i posti dirigenziali del Ministero degli esteri non attribuibili alla carriera diplomatica. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare, in

quanto l'onere conseguente all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali è già scontato nella clausola di copertura della citata legge n. 266, che si configura come un tetto di spesa.

Nella nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio si evidenzia che la relazione tecnica non fa cenno degli oneri che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per le procedure concorsuali previste nell'articolo 4, in relazione all'attribuzione di alcuni incarichi.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che l'onere conseguente all'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali è ricompreso nel tetto di spesa di cui alla legge n. 266 del 1999. Con riferimento, poi, all'articolo 4, fa presente che ai costi dei concorsi in questione si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, approvato dalla Camera dei deputati

(4707) TAROLLI ed altri. - Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul disegno di legge n. 4692 e contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 4707)

Il relatore CADDEO osserva che il disegno di legge recante misure per la riduzione del debito estero (A.S. 4692) è già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, rileva che dal provvedimento non sembrano derivare oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, trattandosi – come anche dichiarato dal rappresentante del Tesoro nel corso dell'esame presso la Camera – di crediti gestiti nell'ambito della tesoreria e che affluiscono al fondo rotativo per la concessione dei crediti ai paesi in via di sviluppo o all'apposito conto corrente intestato alla SACE.

L'annullamento potrebbe, peraltro, comportare effetti di cassa sui saldi del settore statale e indirettamente sul bilancio dello Stato qualora i mancati rientri richiedessero l'integrazione in sede di legge finanziaria delle risorse destinate alla futura attività di cooperazione e di quelle della SACE: tali effetti non si verificherebbero nel caso che siano interessati dalla disposizione solo crediti non esigibili, per i quali i rientri indicati comunque non si realizzerebbero. A tale riguardo, segnala che il rappresentante del Tesoro, nel corso dell'esame presso la Camera, ha dichiarato esplicitamente che si tratta di crediti da ritenere non esigibili e per i quali i Paesi debitori non effettuano pagamenti da anni. Rileva, peraltro, che il testo non prevede alcuna qualificazione della natura dei crediti cancellabili, né nell'ambito dell'articolo 2, né in relazione all'articolo 5, che intro-

duce in via permanente la facoltà di annullare, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto nei casi di catastrofe naturale e di crisi umanitarie.

Quanto al disegno di legge n. 4707, per quanto di competenza, rileva che esso introduce maggiori oneri per 1.000 miliardi non adeguatamente coperti.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che dal provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, non derivano oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, in quanto i rientri dei crediti in questione non affluiscono all'entrata del bilancio, ma ad appositi conti di tesoreria. Dopo aver ribadito quanto già dichiarato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, chiarisce che oggetto del provvedimento sono crediti da considerare di fatto inesigibili in quanto non rimborsati per un periodo minimo di 15 anni. Non si determinano, pertanto, effetti negativi in termini di cassa a seguito dell'annullamento dei suddetti crediti.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge n. 4692 e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 4707.

Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696)

(Osservazioni alla 7ª Commissione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di regolamento relativo all'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Per quanto di competenza, si segnala che, in base all'articolo 30, dall'attuazione del regolamento non possono derivare aumenti della spesa del Ministero. In relazione a ciò, lo stesso articolo 30 (comma 2) stabilisce, a fronte dell'incremento di 6 posti di dirigenti generali, la riduzione di 12 unità di posti di dirigenti di seconda fascia resisi vacanti e non sostituiti.

Segnala, inoltre, l'articolo 6 (segreteria dei sottosegretari), relativamente al quale occorre precisare che le unità di personale ivi richiamate rientrano nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 2, comma 3. Gli articoli 24 (istituti centrali), 26 (soprintendenze regionali) e 27 (compiti delle soprintendenze) sembrano definire, poi, un sistema di autonomia gestionale e finanziaria, in relazione al quale occorre precisare la sussistenza di vincoli alla spesa e di forme di responsabilizzazione.

Per ciò che concerne gli articoli 10 (consiglio per i beni culturali ed ambientali) e 11 (comitati tecnico-scientifici), rileva che la diversa composizione degli organismi potrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Segnala infine – come evidenziato nella nota di lettura del Servizio del bilancio – che la relazione tecnica non considera gli eventuali effetti

finanziari degli articoli 7 (servizio per il controllo interno), 8 (comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), 13 (direzioni generali), 25 (organi periferici del ministero) e che, quanto all'articolo 2 (uffici di diretta collaborazione), il dato esposto in relazione tecnica circa le unità di personale attualmente addette (n. 140) non coincide con il numero indicato nello stato di previsione del bilancio 2000 relativo al Ministero dei beni culturali (n. 114 unità).

Il sottosegretario MORGANDO conferma, con riferimento all'articolo 6, che le unità di personale ivi richiamate rientrano nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 2, comma 3. Con riferimento agli articoli 24, 26 e 27 osserva che si tratta dell'attuazione di norme di cui al decreto legislativo n. 368 del 1998, la cui copertura finanziaria è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio. In merito poi alle osservazioni riguardanti gli articoli 10 e 11, fa presente che gli organismi in questione sostituiscono strutture amministrative precedentemente esistenti, per cui non si determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, così come le norme di cui agli articoli 8, 13 e 25, che assicurano l'invarianza della spesa. Con riferimento infine al numero di unità di personale di cui all'articolo 2, precisa che il dato indicato nello stato di previsione del bilancio 2000 relativo al Ministero dei beni culturali non risulta aggiornato, in quanto il dato corretto al 31 dicembre 1999 reca n. 146 unità, superiore pertanto a quello risultante dal regolamento in esame (n. 140).

Il senatore MARINO rileva che l'ingente numero di personale assegnato, in base al regolamento in titolo, agli uffici di diretta collaborazione non può non determinare effetti espansivi della spesa dell'amministrazione interessata. Dopo aver segnalato la disomogeneità della soluzione adottata rispetto a quella di analoghi schemi di regolamento relativi ad altri ministeri, esprime perplessità sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 3, chiedendo al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nello schema di regolamento, con particolare riferimento alle osservazioni del senatore Marino.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sullo schema di regolamento in titolo, nel presupposto che le unità di personale richiamate all'articolo 6 rientrino nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 2, comma 3, e che in relazione agli istituti di cui agli articoli 24, 26 e 27 sia precisata la sussistenza di forme di responsabilizzazione finanziaria.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

(1137) *BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici*

(3950) *PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi*

(Parere alla 11^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha esaminato l'emendamento 5.2 nella seduta del 27 giugno, deliberando di rinviare l'esame su richiesta del Tesoro, il quale ha segnalato che le disponibilità utilizzate per la copertura finanziaria risultano preordinate, secondo le proprie valutazioni, a diverse finalizzazioni. È pervenuto successivamente l'emendamento 5.2 (nuovo testo), che – sempre sulla base della quantificazione contenuta nella relazione tecnica – riformula la clausola di copertura, fissando peraltro l'anno di decorrenza dell'onere nell'esercizio 2001. Al riguardo occorre segnalare che il nulla osta sull'emendamento dovrebbe essere condizionato all'inserimento nel testo di una norma che escluda l'erogazione dei benefici in questione precedentemente all'anno 2001.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che, ad avviso del Tesoro, nell'ambito dell'accantonamento utilizzato per la copertura non sussistono risorse da destinare a tale finalità; dopo aver proposto di rinviare l'esame del provvedimento, dichiara la disponibilità del Governo ad inserire nella legge finanziaria per il 2001 una apposita finalizzazione nell'ambito del nuovo fondo speciale.

Il senatore PIZZINATO illustra brevemente le motivazioni che richiedono una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, evidenziando in particolare che l'onere a regime è irrilevante a causa dell'esiguo numero dei soggetti tuttora interessati.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo unificato a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 5.2 (nuovo testo) e che sia inserita la decorrenza della erogazione dei benefici dall'esercizio 2001. Propone altresì di esprimere parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sull'emendamento 5.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

(3928) BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

(Parere alla 11^a Commissione su emendamento al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore CADDEO ricorda che la Sottocommissione ha esaminato l'emendamento 2.1 nella seduta del 27 giugno, deliberando di rinviare l'esame su richiesta del Tesoro, il quale ha segnalato che le disponibilità utilizzate per la copertura finanziaria risultano preordinate, secondo le proprie valutazioni, a diverse finalizzazioni.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce il proprio avviso contrario sull'emendamento 2.1, richiamandosi alle considerazioni svolte con riguardo al precedente provvedimento circa l'indisponibilità di risorse finanziarie nell'accantonamento utilizzato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

115^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6: parere favorevole con osservazioni.

alla 13^a Commissione:

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle audizioni, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*).

Audizione del Ministro delle finanze (ore 14)

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (ore 15,15)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).

- SEMENZATO ed altri – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).

- FAUSTI e BIASCO – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII*, n. 62).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII*, n. 64).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

- CURTO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri*).
- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato FRATTINI. – Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti (4691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PROVERA ed altri – Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti (57).
- BATTAGLIA ed altri – Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti (968).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (229).
- MANCONI ed altri – Concessione di indulto (4701).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO – Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).

- GERMANÀ – Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri – Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- SALVATO ed altri – Modifica dell'articolo 176 del codice penale in tema di concessione della liberazione condizionale per decorso di tempo dal fatto di reato (2855).
- PETTINATO ed altri – Norme sull'autorizzazione a recarsi all'estero per i soggetti sottoposti a misure alternative (3764).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- MANCONI e PERUZZOTTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- MARITATI ed altri – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- SENESE ed altri – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- MILIO – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).
- GRECO – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674)

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme di tutela del diritto d'autore (1496-2157-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori*

Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6).

- Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4693) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace» (n. 719).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (4692) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica (n. 697).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).
 - DOLAZZA. - Riordino della sanità militare (1591).
 - MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
 - e del voto regionale n. 93 ad essi attinente.
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-*octies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - Lorenzo DIANA. - Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
 - STIFFONI - Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).
 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).

- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
- CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria (4660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli speditieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).
- Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710).
- Schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione recante «Disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative» (n. 709).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Documento concernente gli «Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale» (n. 718).
- Schema dell'*Addendum* n. 2 al Contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa (n. 721).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione (n. 720).
 - Schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 712).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
 - BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul Piano di azione nazionale per l'occupazione 2000 e sulle parti del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 concernenti l'occupazione e la previdenza.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII*, n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 8,30 e 14,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nelle materie di competenza della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 8,30

- I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 27 aprile 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'ospedale San Raffaele di Milano, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.).
 - II. Audizione del dottor Michele Conversano, responsabile del Dipartimento di prevenzione della ASL TA/1 della regione Puglia, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione.
 - III. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 4 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 13,30

Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, e 125-bis, comma 1, del Regolamento del Senato:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Seguito esame *Doc. LVII*, n. 5/1).

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 (Seguito esame C. 7155).
- Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 (Seguito esame C. 7156).
- Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006 (Esame nuovo testo C. 6831, Governo e abb.).

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- DL 160/2000, differimento termine interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati (Esame S. 4714 Governo, approvato dalla Camera).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 14

Audizione del Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI.

Audizione del direttore del T3 della RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 13,30

- Audizione di Pietro Grasso, procuratore della Repubblica di Palermo.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata.
 - Seguito dell'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 69.

- Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCCEM sullo stato del processo di associazionismo comunale previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Atti del Governo

- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alla regione Puglia e agli enti locali di risorse finanziarie per spese di personale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alla regione Campania e agli enti locali di risorse finanziarie per spese di personale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di viabilità.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di opere pubbliche.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 12 luglio 2000, ore 14,30

Risoluzione:

- 7-00024 Athos De Luca: rapporto tv minori (seguito dell'esame e votazione).

Comunicazioni del Presidente sulla missione svoltasi a Ginevra il 3 e 4 luglio 2000.
